

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 4

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 gennaio 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 2. Sentenza 18-21 gennaio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Liberi professionisti - Ragionieri e periti commerciali - Iscritti all'albo che abbiano riportato condanne penali per alcuni tipi di reato (appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta) - Automatica radiazione dall'albo - Irragionevolezza di una sanzione in contrasto con il principio di proporzione (vedi sentenza n. 40/1990) - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 38)

Pag. 13

N. 3. Sentenza 18-21 gennaio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Contratto - Inadempimento del conduttore per omissione del pagamento del canone e degli oneri accessori - Possibilità di versare alla prima udienza l'importo dovuto e le spese liquidate dal giudice con esclusione della risoluzione del contratto di locazione - Indifferenza del tipo di procedura prescelta dal locatore per la sanatoria - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 16

N. 4. Sentenza 18-21 gennaio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste e telegrafi - Responsabilità dell'amministrazione per i servizi di bancoposta, servizi postali e telecomunicazioni - Risarcimento del danno determinato da grave ritardo nell'espletamento del servizio di vaglia telegrafico - Esclusione - Possibilità del risarcimento per il grave e colpevole ritardo - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6).

(Cost., artt. 2, 3 e 41)

» 19

N. 5. Sentenza 18-21 gennaio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libere professioni - Praticanti avvocati - Maturazione dell'anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine - Ammissione all'esercizio del patrocinio per un periodo non superiore a sei anni davanti alle preture del distretto - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze n. 202/1987 e 127/1985) - Insussistenza di deroga alla regola dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 82, terzo comma, come sostituito dall'art. 20, legge 21 novembre 1991, n. 374; legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 47; R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma e 33, quinto comma)

Pag. 22

N. 6. Sentenza 18-21 gennaio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoratori licenziati per cessazione di attività aziendale - Indennità di mobilità - Spettanza anche a soggetti non iscritti nelle liste di mobilità che posseggano i relativi requisiti - Mancata previsione - Riferimento alla sentenza n. 413/1995 - Assicurazione ai lavoratori di una via di accesso diretto alle liste con il conseguimento dello *status* derivante dall'iscrizione e relativa percezione dell'indennità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, commi 4 e 9, e artt. 6, comma 1, e 7, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 25

N. 7. Sentenza 18-21 gennaio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - Assoggettamento di quanto disposto in atti dell'autorità giudiziaria - Riferimento alle sentenze della Corte numeri 100/1964, 45/1963 e 157/1969 - Assicurazione alle parti dei mezzi di difesa nelle sedi competenti contro eventuali illegittime tassazioni - Non fondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21 riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

(Cost., artt. 76, 77, 24 e 53)

» 29

N. 8. Ordinanza 18-21 gennaio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Processo tributario - Pregiudizialità - Sospensione - Adeguamento delle norme relative a quelle del processo civile - Riferimento alla sentenza della Corte n. 182/1996 - Esigenze di un'agevole definizione dei procedimenti pendenti - Manifesta infondatezza.

(Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39).

(Cost., art. 76)

» 33

N. 9. Ordinanza 18-21 gennaio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Violazioni alla normativa in materia di nautica da diporto - Mancanza del possesso dell'abilitazione alla conduzione di imbarcazione a motore - Presunta disparità di trattamento rispetto alla identica violazione nel caso di navigazione professionale - Questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 297/1998 - Disomogeneità delle fattispecie a raffronto - Manifesta infondatezza.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 9, primo comma, come sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3)

Pag. 35

N. 10. Ordinanza 18-21 gennaio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Tassa di circolazione - Veicoli azionati con motori diesel - Esenzione dalla soprattassa - Requisiti tecnici - Criteri di esonero - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 65, comma 5 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 149).

(Cost., art. 3)

» 37

N. 11. Ordinanza 18-21 gennaio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Cassazione - Prescrizione dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa - Presunta vulnerazione del principio del diritto alla difesa in giudizio - Proposizione della questione in modo erroneo da parte del giudice *a quo* - Manifesta infondatezza.

(C.P.P. art. 627, terzo comma).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 97)

» 39

N. 12. Ordinanza 18-21 gennaio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Periodo intercorrente tra la pubblicazione e l'affissione della sentenza - Effetti del fallimento - Inopponibilità ai terzi che in buona fede siano stati destinatari degli atti compiuti dal fallito o autori di pagamento ricevuti dallo stesso - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte (vedi sentenza n. 234/1998) - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 44).

(Cost., art. 3)

» 41

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 48. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 dicembre 1998 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Istruzione pubblica Regione Lazio - Istituti per il diritto agli studi universitari (II.DI.S.U.) - Personale di ruolo di tali istituti messo a disposizione della regione o comandato presso enti dipendenti, enti locali o altre pubbliche amministrazioni - Previsione possibilità di immissione, a domanda, nei ruoli degli uffici regionali, dei predetti enti e pubbliche amministrazioni - Lesione della competenza riservata allo Stato in materia di personale delle pubbliche amministrazioni - Contrasto con le disposizioni statali in materia di trasferimento di personale fra comparti diversi (art. 33 del d.lgs. n. 29/1993).

(Legge regione Lazio 18 novembre 1998).

(D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 29, art. 33)

Pag. 43

- N. 1. Ordinanza del pretore di Catania del 5 ottobre 1998.

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 459 e segg.).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 44

- N. 2. Ordinanza del pretore di Catania del 22 ottobre 1998.

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 459 e segg.).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 45

- N. 3. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 gennaio 1999) del tribunale per i minorenni di Palermo del 6 aprile 1998.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale - Effetto preclusivo alla concessione di altri benefici (nella specie: permesso premio) - Applicabilità ai condannati minorenni - Lesione dei principi della finalità rieducativa della pena e di protezione dell'infanzia e della gioventù.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 27 e 31)

» 46

N. 4. Ordinanza del tribunale di Lamezia Terme del 23 ottobre 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento sotto diversi profili - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 101, secondo comma)

Pag. 47

N. 5. Ordinanza del tribunale di Lamezia Terme del 30 ottobre 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento sotto diversi profili - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 101, secondo comma)

» 48

N. 6. Ordinanza del pretore di Monza del 6 novembre 1998.

Processo penale - Dibattimento - Modifica dell'imputazione per fatto diverso emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere l'applicazione della pena - Preclusione per superamento del termine previsto per la formulazione della richiesta - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 516).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 49

N. 7. Ordinanza del tribunale di Brescia del 26 novembre 1998.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Domanda di condono, con o senza espressa riserva di ripetizione delle somme versate - Accertamento giudiziale dell'inesistenza dell'obbligo contributivo e ripetizione dell'indebito Preclusione secondo il diritto vivente - Irrazionalità e ingiustificato identico trattamento del condono previdenziale e di quello tributario nonostante la diversa natura dei due istituti - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 15 gennaio 1993, n. 6, art. 4, commi 1, 2, 3, 6 e 4, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 18, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 23, 24, 38 e 53)

» 51

- N. 8. Ordinanza della Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona del 12 ottobre 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di mancanza alla chiamata.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 103)

Pag. 58

- N. 9. Ordinanza della Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona del 12 ottobre 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di mancanza alla chiamata.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 103)

» 64

- N. 10. Ordinanza della Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona del 12 ottobre 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di mancanza alla chiamata.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 103)

» 65

- N. 11. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 gennaio 1999) dalla Corte di cassazione del 2 luglio 1998.

Procedimento civile - Interruzione del processo a causa di morte della parte costituita - Decorrenza del termine perentorio, per la riassunzione, dalla dichiarazione dell'evento in udienza o dalla sua notificazione, effettuata dal procuratore della parte stessa - Mancata previsione circa la decorrenza di detto termine, per i soggetti destinati a subentrare nel processo, dalla conoscenza dell'interruzione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(C.P.C. artt. 305, combinato disposto e 300).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 66

- N. 12. Ordinanza della Corte d'appello di Genova, (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 gennaio 1999) del 14 maggio 1998.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Mancata previsione dell'inapplicabilità di detta riduzione nel caso, all'esito del giudizio di opposizione alla stima intervenuto dopo l'espropriazione, di indennità offerta a suo tempo inferiore a quella spettante per legge - Disparità di trattamento dei privati in base al comportamento della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa, sul diritto all'equo indennizzo e sul principio della tutela giurisdizionale.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, terzo comma, e 113, primo comma)

Pag. 70

- N. 13. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 ottobre 1998.

Servizio militare - Reato di rifiuto del servizio militare per motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre alcun motivo - Esonero dall'obbligo di leva per coloro che abbiano espiato la pena per tale rifiuto per un periodo non inferiore alla durata del servizio militare - Irragionevole disparità di trattamento sotto diversi profili rispetto a quanto previsto nel caso di reato di rifiuto per motivi di coscienza.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 5, in relazione alla legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 2).

(Cost., art. 3)

» 72

- N. 14. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 ottobre 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma)

» 75

- N. 15. Ordinanza del pretore di Brescia del 14 ottobre 1998.

Circolazione stradale - Commissione di reato comportante la comminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilità d'ufficio di tale sanzione, anche nell'ambito del rito di «patteggiamento» ex art. 444 cod. proc. pen. - Preclusione, per il giudice, di valutazioni nel merito, al fine di determinare la durata della sospensione, e, per l'imputato, di proporre, al riguardo, impugnazione nel merito - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di soggezione del giudice solo alla legge - Incidenza sul diritto di difesa.

(Nuovo codice della strada, art. 222, in relazione all'art. 218, commi 1, 2 e 5; c.p. art. 133; c.p.p. 1988, artt. 444 e 445).

(Cost. artt. 24, 101 e 111)

» 78

- N. 16. Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale del 7 luglio 1998.

Riscossione delle imposte - Imposte comunali di consumo - Servizio di riscossione affidato all'I.N.G.I.C. (Istituto nazionale gestione imposte di consumo) mediante appalto - Controversie relative ai rapporti pendenti (nella specie: aggi di riscossione) tra detto ente e il comune - Definizione in via equitativa, anche in deroga alle disposizioni contrattuali, da parte di apposita commissione, su iniziativa di una sola delle parti senza il consenso dell'altra parte, in assenza di oggettiva impossibilità di definizione secondo diritto e indipendentemente dalla rilevanza economica dei rapporti stessi - Ingiustificata deroga ai principi in tema di decisione equitativa dei rapporti giuridici - Incidenza sul diritto di difesa e sul diritto di proprietà, nonché sul principio di libertà di iniziativa economica privata.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 3 e 4).

(Cost. artt. 3, 24, 41 e 42) Pag. 79

- N. 17. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Marsala del 20 novembre 1998.

Processo penale - Incidente probatorio - Esame delle persone imputate in procedimento connesso - Ricorrenza di particolari condizioni di necessità ed urgenza - Esclusione - Conseguente lamentato automatismo del ricorso all'incidente probatorio - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

[C.P.P. 1988 art. 392, lett. d)].

(Cost., artt. 3 e 24) » 83

- N. 18. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 ottobre 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma) » 87

- N. 19. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 ottobre 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma) » 90

N. 20. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 ottobre 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma)

Pag. 91

N. 21. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 ottobre 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma)

» 91

N. 22. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 ottobre 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma)

» 92

N. 23. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 ottobre 1998.

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma)

» 92

N. 24. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 ottobre 1998.

Servizio militare - Reato di rifiuto del servizio militare per motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre alcun motivo - Esonero dall'obbligo di leva per coloro che abbiano espiato la pena per tale rifiuto per un periodo non inferiore alla durata del servizio militare - Irragionevole disparità di trattamento sotto diversi profili rispetto a quanto previsto nel casodi reato di rifiuto per motivi di coscienza.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 5, in relazione alla legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 2).

(Cost., art. 3)

Pag. 93

N. 25. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 ottobre 1998.

Servizio militare - Reato di rifiuto del servizio militare per motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre alcun motivo - Esonero dall'obbligo di leva per coloro che abbiano espiato la pena per tale rifiuto per un periodo non inferiore alla durata del servizio militare - Irragionevole disparità di trattamento sotto diversi profili rispetto a quanto previsto nel casodi reato di rifiuto per motivi di coscienza.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 5, in relazione alla legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 2).

(Cost., art. 3)

» 96

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 2

Sentenza 18-21 gennaio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Liberi professionisti - Ragionieri e periti commerciali - Iscritti che abbiano riportato condanna penale per alcuni tipi di reato (appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta) - Automatica radiazione dall'albo - Irragionevolezza di una sanzione in contrasto con il principio di proporzione (vedi sentenza n. 40/1990) - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1997 dal Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra Colombari Daniele Stefano ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile promosso dal ragioniere Daniele Colombari contro il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, il Tribunale di Prato, con ordinanza emessa il 29 settembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali degli iscritti che abbiano riportato condanna penale per alcuni tipi di reato (come appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta, per i quali è stato condannato il rag. Colombari).

Secondo il Tribunale la questione è rilevante, in quanto il giudizio *a quo* non può prescindere dall'applicazione della norma impugnata: l'attore lamenta, infatti, che dapprima il Consiglio del Collegio di Prato e poi il Consiglio nazionale dei ragionieri abbiano adottato il provvedimento di radiazione senza aprire un procedimento disciplinare, conformemente a quanto previsto dall'art. 38 del citato d.P.R. n. 1068. Se tale norma fosse dichiarata incostituzionale, rimarrebbero travolte le decisioni dei due collegi professionali.

Inoltre, il giudice rimettente ritiene la questione non manifestamente infondata, considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità di norme analoghe, che disponevano la destituzione di diritto per i pubblici impiegati (sentenza n. 971 del 1988) e per i notai (sentenza n. 40 del 1990) e la radiazione di diritto per i dottori commercialisti (sentenza n. 158 del 1990).

Infine, l'eliminazione della destituzione di diritto nel campo del pubblico impiego, ad opera della legge n. 19 del 1990, comporterebbe un ulteriore motivo di illegittimità della norma impugnata, essendo contrario al principio di uguaglianza che tale sanzione permanga soltanto nei confronti dei liberi professionisti, come rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza n. 158 del 1990.

2. — Nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si è costituita la parte privata, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Prato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il suddetto art. 38 contiene tre distinte proposizioni normative: nel primo comma indica i motivi che, in generale, giustificano l'irrogazione della sanzione della radiazione dall'albo; nel secondo comma dispone la radiazione di diritto nel caso di condanna per una serie di delitti; nel terzo comma, infine, prevede la radiazione di diritto come conseguenza della condanna a pene accessorie ovvero del ricovero in manicomio giudiziario o dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Benché il dispositivo dell'ordinanza di rimessione si riferisca all'intero articolo, dalla motivazione della stessa emerge come il giudice *a quo* censuri la norma nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano riportato condanna penale per alcuni tipi di reato: pertanto l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale deve ritenersi limitato al secondo comma.

2. — La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene necessario che le sanzioni destitutive, sia nel campo del pubblico impiego che in quello delle professioni inquadrato in ordini o collegi professionali, non siano disposte in modo automatico dalla legge, ma siano irrogate solo a seguito di un procedimento disciplinare che consenta di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il principio di proporzione (v. la sentenza n. 40 del 1990).

Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le norme che prevedevano la destituzione di diritto del notaio (con la citata sentenza n. 40 del 1990) e la radiazione di diritto del dottore commercialista, sancita da una disposizione identica a quella ora impugnata e contenuta in un decreto legislativo emanato nella stessa data (con la sentenza n. 158 del 1990).

nel settore del pubblico impiego, poi, sono state dichiarate contrarie alla Costituzione la destituzione di diritto dell'impiegato, prevista dall'art. 85 del testo unico n. 3 del 1957 (con la sentenza n. 971 del 1988), e l'analoga sanzione della decadenza dal servizio introdotta dall'art. 15, comma 4-*octies*, della legge n. 55 del 1990 come misura per prevenire e contrastare la delinquenza di tipo mafioso (con la sentenza n. 197 del 1993); la sospensione automatica dall'impiego e dall'abilitazione degli ufficiali di riscossione dei tributi nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali per taluni reati (con la sentenza n. 239 del 1996); la cessazione automatica dal servizio continuativo dei carabinieri per perdita del grado, a seguito dell'irrogazione della pena accessoria della rimozione (sentenza n. 363 del 1996).

Questa Corte ha, invece, ritenuto che tali principi non sono invocabili nei casi in cui la legge preveda la decadenza automatica da ruoli o da autorizzazioni all'esercizio di determinate attività come conseguenza della perdita di un requisito soggettivo necessario per l'accesso e per la permanenza nel ruolo o per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio (sentenze n. 297 del 1993 e n. 226 del 1997).

Anche nel campo del pubblico impiego l'automatica esclusione dall'accesso ai pubblici uffici non è stata giudicata contraria alla Costituzione, precisandosi che non è invocabile un parallelismo tra l'ipotesi dell'assunzione e quella della destituzione del pubblico dipendente, dal momento che la prima attiene ai requisiti soggettivi indicati dal legislatore per la scelta dei più idonei aspiranti all'accesso, mentre la seconda comporta la rimozione di uno *status* già acquisito (sentenze n. 203 del 1995 e n. 249 del 1997).

3. — La professione di ragioniere e perito commerciale è inquadrata in un collegio professionale, ai sensi del d.P.R. n. 1068 del 1953. Tale normativa prevede che gli iscritti all'albo possano essere sottoposti a procedimento disciplinare e, all'art. 36, qualifica espressamente come sanzione disciplinare la radiazione dall'albo, regolata specificamente dal successivo art. 38, impugnato nel presente giudizio.

In base ai precedenti di questa Corte, il Tribunale di Prato censura fondatamente la norma nella parte in cui stabilisce l'automatica radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali degli iscritti che abbiano riportato condanna penale per alcuni tipi di reato. Ed invero — come già rilevato nella sentenza n. 158 del 1990, che ha dichiarato illegittima una norma del tutto identica a quella oggetto del presente giudizio, relativa ai dottori commercialisti — l'automatismo della sanzione disciplinare è irragionevole, contrastando con il principio di proporzione, che è alla base della razionalità che informa il principio di eguaglianza. — Inoltre come è stato già affermato (sentenza n. 40 del 1990) — dopo la soppressione dell'istituto della destituzione di diritto nel campo del pubblico impiego risulterebbe contrario al principio di uguaglianza che tale tipo di sanzione rimanesse fermo soltanto per le libere professioni.

Risulta dunque violato, sotto entrambi i suddetti profili, l'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano riportato condanna penale per i reati indicati nel secondo comma dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 3

*Sentenza 18-21 gennaio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Contratto - Inadempimento del conduttore per omissione del pagamento del canone e degli oneri accessori - Possibilità di versare alla prima udienza l'importo dovuto e le spese liquidate dal giudice con esclusione della risoluzione del contratto di locazione - Indifferenza del tipo di procedura prescelta dal locatore per la sanatoria - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1997 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Salvatore Salemme ed altri e Pasquale Petrucci, iscritta al n. 871 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso per la risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che non aveva pagato numerose mensilità del canone ma intendeva sanare in giudizio la morosità, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1997 il pretore di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui prevede la possibilità di sanare in sede giudiziale la morosità, impedendo in tal modo la risoluzione del contratto, nel solo procedimento per convalida di sfratto e non anche nel giudizio ordinario di risoluzione per inadempimento.

La disposizione denunciata stabilisce, nel contesto della disciplina delle locazioni di immobili urbani, che la morosità del conduttore nel pagamento del canone e degli oneri accessori (previsti dall'art. 5 della stessa legge n. 392 del 1978 per la locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione) può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza, o in caso di comprovate con-

dizioni di difficoltà nel termine assegnato dal giudice, versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorati degli interessi legali e delle spese processuali liquidate dal giudice. Il pagamento esclude la risoluzione del contratto.

Il pretore di Napoli, aderendo all'interpretazione della Corte di cassazione, ritiene che la particolare sanatoria della morosità, prevista dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, trovi applicazione soltanto nel procedimento per convalida di sfratto (art. 658 cod. proc. civ.), mentre nell'ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, applicandosi la regola generale stabilita dall'art. 1453, terzo comma, cod. civ., il conduttore non potrebbe adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione. Essendo già stata dichiarata non fondata, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, analoga questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 2 del 1992), il giudice rimettente ritiene di proporre nuovi argomenti a sostegno del dubbio di legittimità costituzionale, prospettato ora con riferimento anche all'art. 24 della Costituzione.

L'art. 55 della legge n. 392 del 1978, consentendo al locatore inadempiente di sanare la morosità e di impedire così la risoluzione del contratto successivamente all'instaurazione del procedimento per convalida di sfratto, prevederebbe una deroga alla regola che esclude l'adempimento dell'obbligazione dalla data della domanda di risoluzione (art. 1453, terzo comma, cod. civ.). Tale deroga risponderebbe ad una scelta di politica legislativa diretta a favorire la continuità del rapporto di locazione, attribuendo al conduttore moroso nel pagamento del canone il potere sostanziale di impedire la risoluzione del contratto, pagando, alle condizioni previste, le somme dovute al locatore. Ne segue che sarebbe irragionevole la diversità di trattamento di conduttori che si trovano nella stessa condizione di inadempimento, in ragione di una scelta processuale effettuata non da chi ha il potere di impedire la risoluzione, ma da chi dovrebbe subire gli effetti dell'esercizio di tale potere. Né, ad avviso del giudice rimettente, permarrebbero le giustificazioni che in precedenza la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 2 del 1992) ha ravvisato nella disciplina processuale allora vigente: la cognizione piena, le maggiori garanzie e la dilatazione dei tempi processuali che differenziavano il procedimento ordinario di risoluzione per inadempimento rispetto a quello speciale di sfratto per morosità, caratterizzato dalla ristrettezza dei termini di chiamata in giudizio e dalla sommarietà della cognizione. La recente riforma del codice di procedura civile (legge 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni) avrebbe sostanzialmente eliminato le differenze tra procedimenti, ordinario e speciale, quanto ai termini per comparire; sarebbe anche venuta meno la diversità dei tempi processuali nel giudizio ordinario, essendo stato modellato il processo in materia di locazioni su quello del lavoro.

Il pretore di Napoli ritiene che la disciplina denunciata violerebbe anche l'art. 24 della Costituzione: essendo stato riconosciuto al conduttore moroso il potere sostanziale di impedire, effettuando il pagamento, la risoluzione del contratto di locazione, deve essere assicurata sul piano processuale la realizzazione di tale potere. La facoltà di avvalersi, nel processo, del potere di sanare la mora, non potrebbe essere limitata al solo procedimento per convalida ed essere esclusa nel giudizio ordinario, facendo così dipendere l'esercizio di un proprio potere sostanziale da scelte processuali altrui.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura ritiene che l'art. 55 della legge n. 392 del 1978 non avrebbe inteso derogare, per le locazioni, ai principi relativi alla risoluzione del contratto per inadempimento, giacché spetterebbe sempre alla parte adempiente scegliere tra la domanda di risoluzione e quella di adempimento. Sarebbe stata solo modificata la disciplina del particolare procedimento sommario per la convalida di sfratto per morosità. La intimazione dello sfratto verrebbe ad essere configurata come richiesta di adempimento e come minaccia di risoluzione in caso di persistenza dell'inadempimento. Difatti l'ordinanza di convalida presuppone la verifica, da parte del giudice, che non vi sia opposizione del conduttore e che persista la morosità. Se il conduttore versa in udienza quanto dovuto, mancherebbe la persistenza della morosità ed il procedimento non si convertirebbe in un ordinario giudizio di cognizione, diretto ad accertare l'importanza dell'inadempimento con la eventuale conseguenza della risoluzione del rapporto.

L'Avvocatura ritiene, comunque, che il legislatore, bilanciando l'interesse sociale legato alla disponibilità di una abitazione da parte del conduttore con la prestazione di una somma di denaro cui questi è tenuto, potrebbe discostarsi dai principi della disciplina comune dei contratti per disporre che il conduttore inadempiente possa adempiere anche dopo che è stata richiesta la risoluzione del contratto di locazione.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe l'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), che consente al conduttore che non ha adempiuto al pagamento del canone e degli oneri accessori (previsti per le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione dall'art. 5 della stessa legge) di versare alla prima udienza l'importo dovuto e le spese liquidate dal giudice, in tal modo escludendo la risoluzione del contratto di locazione. Il pretore di Napoli ritiene che la facoltà del conduttore di sanare in sede giudiziale la morosità operi solo nel procedimento sommario per convalida di sfratto e non nell'ordinario procedimento di risoluzione del contratto per inadempimento, nel quale, secondo la regola comune, dalla data della domanda di risoluzione il debitore inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione (art. 1453, terzo comma, cod. civ.).

Su questo presupposto interpretativo viene denunciata la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sarebbe ingiustificata la disparità di trattamento del conduttore che, trovandosi nella stessa situazione di morosità, potrebbe, con il pagamento di quanto dovuto, evitare la risoluzione del contratto in un caso e non nell'altro. Inoltre sarebbe leso il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, giacché la facoltà sostanziale di sanare la morosità, così escludendo la risoluzione del contratto, dipenderebbe dalle scelte processuali di chi dovrebbe subire gli effetti di tale facoltà.

2. — La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

2.1. — Il termine per il pagamento dei canoni scaduti, stabilito dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, consente al conduttore di sanare in giudizio la morosità che, per le locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione, costituisce inadempimento e motivo di risoluzione del contratto quando siano decorsi venti giorni dalla scadenza prevista per il pagamento del canone, ovvero quando l'importo degli oneri accessori non pagati superi quello di due mensilità del canone (art. 5 della stessa legge).

In tal modo il legislatore ha per un verso stabilito, con una valutazione legale tipica, l'importanza dell'inadempimento del conduttore idoneo a determinare la risoluzione del contratto (che non ammette clausole risolutive espresse con termini più gravosi per il conduttore); per altro verso ha temperato l'interesse del locatore a ricevere tempestivamente il corrispettivo per il godimento dell'immobile con l'interesse del conduttore a non essere privato dell'abitazione, consentendo a quest'ultimo di adempiere in sede giudiziale la sua obbligazione, per non più di tre volte nel corso della durata quadriennale del contratto, provvedendo al pagamento di quanto dovuto alla prima udienza o nel termine indicato dal giudice.

La previsione della facoltà di sanare la morosità in giudizio e la regolamentazione del termine per il pagamento dei canoni scaduti a tal fine previsto, comprese tra le disposizioni processuali della disciplina delle locazioni di immobili urbani, non menzionano in alcun modo, perché se ne possa dedurre che si riferiscano esclusivamente ad esso, il procedimento per convalida di sfratto.

Difatti l'art. 55 della legge n. 392 del 1978 fa testuale riferimento alla sede giudiziale ed alla prima udienza: elementi, questi, che non valgono a richiamare esclusivamente il procedimento sommario per convalida di sfratto e ad escludere l'ordinario giudizio di cognizione, nel quale sia chiesta la risoluzione del contratto di locazione che il pagamento all'udienza, nei termini previsti dalla stessa disposizione denunciata, vale ad escludere. Gli effetti del pagamento dei canoni scaduti nella sede giudiziale possono astrattamente prodursi sia nella procedura sommaria di sfratto per morosità che in quella ordinaria di risoluzione per inadempimento, rispondendo alla medesima finalità. Anche la disciplina delle modalità e dei termini del pagamento, prevista dalla disposizione denunciata, è egualmente compatibile con l'articolazione di entrambi i procedimenti.

È dunque possibile interpretare l'art. 55 della legge n. 392 del 1978 nel senso che la sanatoria in giudizio della morosità sia ammessa non solo nel procedimento per convalida di sfratto, come sostiene il giudice rimettente sulla base dell'orientamento prevalente della Corte di cassazione, ma anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per inadempimento, come ha ritenuto un diverso orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità e come sostiene larga parte della dottrina e della giurisprudenza di merito.

L'interpretazione che consente al debitore un efficace pagamento in sede giudiziale, tale da escludere la pronuncia di risoluzione del contratto, senza distinguere tra i diversi tipi di procedimento, supera i dubbi di legittimità costituzionale proposti dal giudice rimettente. Difatti la condizione del conduttore inadempiente che intenda avvalersi, nei termini previsti dalla stessa disposizione denunciata, della facoltà di sanare la morosità così escludendo la risoluzione del contratto, non muterebbe in alcun modo per effetto della procedura prescelta dal locatore.

Essendo possibile una interpretazione della disposizione che esclude il contrasto con i parametri indicati per la verifica della legittimità costituzionale, è doveroso preferire tale interpretazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

99C0052

N. 4

Sentenza 18-21 gennaio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste e telegrafi - Responsabilità dell'amministrazione per i servizi di bancoposta, servizi postali e telecomunicazioni - Risarcimento del danno determinato da grave ritardo nell'espletamento del servizio di vaglia telegrafico - Esclusione - Possibilità del risarcimento per il grave e colpevole ritardo - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6).

(Cost., artt. 2, 3 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero ALBERTO CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1997 dal tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra Vittorio Macchioni e il Mini-

stero delle poste e delle telecomunicazioni, pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1998, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso nei confronti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento di un vaglia telegrafico, che sarebbe stato recapitato diciassette giorni dopo la spedizione, con ordinanza emessa il 6 giugno 1997 il tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui esclude la responsabilità per il servizio postale di vaglia telegrafico e, in particolare, per l'ipotesi di grave ritardo nell'espletamento dello stesso servizio.

La disposizione denunciata stabilisce che l'amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge.

Avendo le Poste — italiane ente succeduto all'amministrazione delle poste, per effetto della trasformazione disposta dall'art. 6, comma 1, del d.-l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71 — eccepito che, indipendentemente dall'entità del ritardo, l'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 esclude ogni responsabilità, il tribunale di Roma, ritenendo di dover applicare questa norma, reputa che essa stabilisca una anacronistica situazione di privilegio e determini una ingiustificata disparità di trattamento. Lo stesso giudice ricorda che è stata già dichiarata la illegittimità costituzionale della stessa disposizione denunciata: sia nella parte in cui essa stabiliva che l'amministrazione non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28 dello stesso codice postale e delle telecomunicazioni, in caso di perdita o di manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato (sentenza n. 303 del 1988); sia nella parte in cui disponeva che il concessionario del servizio telefonico non è tenuto al risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa (sentenza n. 1104 del 1988) e per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati (sentenza n. 456 del 1994).

La questione si porrebbe, ora, in termini analoghi per il servizio postale di vaglia telegrafico. Anzi, la nuova qualificazione di ente pubblico economico del gestore del servizio postale accentuerebbe il carattere e l'impronta privatistica di tale servizio, che a maggior ragione sarebbe da ritenere inconciliabile con limitazioni di responsabilità non più giustificabili né logicamente sostenibili.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe la disciplina della responsabilità per il servizio postale di vaglia telegrafico. Il tribunale di Roma ritiene che l'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, stabilendo che l'amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti stabiliti dalla legge, escluda il risarcimento del danno determinato da grave ritardo nell'espletamento del servizio di vaglia telegrafico e sia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

2.1. — Nell'esaminare le disposizioni che limitano la responsabilità dell'amministrazione delle poste per danni cagionati agli utenti, la giurisprudenza costituzionale ha più volte considerato superata la concezione amministrativa del servizio postale, che consentiva di collegare le limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione. In presenza di un servizio organizzato e gestito in forma di impresa ed improntato a criteri di economicità, il rapporto con gli utenti assume carattere contrattuale e perde le connotazioni autoritative, venendo così progressivamente assimilato alla disciplina di diritto comune.

Nella regolamentazione della responsabilità per il danno causato agli utenti per inadempimenti inerenti ai servizi erogati, viene meno il rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti all'amministrazione, all'ente o alla società che li gestisce, mentre diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle caratteristiche proprie di ciascun servizio, che possono anche giustificare una disciplina speciale che, nel rispetto della ragionevolezza, limiti, senza escluderla del tutto, la responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute da chi for-

nisce i servizi. In base a questi criteri, per i servizi di bancoposta, che non si discostano per struttura e funzione dagli analoghi servizi propri dell'attività bancaria, si è ritenuta non giustificata l'esclusione generalizzata di qualsiasi responsabilità per il colpevole inadempimento da parte dell'amministrazione postale (sentenza n. 463 del 1997).

2.2. — Per quanto specificamente si riferisce alla disciplina della responsabilità per grave ritardo nell'espletamento del servizio di vaglia telegrafico, che è posta ad oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, il codice postale e delle telecomunicazioni (approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973) attribuisce rilievo all'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta: l'amministrazione è liberata da ogni responsabilità quando il pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle norme stabilite da tale regolamento (art. 102). È da intendere che il pagamento non riguardi solo la fase terminale del servizio, consistente nella materiale consegna del denaro al destinatario, ma comprenda anche la disciplina relativa a quanto sia preordinato a tale consegna, giacché il pagamento ad una persona e presso un ufficio designati dal mittente costituisce l'oggetto stesso del servizio di vaglia postale (art. 104 dello stesso codice postale). La responsabilità dell'Amministrazione è, dunque, esclusa quando siano osservate le norme che disciplinano il servizio, quali risultano dall'apposito regolamento e dalle istruzioni da esso richiamate.

Il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con il d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, stabilisce che i vaglia che dispongono i pagamenti per telegrafo (art. 28, comma 5) siano recapitati ai destinatari nei modi e nelle forme previsti dalle istruzioni (art. 48). Queste ultime, oltre che regolamentare le modalità di consegna al destinatario del telegramma-avviso (art. 80), prevedono anche i termini di consegna, i tempi e i mezzi di recapito (art. 121). Quando la mancata o ritardata consegna avvenga per cause imputabili all'amministrazione, i termini previsti dalle istruzioni, cui rinvia il regolamento, assumono rilievo ai fini non solo del rimborso delle tasse, ma anche della responsabilità dell'amministrazione, giacché se essa non rispetta le norme stabilite dal regolamento e dalle istruzioni non può essere liberata da responsabilità (art. 102 del codice postale).

La disposizione denunciata, nel contesto normativo nel quale si colloca, non esclude pertanto la responsabilità dell'Amministrazione postale per il grave e colpevole ritardo nell'espletamento del servizio di vaglia telegrafico. Essendo dunque possibile una interpretazione che supera il contrasto con i parametri indicati per la verifica della legittimità costituzionale, questa interpretazione deve essere preferita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 5

Sentenza 18-21 gennaio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Libere professioni - Praticanti avvocati - Maturazione dell'anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine - Ammissione all'esercizio del patrocinio per un periodo non superiore a sei anni davanti alle preture del distretto - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 202/1987 e 127/1985) - Insussistenza di deroga alla regola dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale - Non fondatezza.****(C.P.C., art. 82, terzo comma, come sostituito dall'art. 20, legge 21 novembre 1991, n. 374; legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 47; R.D.-L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8).****(Cost., artt. 3, 24, secondo comma e 33, quinto comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la G.V.P. s.r.l. e Luciano Costantini, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opponente aveva conferito la procura per la rappresentanza e difesa in giudizio ad un laureato in giurisprudenza iscritto nel registro dei praticanti avvocati ammesso ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto, il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 26 gennaio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace); dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374; dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore). Queste disposizioni, complessivamente considerate, renderebbero ammissibile, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente e che il giudice rimettente condivide, il patrocinio e la difesa, per tutte le cause di competenza del pretore, ad opera di un praticante avvocato abilitato dal competente ordine professionale.

Il pretore di Milano ritiene che consentire l'esercizio del patrocinio, per cause che possono presentare notevoli difficoltà tecniche, ai praticanti avvocati, i quali non hanno ancora superato l'esame di Stato prescritto per l'esercizio della professione, possa essere in contrasto con il diritto di difesa in giudizio (art. 24, secondo comma, Cost.), giacché non sarebbe assicurata una difesa tecnica adeguata alle conseguenze permanenti che possono deri-

vare alle parti, tanto più che il valore delle cause di competenza del pretore è stato decuplicato (art. 8 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni). Inoltre consentire tale rappresentanza e difesa in giudizio contrasterebbe con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, che prescrive, appunto, l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, e determinerebbe, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una irragionevole disparità nel trattamento di situazioni analoghe. Difatti nelle altre professioni, per il cui esercizio è egualmente prescritto il superamento di un esame di Stato, non si ammette che i praticanti, neppure temporaneamente e per questioni di minore importanza, possano svolgere autonomamente la relativa professione; inoltre situazioni analoghe verrebbero trattate in modo irragionevolmente diverso giacché, a seguito della prevista soppressione delle preture, alcune cause pendenti davanti al pretore verranno decise da tale giudice, davanti al quale saranno ammessi al patrocinio i praticanti avvocati, mentre altre saranno proseguite dinanzi al giudice unico, davanti al quale, secondo il giudice rimettente, tale patrocinio non sarà ammesso.

Il pretore di Milano richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto necessario un controllo di idoneità tecnica, quando la legge riserva l'esercizio di un'attività professionale a determinati soggetti iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali. Lo stesso giudice ricorda che è stata dichiarata la illegittimità costituzionale sia delle norme che ammettevano al patrocinio legale nei giudizi davanti al pretore soggetti per i quali non vi era un precedente controllo di idoneità tecnica, costituito dall'esame di Stato o da un equipollente di esso (sentenza n. 127 del 1985), sia delle norme che ammettevano al patrocinio legale dinanzi alle preture soggetti pur qualificati (notai o laureati in legge), per i quali tuttavia mancava un vaglio della specifica idoneità tecnica richiesta per la professione forense (sentenza n. 202 del 1987).

La questione di legittimità costituzionale è ritenuta rilevante per la definizione del procedimento pendente dinanzi al giudice rimettente, giacché dalla soluzione di essa dipenderebbe la validità della procura conferita al praticante avvocato e, di conseguenza, la eventuale irrevocabilità del decreto ingiuntivo per il quale è stata proposta opposizione.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Milano investe la norma che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo non superiore a sei anni, davanti alle preture del distretto.

Questa disciplina è dettata dall'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), quale risulta dal testo prima sostituito dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale) e poi modificato, solo per la durata del patrocinio consentito ai praticanti, dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale). La stessa disciplina sarebbe, ad avviso del giudice rimettente, tuttora vigente, non essendo stata abrogata né dall'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (che, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, stabilisce che anche davanti al pretore le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente), né dall'art. 47 della stessa legge (che, nel contesto della istituzione del giudice di pace, abroga norme incompatibili con la nuova disciplina), disposizioni, anche queste, denunciate dal giudice rimettente.

Il pretore di Milano ritiene che la norma che consente l'esercizio del patrocinio da parte dei praticanti avvocati sia in contrasto: *a*) con il diritto inviolabile di difesa in giudizio (art. 24, secondo comma, della Costituzione), che implica un'adeguata difesa tecnica; *b*) con la prescrizione di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (art. 33, quinto comma, della Costituzione); *c*) con il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), giacché per un verso sarebbe irragionevole la disparità di trattamento rispetto ad altre professioni, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in un albo professionale ed i cui praticanti non possono svolgere autonomamente la professione, sia pure per un tempo determinato e per questioni di minore importanza; per altro verso, a seguito della prevista soppressione delle preture, la disciplina della difesa e la sua adeguatezza sarebbero diverse per cause analoghe, essendo solo per alcune di esse ammesso il patrocinio dei praticanti a seconda che vengano attribuite alla cognizione di giudici diversi.

2. — La questione di legittimità costituzionale è da considerare riferita esclusivamente all'art. 8 dell'ordinamento della professione di avvocato (regio d.-l. n. 1578 del 1933), il solo che consente di ammettere alla rappresentanza e difesa in giudizio, a determinate condizioni, i praticanti avvocati, mentre invece le altre disposizioni denunciate non disciplinano tale situazione.

3. — La questione, così come è stata prospettata, non è fondata.

La legge può riservare agli iscritti in appositi albi l'esercizio di determinate professioni, che presuppongono una particolare capacità tecnica ed il cui esercizio richiede, per assicurare il corretto svolgimento dell'attività professionale, sia a garanzia della collettività che a protezione dei destinatari delle prestazioni, una specifica idoneità (sentenze n. 456 del 1993, n. 29 del 1990 e n. 77 del 1964). Per l'abilitazione all'esercizio professionale è prescritto un esame di Stato (art. 33, quinto comma, della Costituzione), che consente di verificare l'idoneità tecnica di chi, avendo i requisiti richiesti, intenda accedere alla professione ottenendo l'iscrizione nell'apposito albo. Il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato (sentenza n. 127 del 1985) quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione.

In base a questi criteri la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto priva di razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio davanti al pretore, senza limiti di tempo ed al di fuori di ogni esigenza apprezzabile, di persone diverse dagli avvocati e procuratori, non preventivamente sottoposte al controllo di idoneità tecnica costituito dall'esame di Stato o da un equipollente di esso. Si è così ritenuto di escludere che possano esercitare la professione forense, sia pure nei limiti di competenza del pretore, patrocinatori ed esercenti altre attività professionali, quale quella notarile, che, pur in possesso di un titolo culturale o di una qualifica professionale, mancano dell'indispensabile vaglio della specifica idoneità tecnica, che deve caratterizzare l'attività professionale forense (sentenze n. 202 del 1987 e n. 127 del 1985).

4. — La disposizione denunciata consente di ammettere i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica professionale ed hanno frequentato per un anno lo studio di un avvocato, ad esercitare per non più di sei anni il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l'ordine degli avvocati nel cui registro essi sono iscritti. L'ammissione al patrocinio, per un tempo determinato e per questioni di limitata competenza, si inserisce nel sistema della pratica forense, che deve essere lodevolmente e proficuamente esercitata per almeno due anni consecutivi, per partecipare agli appositi esami, superati i quali è possibile conseguire l'iscrizione nell'albo professionale.

La pratica deve essere svolta presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato; ma, dopo un anno, può essere anche svolta al di fuori dello studio, esercitando, appunto, il patrocinio davanti alle preture e trattando un determinato numero di questioni (art. 8 del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101).

Il dubbio di legittimità costituzionale proposto dal pretore di Milano non investe la durata dell'esercizio del patrocinio da parte del praticante, ma riguarda esclusivamente la possibilità che tale patrocinio possa, per un tempo determinato, aver luogo.

La disciplina della pratica forense prevede che essa «comporti sempre il compimento delle attività proprie della professione», che comprendono la predisposizione e redazione di atti processuali (art. 2 e 6 del d.P.R. n. 101 del 1990), giacché il compimento di tali atti costituisce un elemento della formazione professionale. Ciò che inizialmente per almeno un anno avviene sotto il controllo e con la responsabilità di un avvocato. Solo dopo questo primo periodo di tirocinio, la pratica, con il compimento degli atti propri della professione che essa comporta, può essere continuata mediante l'autonoma trattazione di almeno venticinque procedimenti all'anno (art. 8 del d.P.R. n. 101 del 1990). È da ritenere che la temporanea e limitata ammissione al patrocinio che tale pratica comporta presupponga una previa verifica e valutazione, da parte dello stesso ordine professionale, del tirocinio già svolto (artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 101 del 1990).

Questo sistema non configura una deroga alla regola dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, giacché consente una attività, soggetta al controllo dell'ordine professionale, compresa nell'ambito della pratica forense e che si giustifica nei limiti in cui essa sia preordinata agli esami di abilitazione; sicché in ogni caso deve essere disposta la cancellazione dall'apposito registro, se gli esami non vengano superati nel termine previsto.

Non è dunque violato l'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Né è leso il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), giacché la parte che conferisce il mandato ad un praticante avvocato, si avvale della difesa tecnica di un soggetto che, sulla base di determinati requisiti, è stato, sia pure temporaneamente, ammesso al patrocinio. Infine la configurazione del patrocinio, per un tempo determinato e per questioni di limitata competenza, come elemento della pratica professionale forense, esclude la denunciata violazione del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.). Non può, difatti, essere effettuato utilmente il raffronto con le discipline di altre professioni, peraltro neppure specificate nell'ordinanza di rimessione, prendendo in esame uno solo degli elementi che caratterizzano le attività preordinate all'accesso alla professione. Né, infine, hanno alcun fondamento le situazioni denunciate in relazione al patrocinio dei praticanti avvocati dinanzi al giudice unico, patrocinio al quale essi continueranno ad essere ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza attribuiti alla competenza del pretore (art. 246 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

99C0054

N. 6

Sentenza 18-21 gennaio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoratori licenziati per cessazione di attività aziendale - Indennità di mobilità - Spettanza anche a soggetti non iscritti nelle liste di mobilità che posseggano i relativi requisiti - Mancata previsione - Riferimento alla sentenza n. 413/1995 - Assicurazione ai lavoratori di una via di accesso diretto alle liste con il conseguimento dello status derivante dall'iscrizione e relativa percezione dell'indennità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, commi 4 e 9, e artt. 6, comma 1, e 7, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, commi 4 e 9, 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1996 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Cotardo Tiziana ed altre e la ditta LUEL ed altre, iscritta al n. 1203 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1.1. — Il pretore di Lecce — nel corso di un giudizio in cui i lavoratori licenziati per cessazione di attività aziendale avevano richiesto che venisse accertato il loro diritto ad essere collocati in mobilità — sollevò, con ordinanza del 18 maggio 1994, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'indennità in argomento possa spettare anche a soggetti non iscritti nelle liste di mobilità che posseggano i relativi requisiti.

Con sentenza n. 413 del 1995, questa Corte dichiarò non fondata la questione, osservando che il diritto all'indennità costituisce una tra le molteplici conseguenze dell'iscrizione nelle liste, e aggiungendo che non poteva esaminare, «in quanto eccedente rispetto al *thema decidendum* devoluto alla Corte stessa», «la conformità, o meno, a Costituzione della disciplina (non già del presupposto dell'indennità di mobilità ma) della stessa iscrizione nelle liste suddette (art. 4)».

1.2. — Lo stesso giudice, con ordinanza emessa il 3 febbraio 1996 nel corso del medesimo processo — dopo aver ricordato che il datore di lavoro ha verbalmente proceduto al licenziamento di tutti i dipendenti per cessazione di attività — ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, commi 4 e 9, in combinato disposto con gli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, della già citata legge n. 223 del 1991, nella parte in cui riserva soltanto al datore di lavoro e non anche, in alternativa, ai lavoratori licenziati per cessazione di attività «l'iniziativa o il compimento degli atti indispensabili» per l'iscrizione nelle liste di mobilità da compilarsi a cura dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Osserva il rimettente come, in caso di cessazione dell'attività aziendale, la procedura di mobilità trovi applicazione soltanto per la parte compatibile, in particolare quella che tende ad assicurare ai lavoratori la tutela previdenziale e sociale. In tale ipotesi i motivi della decisione imprenditoriale di cessare l'attività risultano insindacabili da parte del giudice, né sarebbe possibile l'effettiva reintegrazione del lavoratore ove fosse accertata l'invalidità o l'inefficacia del recesso. L'inesistenza o il mancato perfezionamento degli adempimenti, sia pure soltanto formali, cui il datore di lavoro è tenuto nella procedura in questione, determina la mancata iscrizione dei lavoratori nelle liste e, quindi, l'impossibilità di acquisire quello *status* che è condizione, tra l'altro, della percezione dell'indennità, anche se gli stessi siano in possesso dei requisiti di anzianità aziendale previsti dall'art. 16, comma 1, della legge.

D'altra parte — aggiunge il rimettente — non sarebbe possibile alcuna indagine circa la legittimità del comportamento del soggetto pubblico, al fine di richiedere al giudice ordinario l'accertamento incidentale dell'illegittimità della mancata iscrizione, atteso che quest'ultima è stata rifiutata per il difetto del presupposto, cioè per le mancate comunicazioni facenti carico al soggetto privato.

Ma — sempre secondo il rimettente — non sembra ragionevole condizionare l'iscrizione, produttiva di effetti previdenziali e sociali, alla sola iniziativa del datore di lavoro, estraneo ai rapporti che dall'iscrizione stessa conseguono e, in ipotesi, indifferente ai riflessi economici negativi della propria condotta. E ciò anche alla stregua dei principi generali, secondo cui un diritto non può essere condizionato dal comportamento di altro soggetto, che non sia giustificato da seri e apprezzabili motivi ma sia invece solo conseguente a una scelta arbitraria.

La prospettazione, secondo quanto precisa il pretore di Lecce, non riguarda più dunque la mancata corresponsione dell'indennità di mobilità ai non iscritti alle liste che pure ne avrebbero avuto diritto, bensì («prendendo atto dei rilievi mossi dalla Corte costituzionale») l'irragionevolezza e il contrasto con il principio di eguaglianza, correlato con l'art. 38 della Costituzione, espresso dall'impossibilità di essere iscritti nelle liste di mobilità per lavoratori, i quali pur posseggono i relativi requisiti.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per irrilevanza, in quanto le parti ricorrenti nel giudizio *a quo* si sarebbero limitate a richiedere la condanna al pagamento dell'indennità di mobilità. Nel merito, l'autorità intervenuta rileva come dal tenore dell'impugnato art. 4 non sia ricavabile alcuno dei vizi di legittimità costituzionale prospettati dal rimettente.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 4 e 9, in combinato disposto con gli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. A parere del rimettente, la denunciata normativa — che descrive gli adempimenti imposti al datore di lavoro per l'iscrizione dei dipendenti nelle liste di mobilità, subordinando ad essa l'erogazione della relativa indennità — contrasta con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui condiziona la procedura d'iscrizione esclusivamente al comportamento del datore di lavoro senza prevedere, in alternativa, che «l'iniziativa o il compimento» degli atti necessari — nell'inerzia del soggetto tenuto ad attivarsi — spetti ai lavoratori interessati, in caso di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività.

Secondo il rimettente, è irragionevole subordinare l'iscrizione (e la prestazione conseguente) al comportamento (in ipotesi arbitrario) di un terzo estraneo al rapporto previdenziale e sostanzialmente indifferente agli effetti negativi dell'omessa iscrizione. Effetti, che verrebbero a prodursi a carico dei lavoratori in conseguenza della condotta omissiva del loro datore di lavoro, con disparità di trattamento rispetto ai casi in cui quest'ultimo abbia invece provveduto al compimento di una serie di atti formali, e con violazione anche del diritto protetto dall'art. 38 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata, nei sensi di cui appresso.

2.1. — Giova rammentare che nel corso del medesimo giudizio *a quo* il pretore di Lecce ebbe già a sollevare questione di legittimità costituzionale — parimenti in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione — dell'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1991, con riguardo alla mancata corresponsione dell'indennità di mobilità ai lavoratori, che pure ne avrebbero avuto diritto, non iscritti nelle liste a causa della condotta omissiva del datore di lavoro.

Con sentenza n. 413 del 1995 questa Corte dichiarò non fondata tale questione, osservando come il diritto alla percezione dell'indennità non rappresenti che una tra le molteplici conseguenze di quello *status* che i lavoratori acquisiscono con l'iscrizione nelle liste di mobilità. In tale momento si radica, difatti, «un complesso di rapporti interconnessi, dei quali quello avente ad oggetto l'erogazione dell'indennità di mobilità costituisce il principale ma non l'unico», che non è quindi possibile enucleare prescindendo dall'iscrizione nelle liste stesse.

L'odierna prospettazione concerne appunto quest'ultimo aspetto, nella centralità così posta in luce da quella sentenza rispetto al complessivo impianto della denunciata legge. Le affermazioni allora fatte vanno dunque assunte a premessa del presente scrutinio di costituzionalità, particolarmente là dove si rileva l'inadeguatezza della tutela risarcitoria, segnatamente nel caso di cessazione dell'attività aziendale, e si sottolinea la dimensione procedimentale in cui si colloca l'iscrizione nelle liste.

2.2. — Tanto precisato, osserva la Corte che, per effetto del rinvio operato dall'art. 24, comma 2, della legge n. 223 del 1991, le norme in materia di mobilità si applicano anche in caso di licenziamento collettivo per cessazione di attività, avuto riguardo al solo requisito dimensionale delle imprese (prescindendo, dunque, dall'avvenuta ammissione delle stesse al trattamento straordinario d'integrazione salariale). Come risulta evidente dal testo normativo, l'estensione alle imprese che «intendono cessare l'attività» è frutto di un'assimilazione logica alle ipotesi di licenziamento collettivo per «riduzione o trasformazione di attività o di lavoro», contemplate nel precedente comma. Anche la cessazione dell'attività, in altri termini, si vuole inserita in quella complessa concertazione attraverso cui la normativa sulla mobilità tende a ridurre le conseguenze della crisi o della ristrutturazione dell'impresa sull'occupazione.

Con tale forma di tutela si comprende e si giustifica in quanto la messa in mobilità viene a coniugarsi con gli ulteriori meccanismi predisposti per la ricollocazione dei lavoratori. Ma essa assurge ad espressione di un principio generale, che non può non valere anche quando ci si trovi in presenza della mera soppressione dell'impresa operata al di fuori d'ogni procedura: come appunto messo in risalto dalla succitata sentenza, la sola sanzione dell'inefficacia del recesso *ex art.* 5, comma 3 (con la tutela giurisdizionale che ne consegue), non può considerarsi appagante ai fini della tutela dei lavoratori.

2.3. — Per altro verso è evidente che la comunicazione di avvio della procedura, così come regolata dai commi 1 e 2 dell'art. 4, e la trasmissione degli elenchi di cui al comma 9 — sanzionata, quest'ultima, con l'inefficacia se eseguita senza l'osservanza dei modi e termini stabiliti — costituiscono atti non surrogabili dall'intervento dei lavoratori. La presenza di questi ultimi nella complessa procedura — quale risulta dalle indicate norme,

coinvolgente una pluralità di soggetti, privati e pubblici — non può che esprimersi attraverso le organizzazioni sindacali, portatrici della dimensione collettiva degli interessi in gioco e di una visione d'insieme del mercato del lavoro (cfr.: sentenza n. 268 del 1994).

Tuttavia va osservato che il legislatore, successivamente alla legge n. 223 del 1991, ha previsto un'ipotesi d'iscrizione nelle liste, originata esclusivamente dall'iniziativa del lavoratore interessato. Infatti l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236, consente ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nella disciplina della mobilità, licenziati «per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro», di richiedere l'iscrizione alla sezione circoscrizionale per l'impiego entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento.

La norma, in quanto dettata anche per i licenziamenti individuali, conferisce a tale sezione il potere di verificare la corrispondenza dei motivi del recesso a quelli dichiarati dal datore di lavoro, e proprio in relazione al difetto dei requisiti di legittimità del licenziamento esclude il diritto all'indennità di mobilità. Ma essa — siccome espressiva, per le considerazioni sopra svolte, di un ampliamento della tutela dei lavoratori — va letta nel senso, costituzionalmente adeguato, di consentire a quanti siano rimasti privi del posto di lavoro in conseguenza del mero comportamento datoriale che ha posto fine all'attività, di inoltrare la richiesta d'iscrizione nelle liste; restando poi a carico dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione l'ulteriore controllo circa l'esistenza degli eventuali presupposti oggettivi e soggettivi necessari per la corresponsione dell'indennità. Il denunciato art. 6 della legge n. 223 del 1991 demanda infatti a tale ufficio l'attività di raccolta delle informazioni concernenti la specifica professionalità dei lavoratori, a seguito di un'analisi tecnica compiuta dall'agenzia per l'impiego, al fine di un corretto inserimento nella lista, tale da consentire un'appropriata ricollocazione nel mercato del lavoro.

Poiché la natura collettiva del licenziamento è insita nel fatto stesso della cessazione totale e definitiva dell'attività aziendale, appare del tutto logico che l'ufficio regionale — non dovendo verificare il carattere del licenziamento — debba estendere la sua istruttoria al riscontro dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi che danno titolo alla percezione dell'indennità allorché, come nel caso di cui al giudizio *a quo* sia mancata la disponibilità di questi dati quale esito della procedura tipica, attivata e condotta dall'imprenditore (il quale, oltretutto, non ha neppure formalizzato i licenziamenti).

2.4. — L'estensione — imposta dalla logica, prima ancora che costituzionalmente necessaria — della possibilità offerta dall'art. 4 del decreto-legge n. 148 del 1993 a tutte le ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività, consente così di acquisire a posteriori gli elementi su cui si fonda il diritto all'indennità, stante che, nel caso di accertamento positivo, la commissione per l'impiego, in ragione del carattere tecnico e quindi vincolato del controllo che le è demandato — come esattamente sottolinea il giudice *a quo*, e come risulta confermato dalla stessa prassi amministrativa — è tenuta all'approvazione della lista.

D'altra parte, codesto meccanismo, introdotto come misura temporanea, è stato prorogato prima dall'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608; poi fino al 31 dicembre 1998 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 20 marzo 1998, n. 52; e da ultimo «fino alla riforma degli ammortizzatori sociali», con la modifica apportata a tale norma dall'art. 81, comma 2, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Col venir meno del suo carattere transitorio, il meccanismo è dunque da considerarsi ormai un consolidato complemento delle disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, là dove assicura ai lavoratori una via di accesso diretto alle liste e, pur nella imperfezione del generale ordito normativo, rende possibile il conseguimento dello *status* derivante dall'iscrizione, con le connesse agevolazioni del collocamento nonché, se ne sussistano i requisiti, della percezione di un'indennità.

2.5. — Accogliendo, fra le possibili interpretazioni del sistema normativo in esame, quella adeguatrice alla Costituzione sopra delineata, vengono meno i dubbi di costituzionalità prospettati dal pretore di Lecce senza prendere in considerazione la succitata norma della legge n. 236 del 1993, che del sistema stesso fa parte integrante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 4 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), in combinato disposto con gli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge stessa, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Lecce, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

99C0055

N. 7

Sentenza 18-21 gennaio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - Assoggettamento di quanto disposto in atti dell'autorità giudiziaria - Riferimento alle sentenze della Corte numeri 100/1964, 45/1963 e 157/1969 - Assicurazione alle parti dei mezzi di difesa nelle sedi competenti contro eventuali illegittime tassazioni - Non fondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21 riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

(Cost., artt. 76, 77, 24 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1997 dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sul ricorso proposto dall'ufficio del registro di Milano contro Fadini Mario, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto in fatto

1. — L'ufficio del registro atti giudiziari e ammende di Milano, con avviso notificato il 5 dicembre 1985, liquidava l'imposta di registro sulla sentenza resa dal tribunale di Milano nella causa tra Mario Fadini e Angelo Invernizzi, con la quale il primo era stato condannato al pagamento, a favore del secondo, della somma di lire 110 milioni. L'imposta era applicata, oltre che sull'importo oggetto della condanna e sui relativi interessi, sull'enunciazione — contenuta, secondo l'ufficio, nella sentenza — di un mutuo di lire 40 milioni e di un riconoscimento di debito per oltre 187 milioni di lire.

Contro il suddetto avviso Mario Fadini ricorreva alla commissione tributaria di primo grado di Milano, la quale accoglieva parzialmente il ricorso. Nell'ambito del giudizio d'appello avverso tale ultima decisione, promosso dall'ufficio del registro, la commissione tributaria regionale della Lombardia ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell'autorità giudiziaria, per contrasto con gli artt. 76, 77, 24 e 53 della Costituzione.

2. — Secondo il giudice *a quo* l'applicazione della cosiddetta imposta «di titolo» alle enunciazioni dei rapporti giuridici contenute nei provvedimenti giudiziari sarebbe contraria ai principi contenuti nella legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) sulla base della quale è stato emanato il d.P.R. n. 634 del 1972, poi trasfuso nel testo unico approvato con d.P.R. n. 131 del 1986 che prescriveva, in materia di imposta di registro, di «eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi» (art. 7, secondo comma, n. 7).

Infatti, sottoporre ad imposta le enunciazioni contenute negli atti giudiziari significherebbe rendere onerose le allegazioni e produzioni difensive, in quanto le enunciazioni tassate traggono origine da tali difese. Verrebbe, dunque, prevista un'imposta sugli strumenti difensivi utilizzati dalle parti, in aggiunta a quella sull'esito del giudizio. Ciò costituirebbe, se non un deterrente alle allegazioni, certamente un ostacolo oggettivo, che la legge delega imponeva di rimuovere.

L'imposta sulle enunciazioni violerebbe, inoltre, l'art. 24 della Costituzione: essa verrebbe a dipendere, in buona sostanza, dalla motivazione dei provvedimenti giudiziari, in quanto sarebbe sufficiente che il giudice si dilunghi o meno nella parte motiva per provocare effetti fiscali diversi, con la possibilità addirittura che un difetto di motivazione — ossia un motivo di impugnazione della sentenza — venga a costituire un vantaggio fiscale, mentre la completezza della motivazione accrescerebbe l'onerosità della pronuncia, alterando e distorcendo sia la libera esplicazione dei diritti difensivi delle parti, sia le modalità di adempimento dell'obbligo di motivare i provvedimenti giudiziari.

Infine, sarebbe violato l'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta di registro sugli atti soggetti obbligatoriamente a registrazione verrebbe, nel caso di rapporti giuridici enunciati nelle pronunce giudiziarie, a perdere la necessaria relazione di attualità temporale tra il verificarsi del presupposto dell'imposta e l'imposizione stessa. Verrebbero, infatti, assoggettate a prelievo (per di più con aliquote attuali) manifestazioni indirette di una capacità contributiva che può essere anche remota nel tempo; e ciò anche se tra la disposizione enunciata e la registrazione dell'atto che la enuncia siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per la decadenza dell'azione di accertamento e riscossione dell'imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

3. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità (pur senza motivare tale richiesta) o comunque l'infondatezza della questione.

Riguardo alla violazione della legge delega — che prescriveva di rimuovere ogni ostacolo al diritto di agire in giudizio — la difesa erariale afferma che costituisce un impedimento di tal genere non qualsiasi onere che faccia carico a chi agisce o resiste in giudizio, ma soltanto un vero e proprio ostacolo frapposto alla valida instaurazione del rapporto processuale ed al riconoscimento del diritto o dell'interesse legittimo fatto valere in giudizio.

Quello che impropriamente la commissione tributaria ritiene sia un impedimento alle allegazioni difensive è invece, per l'Avvocatura dello Stato, la legittima conseguenza del comportamento tenuto dalle parti, le quali possono produrre o enunciare in giudizio anche atti che dovevano essere registrati in termine fisso, senza che ciò comporti alcuna limitazione o alcuna sanzione di carattere processuale. Ma la legge, ovviamente, non può mancare di trarre le conseguenze dal comportamento tenuto dalle parti — che, in ordine alla registrazione, è illegittimo — e impone la tassazione, con le sanzioni per il ritardo nella registrazione.

Inoltre, dato che le spese di registrazione degli atti enunciati — al pari di quelle di registrazione della sentenza — seguono la regola della soccombenza, esse fanno carico alla parte che ha ingiustamente promosso il giu-

dizio o che ha ingiustamente costretto l'altra parte a promuoverlo: anche se, per ipotesi, si affermasse che costituiscono un ostacolo all'esercizio del diritto di difesa, tale ostacolo non varrebbe per la parte che ha rispettato la legge e che è uscita vittoriosa dal giudizio.

Riguardo alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato richiama le considerazioni appena fatte, che escludono, a suo avviso, che possa configurarsi alcuna remora all'azione in giudizio.

In relazione all'ulteriore profilo denunciato dall'ordinanza di rimessione, la possibilità che la tassazione degli atti enunciati possa finire per dipendere dalla minore o maggiore ampiezza della motivazione sarebbe esclusa dal fatto che il nostro ordinamento processuale civile è informato ai principi generali della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sicché sono le parti che decidono di introdurre o meno nel giudizio le domande e i fatti che le sostengono, mentre il giudice è vincolato ad esse ed ai loro presupposti di fatto.

Quanto infine alla violazione del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione, l'Avvocatura rileva come la stessa Commissione tributaria rimettente non neghi che la stipulazione di un atto possa costituire un legittimo indice di capacità contributiva, per cui il dubbio di costituzionalità riguarda soltanto la possibilità che si colpisca una capacità non più attuale.

Tale dubbio non avrebbe, però, ragione di sussistere perché l'enunciazione tassabile riguarda esclusivamente la parte dell'atto enunciato non ancora eseguita (art. 21, comma terzo, del d.P.R. n. 634 del 1972). L'imposta colpirebbe dunque, per definizione, solo le disposizioni dell'atto enunciato che debbono ancora produrre effetti e che attongono ad una capacità contributiva tuttora in atto.

Considerato in diritto

1. — La commissione tributaria regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell'autorità giudiziaria, per contrasto con gli artt. 76, 77, 24 e 53 della Costituzione.

2. — La questione è infondata.

In materia questa Corte costituzionale è più volte intervenuta, soprattutto prima della riforma tributaria del 1972, enunciando principi che meritano di essere ripresi e sviluppati.

Riguardo ai rapporti fra diritto di azione (o di resistenza in giudizio) ed oneri fiscali, è stato affermato che «la Costituzione non garantisce a tutti l'esercizio gratuito della tutela giurisdizionale e non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo, sia che configurino vere e proprie tasse giudiziarie, sia che abbiano riguardo all'uso di documenti necessari alla pronuncia finale dei giudici» (sentenze n. 45 del 1963 e n. 157 del 1969). Così la determinazione di concrete modalità di esercizio della tutela giudiziaria non lede la garanzia apprestata dall'art. 24, comma primo, della Costituzione, ove non comporti l'impossibilità, o comunque gravi difficoltà, nella esplicazione del diritto. D'altronde l'interesse alla riscossione dei tributi è protetto dalla Costituzione, all'art. 53, sullo stesso piano di ogni diritto individuale.

Sono stati pertanto dichiarati illegittimi soltanto quegli istituti o quelle modalità di applicazione delle varie imposte che, per natura o per misura, rendevano sostanzialmente impossibile o eccessivamente gravoso lo svolgimento delle attività processuali, come gli artt. 77-80 del regio decreto n. 3270 del 1923, nella parte in cui disponevano che le persone ivi indicate non potessero agire in giudizio senza aver dato prova dell'avvenuto pagamento delle imposte di successione (sentenza n. 100 del 1964).

Riguardo, in particolare, all'utilizzazione in giudizio di atti non registrati, quelle remote sentenze non accoglievano le censure mosse al regio decreto n. 3269 del 1923, nonostante che — al contrario della normativa vigente, impugnata nel presente giudizio — quella disciplina ne impedisse la stessa produzione. Ciò perché il divieto operava «non sull'azione, ma sulla disponibilità dei mezzi probatori»; invero — si osservava — «non ottemperando all'obbligo di registrazione, la parte dispone della funzione probatoria o documentale che la scrittura è chiamata a svolgere, sulla base di una valutazione di convenienza». D'altronde, sarebbe stato irrazionale permettere alla parte di trarre vantaggio dalla sua situazione di inadempimento, «consentendole di continuare a sottrarsi ad obblighi fiscali il cui presupposto si è comunque verificato prima dell'inizio del giudizio» (sentenze n. 45 del 1963 e n. 157 del 1969).

3. — Diversamente dalla normativa previgente, il d.P.R. n. 634 del 1972, trasfuso nel testo unico n. 131 del 1986, consente alle parti — anche se esse, è il caso di sottolineare, abbiano violato la legge tributaria e non abbiano provveduto alla registrazione di atti che vi erano soggetti — di allegarli o enunciarli ugualmente negli atti

processuali, né vieta al giudice di porli alla base della propria decisione (art. 63, comma terzo, del d.P.R. n. 634 del 1972, trasfuso, con modificazioni, nell'art. 65, comma 6, del d.P.R. n. 131 del 1986). Tuttavia, tali atti devono essere poi inviati all'ufficio del registro, per essere sottoposti alla tassazione ed all'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione.

La commissione tributaria regionale della Lombardia ritiene che la suddetta disciplina contrasti con la legge delega n. 825 del 1971, violando gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Tale assunto è infondato, dal momento che la tassazione si riferisce non a qualunque generica menzione, in un provvedimento giudiziario, di un atto, ma alla enunciazione degli atti posti dal giudice alla base della propria decisione, come precisato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In tal caso, nel dovere di regolarizzare fiscalmente questi atti determinanti per la pronuncia non si ravvisa alcun ostacolo «al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi», ostacolo che la legge delega imponeva di rimuovere.

Nel valutare la conformità ad essa del decreto delegato, occorre poi considerare la *ratio* della delega, ossia le ragioni e le finalità che hanno ispirato il legislatore delegante (come richiede la giurisprudenza di questa Corte: si veda, per tutte, la sentenza n. 141 del 1993). Quest'ultimo, nel caso in esame, aveva certo presente il dibattito sul divieto di allegare o enunciare in giudizio atti che non fossero stati registrati: deve, quindi, ritenersi che il suo scopo sia stato proprio quello di eliminare tale divieto, mentre non si rinviene una precisa volontà di esentare dall'imposta di registro né gli atti giudiziari, né quelli in essi enunciati.

4. — La norma impugnata non viola nemmeno l'ulteriore parametro dell'art. 24 della Costituzione.

Secondo il giudice *a quo* sottoporre ad imposta le enunciazioni contenute negli atti giudiziari significherebbe rendere onerose le allegazioni e produzioni difensive, e quindi incidere in pieno sul diritto di difesa. L'imposta di cui si tratta verrebbe inoltre a dipendere, «in buona sostanza», dalla motivazione dei provvedimenti giudiziari, in quanto sarebbe sufficiente che il giudice si dilungasse o meno «nella parte motiva per provocare effetti fiscali diversi», con la possibilità addirittura che un difetto di motivazione — ossia un motivo di impugnazione della sentenza — «potrebbe costituire un vantaggio fiscale, mentre l'onerosità sarebbe destinata ad accrescersi quanto più ampia e completa (o addirittura sovrabbondante) fosse la motivazione».

Anche tali censure sono prive di fondamento.

Infatti, se l'atto enunciato (e per questo motivo tassato) era soggetto ad imposta in termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso dovere fiscale; nonostante ciò, la legge, come si è rilevato, consente loro di allegarlo o enunciarlo ugualmente ed al giudice di porlo alla base della propria decisione. Tale garanzia, peraltro, non può comportare la trasformazione in lecito di un comportamento illecito: per questo il legislatore delegato ha disposto che l'atto sia inviato all'ufficio del registro, per essere sottoposto alla tassazione ed all'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione.

Se, invece, il provvedimento enunciato è soggetto a tassazione in caso d'uso, è proprio la sua allegazione in giudizio che, rappresentandone una forma d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro. D'altra parte, si è già sottolineato che, per essere conforme alla Costituzione, la normativa va interpretata nel senso che deve essere tassato non qualunque atto la cui esistenza sia stata genericamente segnalata dalle parti, ma soltanto quei provvedimenti posti dal giudice alla base della propria decisione; sicché non rilevano in alcun modo la mera segnalazione dell'atto, né l'ampiezza della motivazione della sentenza.

E contro le eventuali illegittime tassazioni permangono comunque alle parti i mezzi di difesa nelle sedi competenti.

5. — Infine, non sussiste la violazione del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo dell'assenza di attualità della suddetta capacità.

In proposito, questa Corte ha precisato che tale principio ha carattere oggettivo, perché si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non già a situazioni concrete del contribuente (cfr. le sentenze n. 14 del 1995 e n. 315 del 1994). In questo caso l'indice di capacità contributiva assunto dal legislatore consiste nel fatto del compimento di determinati atti giuridici; e l'obbligo tributario, volta a volta, consegue immediatamente a tale compimento, ovvero è afferente al momento dell'eventuale utilizzo dell'atto stesso.

La stessa norma impugnata chiarisce che è sottoposta a tassazione la sola parte dell'atto enunciato non ancora eseguita, cioè quella su cui verte il rapporto giuridico controverso (art. 21, comma terzo, del d.P.R. n. 634 del 1972). L'imposta colpisce, dunque, soltanto le disposizioni dell'atto enunciato che vengono ancora utilizzate.

Ciò vale, ovviamente, nell'ipotesi di atti soggetti a registrazione in caso d'uso. Per quelli che dovevano essere registrati in termine fisso vale, invece, la considerazione, già formulata, che chi li allega o li enuncia in giudizio è inadempiente agli obblighi fiscali e non può quindi lamentarsi di una supposta inattualità o gravosità del carico tributario, riversando sul fisco la colpa per il proprio illegittimo comportamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 24 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con ordinanza del 6 marzo 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

99C0056

N. 8

Ordinanza 18-21 gennaio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Processo tributario - Pregiudizialità - Sospensione - Adeguamento delle norme relative a quelle del processo civile - Riferimento alla sentenza della Corte n. 182/1996 - Esigenze di un'agevole definizione dei procedimenti pendenti - Manifesta infondatezza.

(Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Bari sul ricorso proposto dall'ufficio IVA di Bari contro Zeta Emme s.r.l., iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Bari, con ordinanza del 9 dicembre 1997 ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), per violazione dei principi e criteri direttivi fissati nell'art. 30, comma 1, lettera g), della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);

che, a parere della rimettente, la norma denunciata, nell'escludere dalle ipotesi di sospensione necessaria del processo tributario quella in cui la decisione della causa dipenda dalla definizione di altra controversia pendente dinanzi allo stesso o ad altro giudice, violerebbe il criterio direttivo di cui al citato art. 30, comma 1, lettera g), della legge n. 413 del 1991, che sancisce l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile nel quale la sospensione necessaria per pregiudizialità sarebbe invece prevista dall'art. 295 del codice di procedura civile;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della questione prospettata.

Considerato che, come più volte affermato da questa Corte, la determinazione dei «principi e criteri direttivi», richiesti dall'art. 76 della Costituzione per una valida delegazione legislativa, non può eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio della delega (sentenze n. 198 del 1998, n. 362 del 1995, n. 158 del 1985, n. 56 del 1971, ordinanze n. 21 del 1988, n. 321 del 1987);

che i principi e criteri direttivi se servono, da un lato, a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare nella fisiologica attività di «riempimento» che lega i due livelli normativi (sentenze n. 198 del 1998, n. 362 del 1995, n. 158 del 1985, n. 56 del 1971, ordinanze n. 21 del 1988, n. 321 del 1987);

che il criterio direttivo di carattere generale, dettato dal legislatore delegante nell'art. 30, comma 1, lettera g), è quello dell'adeguamento, e non dell'uniformità, delle norme del processo tributario a quelle del processo civile;

che ulteriore criterio direttivo, di carattere specifico, è quello della sollecita definizione del processo tributario previsto dal citato art. 30, comma 1, lettera g), numero 3, per l'ipotesi di sospensione, interruzione ed estinzione del processo;

che, con riferimento alla disciplina della sospensione nel processo tributario, questa Corte ha affermato che «il legislatore, limitando i casi di sospensione del processo, ha inteso rendere più rapida e agevole la definizione del processo tributario oberato di una rilevante mole di contenzioso», sicché le commissioni tributarie possono decidere, *incidenter tantum* ogni questione pregiudiziale alle controversie ad esse devolute (sentenza n. 31 del 1998);

che, con riferimento alla sospensione per pregiudizialità nel processo civile disciplinata dall'art. 295 del codice di procedura civile, questa Corte ha rilevato che la recente riforma di tale norma «nell'attenuare il nesso di pregiudizialità penale in consonanza con l'autonomia voluta dal nuovo codice di procedura penale per le azioni civili restitutorie e risarcitorie, ha espresso, più in generale, il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo in quanto tale» (sentenza n. 182 del 1996);

che, alla luce delle suesposte considerazioni, la mancata previsione — nella norma denunciata — della ipotesi di sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ. non viola i criteri direttivi della legge delega n. 413 del 1991 e, dunque, l'art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

99C0057

N. 9

Ordinanza 18-21 gennaio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Violazioni alla normativa in materia di nautica da diporto - Mancanza del possesso dell'abilitazione alla conduzione di imbarcazione a motore - Presunta disparità di trattamento rispetto alla identica violazione nel caso di navigazione professionale - Questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 297/1998 - Disomogeneità delle fattispecie a raffronto - Manifesta infondatezza.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 9, primo comma, come sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193).
(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto) — come sostituito dall'art. 22, primo comma, della legge 26 aprile 1986, n. 193, — promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Venezia nel procedimento penale a carico di Scasso Andrea, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di Andrea Scasso, imputato del reato di cui all'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto) — come sostituito dall'art. 22, primo comma, della legge 26 aprile 1986, n. 193, — per aver condotto, il 9 aprile 1997, un'imbarcazione con motore fuoribordo da 78 cavalli senza essere in possesso della prescritta abilitazione, il pubblico ministero richiedeva al giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Venezia l'emissione di un decreto penale di condanna alla pena dell'ammenda di lire 1.000.000;

che il giudice per le indagini preliminari considerava pacifica la materialità della condotta ascritta all'imputato ed indubbia l'applicazione al caso di specie della normativa invocata dal pubblico ministero, non risultando che la navigazione intrapresa dallo Scasso avesse scopi lucrativi;

che lo stesso giudice per le indagini preliminari, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1998, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193 (che ha sostituito il predetto art. 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto esso stabilisce un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto per l'ipotesi di conduzione, per scopi lucrativi (al fine del trasporto di persone per conto terzi), di un'imbarcazione addetta alla navigazione interna senza il prescritto titolo professionale, punita — secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione — ai sensi dell'art. 1231 del codice della navigazione, con una ingiustificata disparità di trattamento fra due situazioni, di cui in realtà sarebbe eventualmente la seconda a dover essere più gravemente sanzionata rispetto alla prima, giacché nel primo caso si tratta di navigazione diportistica, mentre nel secondo di navigazione professionale;

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si è costituita la parte privata, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale è già stata rimessa a questa Corte e dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza n. 297 del 1998, in quanto le due fattispecie indicate dal giudice *a quo* non sono omogenee, essendo diversi: *a)* lo scopo dell'attività, in un caso diportistico e nell'altro lucrativo; *b)* la tipologia della navigazione — che può riflettersi anche su quella dell'imbarcazione — in un caso non professionale e nell'altro professionale; *c)* il titolo la cui mancanza è sanzionata, in un caso consistente nell'abilitazione alla guida e nell'altro in un titolo professionale;

che, pertanto, non potendo il *tertium comparationis* indicato nell'ordinanza di rimessione essere raffrontato in modo pertinente con la norma impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da quest'ultima, di per sé, non risulta irragionevole;

che non sono stati adottati motivi nuovi e diversi che possano indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 10

*Ordinanza 18-21 gennaio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Tassa di circolazione - Veicoli azionati con motori diesel - Esenzione dalla soprattassa - Requisiti tecnici - Criteri di esonero - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 65, comma 5 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 149).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1997 dal giudice di pace di Eboli nel procedimento civile vertente tra Schiavo Pietro Gerardo e il Ministero delle finanze ed altro, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il giudice di pace di Eboli, con ordinanza del 21 marzo 1997 (R.O. n. 335 del 1997) — emessa nel corso di un giudizio proposto, nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell'Automobile club d'Italia, da Schiavo Pietro Gerardo per la restituzione della soprattassa annuale dovuta a favore dello Stato per i veicoli azionati con motore diesel, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevedono l'esenzione dalla predetta soprattassa per i veicoli immatricolati anteriormente al 3 febbraio 1992, nonostante l'annotazione sulla carta di circolazione della loro conformità alla direttiva comunitaria 91/441 CEE;

che, ad avviso del giudice rimettente, le denunciate disposizioni pongono in essere una disparità di trattamento fra cittadini, censurabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

Considerato che le norme di cui trattasi prevedono l'esenzione dalla soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, solo per i veicoli, azionati con motori diesel, immatricolati dal 3 febbraio 1992, i quali presentino requisiti tecnici corrispondenti ai limiti di emissione ed alle altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991, di recepimento della direttiva CEE n. 91/441, disponendo, al tempo stesso, che la sussistenza dei medesimi requisiti tecnici deve essere annotata nella carta di circolazione;

che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicché la Corte stessa non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esige la *ratio* dei benefici stessi (v. sentenze n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985);

che, nel caso di specie, la scelta del legislatore di esonerare, dalla soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, i veicoli immatricolati dal 3 febbraio 1992 si ispira, come messo in evidenza anche dalla relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 331 del 1993, allo scopo di «sollecitare gli automobilisti a sostituire le autovetture con motori tradizionali con analoghi veicoli muniti di motori diesel meno inquinanti»;

che, con la indicazione della data del 3 febbraio 1992, corrispondente a quella originariamente prevista in materia dal decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, poi decaduto, e da vari altri, del pari non convertiti, che ad esso seguirono, si è anche inteso sanare le situazioni degli automobilisti che non avevano, a suo tempo, versato la soprattassa;

che, attese le finalità perseguite, le disposizioni denunciate, in relazione ai limiti temporali di riferimento, non appaiono irragionevoli, onde la questione, a prescindere da ogni problema riguardante la competenza, *in subjecta materia* del giudice rimettente (v. art. 9 del codice di procedura civile), va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Eboli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 11

Ordinanza 18-21 gennaio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Cassazione - Prescrizione dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa - Presunta vulnerazione del principio del diritto alla difesa in giudizio - Proposizione della questione in modo erroneo da parte del giudice *a quo* - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 627, terzo comma).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1997 dal pretore di Pavia, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con sentenza del 26 settembre 1995, il pretore di Pavia dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di persona imputata del reato di cui all'art. 388 del codice penale — per avere, quale proprietaria e custode dei beni pignorati, sottratto i beni stessi all'esecuzione promossa nei suoi confronti dalla locale Intendenza di finanza per il recupero di spese giustizia — così modificata l'imputazione originariamente contestata con la quale era stato addebitato il reato previsto e punito dall'art. 334 dello stesso codice;

che, a seguito di ricorso *per saltum* del Procuratore generale, la Corte di cassazione, con sentenza del 22 febbraio 1996, n. 337, annullava la decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Pretore, affermando il principio di diritto secondo cui la sottrazione delle cose sottoposte a pignoramento nell'ambito della procedura per il recupero delle spese di giustizia integra l'ipotesi di reato contemplata dall'art. 334 del codice penale, procedibile di ufficio;

che, con ordinanza del 18 dicembre 1997, il pretore di Pavia, preso atto che sul punto concernente la qualificazione del fatto nella specie contestato la Corte Suprema si è successivamente assestata nella linea interpretativa che ravvisa l'ipotesi prevista dall'art. 388 del codice penale, reato perseguibile, dunque, a querela di parte, e che, nonostante ciò, il giudice *a quo* è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ha, con ordinanza del 18 dicembre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., il quale «prescrive l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa»;

che, secondo il giudice *a quo* il diritto di difesa dell'imputato sarebbe vulnerato per non consentirsi al giudice di rinvio di discostarsi dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione allorché si verificano condizioni che facciano ritenere errato e superato tale principio; sarebbero anche violati i principi di imparzialità della pubblica amministrazione della giustizia nonché del buon andamento e dell'«economicità processuale», per costringersi l'imputato ad affrontare il giudizio di appello perché «gli venga riconosciuto il proprio diritto ad essere assolto»; con, in più, ulteriori conseguenze quanto alla violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, togliendosi la possibilità di far valere davanti allo stesso giudice *a quo* la nuova e corretta interpretazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è consentito al giudice di rinvio sollevare dubbi di legittimità costituzionale coinvolgenti l'interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo la norma stessa ricevere ancora applicazione nel giudizio rescissorio, cosicché il giudice di tale fase, essendo vincolato al detto principio di diritto, non ha soluzione diversa, per contestare la *regula iuris* additata dal giudice della Corte Suprema, da quella di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma che sarebbe tenuto ad applicare, proprio perché così interpretata; e ciò sia ove tale principio costituisca la conseguenza di una linea ermeneutica del tutto isolata sia, a maggior ragione, ove il detto principio rappresenti l'adeguamento all'indirizzo interpretativo (come nel caso di specie) se non consolidato almeno prevalente;

che, dunque, la questione così come proposta investe non il precetto di cui il giudice *a quo* è tenuto a fare applicazione in sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione;

che il profilo concernente la dedotta violazione dell'art. 97 della Costituzione è assolutamente non pertinente perché — a parte il rilievo che, essendo stato esperito nel procedimento *a quo* ricorso diretto per cassazione, la cognizione del giudizio di rinvio era da attribuire, a norma dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale, al giudice competente per l'appello — il principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, alla cui realizzazione l'ora ricordata norma costituzionale vincola la disciplina dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio (cfr., *ex plurimis* sentenze n. 376 del 1993 e n. 313 del 1995);

che non correttamente evocato appare anche l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non potendo il diritto di difesa estendersi fino a ricomprendere l'interpretazione più favorevole per la parte interessata, un'interpretazione razionalmente destinata a soccombere di fronte all'esigenza, pur essa costituzionalmente presidiata, che il giudice di merito venga assoggettato «alle valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti e al rispetto degli effetti che ne desume» (v. sentenza n. 50 del 1970); il che appunto si verifica alla stregua della norma ora impugnata, con la quale il legislatore ha perseguito l'«esigenza logica prima che giuridica» che le linee del procedimento siano tracciate «in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi», utilizzando un modello, quello del giudizio rescindente e del giudizio rescissorio, da cui scaturisce che il secondo debba essere fondato sui risultati del primo, fermo restando il potere del giudice del rinvio di sindacare in sede di legittimità costituzionale il principio di diritto enunciato all'esito del giudizio rescindente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal pretore di Pavia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

99C0060

N. 12

Ordinanza 18-21 gennaio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Periodo intercorrente tra la pubblicazione e l'affissione della sentenza - Effetti del fallimento - Inopponibilità ai terzi che in buona fede siano stati destinatari degli atti compiuti dal fallito o autori di pagamento ricevuti dallo stesso - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte (vedi sentenza n. 234/1998) - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 44).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi con ordinanze emesse il 14 maggio 1998 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra Italo Regazzo s.r.l. e il Fallimento Penzo Angelo Restauri s.a.s., iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1998 ed il 18 luglio 1998 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Fallimento SARED s.p.a. e Ballini Simonna, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 14 maggio 1998 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui tale norma non prevede che gli effetti del fallimento — quanto meno nel periodo intercorrente tra la pubblicazione e l'affissione della relativa sentenza — non siano opponibili ai terzi che, in buona fede, siano stati destinatari degli atti compiuti dal fallito o autori di pagamenti ricevuti dallo stesso;

che identica questione, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, è stata sollevata dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 luglio 1998;

che a parere dei giudici rimettenti la disposizione denunciata, nel disporre che i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione (attraverso il deposito in cancelleria) della sentenza dichiarativa di fallimento sono immediatamente inefficaci nei confronti dei creditori anche prima dell'affissione (alla porta esterna del Tribunale) ai sensi dell'art. 17 della legge fallimentare e senza che rilevi la buona fede del *solvens* si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza sussunto sotto l'art. 3 della Costituzione, in quanto:

a) non discriminerebbe, quanto meno nel periodo tra la pubblicazione e l'affissione della sentenza dichiarativa di fallimento, tra coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito quelli consapevoli e quelli non consapevoli di detta dichiarazione;

b) discriminerebbe senza ragionevole motivo, e pur essendo analoga la loro situazione psicologica, coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito prima della dichiarazione di fallimento e coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito dopo detta dichiarazione, in quanto mentre i primi possono far valere la ignoranza dello stato di dissesto ai fini della revocatoria fallimentare, i secondi non possono far valere la mancata conoscenza dell'intervenuta pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai fini dell'opponibilità dei pagamenti ricevuti o eseguiti;

Considerato che, avendo ad oggetto le due ordinanze questioni identiche, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 234 del 1998, ha già dichiarato non fondata una questione identica a quella oggetto del presente giudizio;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia e dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 48

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 dicembre 1998
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Istruzione pubblica - Regione Lazio - Istituti per il diritto agli studi universitari (II.DI.S.U.) - Personale di ruolo di tali istituti messo a disposizione della regione o comandato presso enti dipendenti, enti locali o altre pubbliche amministrazioni - Prevista possibilità di immissione, a domanda, nei ruoli degli uffici regionali, dei predetti enti e pubbliche amministrazioni - Lesione della competenza riservata allo Stato in materia di personale delle pubbliche amministrazioni - Contrasto con le disposizioni statali in materia di trasferimento di personale fra comparti diversi (art. 33 del d.lgs. n. 29/1993).

(Legge regione Lazio 18 novembre 1998).

(D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 29, art. 33).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro la regione Lazio in persona del Presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale del Lazio «modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, recante norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari, come modificato dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale» delibera dal Consiglio regionale del Lazio il 15 luglio 1998 riapprovata a maggioranza assoluta il 18 novembre 1998 ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, dichiarata vigente e comunicata il 24 novembre 1998.

In riferimento alla nota n. 4106/uff. II datata 23 luglio 1998 relativa alla legge regionale recante «Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente: «Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari», come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 e disposizioni in materia di personale», il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998, ha rilevato che il provvedimento è censurabile per le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e correlati artt. 3, commi 3 e 4, ove prevedendo che il personale del ruolo Idisu (Istituto per il diritto agli studi universitari) messo a disposizione della regione o comandato presso enti dipendenti, enti locali o altre pubbliche amministrazioni, possa su domanda essere immesso rispettivamente nel ruolo del personale degli uffici regionali o nei ruoli dei predetti enti e pubbliche amministrazioni, oltre a non prevedere l'applicazione della normativa statale in materia di mobilità del personale, fra le aziende, enti locali, enti dipendenti della regione e la regione stessa, come peraltro previsto dall'art. 22 della medesima legge regionale n. 14/1996, esula dalla competenza legislativa regionale per quanto attinente la previsione che consente di disporre in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, riservata allo Stato, anche in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 che prevede che il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato tra le amministrazioni interessate.

P. Q. M.

Chiede che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della normativa soprarichiamata.

Roma, addì 4 dicembre 1998

Il vice Avvocato Generale dello Stato: MAZZELLA

N. 1

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1998 dal pretore di Catania
nel procedimento penale a carico di Privitera Francesco*

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 459 e segg.).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL PRETORE

Letti gli atti del processo penale iscritto al n. 12102/1998 r.g. dib. pendente presso questo ufficio nei confronti di Privitera Francesco nato a Paternò il 27 novembre 1942;

O S S E R V A

L'imputato è stato rinviato a giudizio del g.i.p. presso questo ufficio a seguito di rituale e tempestiva opposizione avverso un decreto penale di condanna.

Il suo difensore, prima dell'apertura del dibattimento, ha tra l'altro eccepito la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, perché lo stesso non è stato preceduto dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio.

Il decidente ha quindi sentito sul punto il parere del p.m. di udienza.

Ciò premesso, il giudicante rileva che la legge 16 luglio 1997, n. 234, ha introdotto un'ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore, se lo stesso non sia stato preceduto dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p.

Si tratta di una nullità testualmente riferita (per quanto riguarda il giudizio pretorile) al solo decreto di citazione previsto dall'art. 555 c.p.p., mentre nulla è stato stabilito espressamente per il decreto dispone il giudizio emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

Può pertanto verificarsi che due persone, imputate in distinti processi di un reato della stessa specie, ricevano un trattamento distinto, secondo che il p.m. scelga, in maniera discrezionale ed insindacabile in sede giurisdizionale, di esercitare l'azione penale seguendo una delle due modalità.

Nel primo caso la persona sottoposta ad indagini preliminari potrà infatti prospettare all'organo inquirente le proprie ragioni ad addurre elementi a discolora prima dell'esercizio dell'azione penale, con la possibilità che il p.m., ravvisandone gli estremi, chieda al g.i.p. la emissione di un decreto di archiviazione; nel secondo caso, invece, l'indagato potrà trovarsi, senza essere stato posto in grado di difendersi preventivamente, di fronte ad un decreto penale già emesso e non potrà più ottenere l'archiviazione della propria posizione, né avrà alcun meccanismo processuale per «costringere» il p.m. ad assumere l'interrogatorio prima del giudizio.

L'imputato, in questa seconda ipotesi, se vorrà prospettare le proprie ragioni difensive dovrà necessariamente proporre opposizione avverso il decreto penale e chiedere al g.i.p. l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

In altri termini, due situazioni potenzialmente identiche vengono trattate in maniera difforme, senza alcuna apprezzabile giustificazione logica e giuridica e dunque in maniera irragionevole.

Se l'imputato può difendersi in entrambe le situazioni, nella seconda ipotesi le condizioni per l'esercizio di tale diritto sono più gravose e la stessa pubblica amministrazione, *lato sensu* intesa, subisce un pregiudizio, nella misura in cui è necessario celebrare un pubblico dibattimento (con i costi ed i tempi che ciò comporta) per definire situazioni processuali che avrebbero, in ipotesi, potuto trovare una definizione anticipata con una richiesta (e con un decreto) di archiviazione.

Non può dunque ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e seguenti c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il p.m., prima di richiedere la emissione di un decreto penale di condanna, debba contestare il fatto alla persona sottoposta ad indagini preliminari con un invito a comparire per rendere l'interrogatorio; i parametri di riferimento costituzionale vanno ravvisati, per quanto già detto, negli artt. 3 e 97 della Carta.

La questione è rilevante nel processo in corso, posto che la sua soluzione comporta differenti valutazioni in ordine alla ritualità dell'esercizio dell'azione penale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e seguenti c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la nullità della richiesta di decreto penale di condanna e degli atti conseguenti (decreto penale e decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione) ove gli stessi non siano preceduti dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio notificato nei confronti della persona sotto/sposta alle indagini preliminari.

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, che viene letta in udienza pubblica, venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Catania, addì 5 ottobre 1998

Il pretore: CAVALLARO

99C0003

N. 2

Ordinanza emessa il 22 ottobre 1998 dal pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Zuccaro Francesca Anna

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 459 e segg.).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL PRETORE

Letti gli atti del processo penale iscritto al n. 11983/1998 r.g. dib. pendente presso questo ufficio nei confronti di Zuccaro Francesca Anna, nata a Catania il 4 novembre 1971;

O S S E R V A

L'imputata è stata rinviata a giudizio dal g.i.p. presso questo ufficio a seguito di rituale e tempestiva opposizione avverso un decreto penale di condanna.

Il suo difensore, prima della discussione finale, ha eccepito la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, perché lo stesso non è stato preceduto dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio.

Il p.m. di udienza si è associato alla suddetta eccezione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1/1999).

99C0004

N. 3

*Ordinanza emessa il 6 aprile 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 gennaio 1999)
dal tribunale per i minorenni di Palermo sul reclamo proposto da p.m. contro il tribunale per i minorenni di Palermo*

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale - Effetto preclusivo alla concessione di altri benefici (nella specie: permesso premio) - Applicabilità ai condannati minorenni - Lesione dei principi della finalità rieducativa della pena e di protezione dell'infanzia e della gioventù.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 27 e 31).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva espressa all'udienza odierna;

O S S E R V A

Avendo il magistrato di sorveglianza in sede — con provvedimento del 30 marzo 1998 — concesso a F. M. nato a Palermo il 30 settembre 1977 un permesso premio, pur se era stato dal competente tribunale per i minorenni, con ordinanza del 15 luglio 1996, revocata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, il procuratore della Repubblica proponeva reclamo innanzi a questo tribunale di sorveglianza chiedendo la revoca del provvedimento perché adottato in dispregio a quanto disposto dall'art. 58-*quater*, secondo e terzo comma, legge n. 354/1975.

Alla odierna udienza ha, tuttavia, prodotto memoria con la quale chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'articolo in oggetto nella parte in cui risulta in atto applicabile anche ai condannati di età minore. Richiesta, alla quale si è la difesa del F. associata, che va dal tribunale accolta.

Posto, infatti, che l'art. 79 della legge n. 354/1975 dispone che le norme relative all'ordinamento penitenziario in essa previste si applicano anche nei confronti dei condannati minori degli anni 18 sottoposti a misura penale sino a che non sarà per gli stessi provveduto con apposita legge:

che, non essendo quest'ultima intervenuta, continua la normativa in esame ad applicarsi anche ai minori di età;

che, conseguentemente, per come dal pubblico ministero rilevato, non avrebbe potuto il magistrato di sorveglianza concedere il permesso premio al F. essendo stata nei confronti del medesimo revocata la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nei termini ostativi previsti dall'art. 54-*quater*, secondo e terzo comma, legge n. 354/1975;

che deve ritenersi che tale divieto, applicato ai minori, confligga con i principi — costituzionalmente garantiti dagli artt. 31 e 27 e tutelati dalla dichiarazione dell'ONU del 29 novembre 1985 e dall'art. 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 — che ispirano il diritto minorile che è volto al recupero ed alla risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano la necessità di differenziazione del trattamento dei medesimi rispetto ai detenuti adulti ed escludono che possa agli stessi applicarsi un rigido automatismo;

che ha più volte la Corte costituzionale, in applicazione di tali principi ed in relazione ad altre analoghe problematiche, sottolineato come l'assoluta parificazione tra adulti e minori in questa materia possa confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento del detenuto minorenne (sentenze n. 125 del 1992, 109 del 1997) dichiarando la incostituzionalità di quelle norme che tale individualizzazione e flessibilità non consentono e precisando, in particolare, come un rigido automatismo che impedisca qualsiasi valutazione da parte del giudice della condotta del minore e qualsiasi prognosi individualizzata circa l'idoneità e le efficacia risocializzante, in concreto, della misura, induce a ritenere irrimediabilmente compromesse le specifiche esigenze — alle quali si è fatto sopra riferimento — che devono informare il diritto penale minorile;

che, essendo, per quanto esposto, la questione nel presente procedimento rilevante e non manifestamente infondata, va sospesa ogni decisione e vanno gli atti inviati alla Corte costituzionale affinché si pronunci in merito;

P. Q. M.

Sospesa ogni decisione, ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci in merito alla sollevata eccezione di incostituzionalità.

Palermo, addì 6 aprile 1998

Il presidente est.: LALOMIA

N. 4

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 1998 dal tribunale di Lamezia Terme
nel procedimento penale a carico di Liparota Antonio*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento sotto diversi profili - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 101, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel processo penale iscritto al n. 73/1996 r.g. trib. a carico di Liparota Antonio per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990;

Rilevato che, nel corso del dibattimento odierno, il sig. Mastroianni Francesco, imputato di reato connesso in procedimento già definito mediante sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data 27 febbraio 1996, si è avvalso della facoltà di non rispondere e che è mancato l'accordo delle parti per dare lettura delle deposizioni rese dal Mastroianni nel corso delle indagini preliminari davanti al pubblico ministero, e ciò in applicazione dell'art. 513, comma 2, come modificato dalla legge n. 267/1997;

Ritenuto che, sulla base delle fonti di prova indicate nel decreto che dispone il giudizio e delle richieste di prova avanzate dal pubblico ministero ed ammesse dal tribunale, le dichiarazioni rese dal Mastroianni potrebbero assumere carattere decisivo, per cui la questione di illegittimità costituzionale appare chiaramente rilevante;

Ritenuto che la disciplina contenuta nella suddetta norma appare costituzionalmente illegittima sotto vari profili, per cui il tribunale intende sollevare d'ufficio la relativa questione;

Ritenuto, in particolare, che la norma in esame contrasta:

a) con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 12 maggio 1982, in quanto il libero convincimento del giudice non può essere subordinato alla volontà o all'interesse dei singoli, il che avverrebbe qualora l'utilizzabilità delle dichiarazioni venga subordinata alla esclusiva valutazione del coimputato;

b) con l'art. 24 della Costituzione, nel senso che la facoltà concessa dalla norma processuale in esame a ciascuna parte di non prestare il consenso alla lettura di dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso paralizzava o, comunque, riduce il diritto di difesa della parte civile e degli altri coimputati che vi abbiano consentito in previsione degli effetti favorevoli ottenibili dalla lettura;

c) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto i commi 1 e 2 dell'art. 513 c.p.p., pur contemplando situazioni sostanzialmente uguali (dichiarazioni rese dal coimputato e dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso), le disciplinano in maniera diversa, nel senso che le prime sono utilizzabili nei confronti di ciascun coimputato consenziente, mentre le seconde sono utilizzabili solo con il consenso di tutti gli interessati; in quanto, inoltre, crea una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla utilizzabilità di dichiarazioni rese da testimoni irreprensibili, deceduti o che si rifiutino di rispondere ovvero rendano dichiarazioni difformi da quelle rese in precedenza (v. artt. 512 e 500, comma 4, c.p.p.); in quanto, infine, viene concessa una minore tutela al prossimo congiunto che nel dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere, aprendo così la possibilità alla lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (art. 512 c.p.p.; v. Corte costituzionale n. 179 del 1994), rispetto alla disciplina relativa alla lettura di precedenti dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso, che nel dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267;

Sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica.

Lamezia Terme, addì 23 ottobre 1998

Il presidente: FRONTERA

I giudici: ERMINI - BATTAGLIA

99C0006

N. 5

*Ordinanza emessa il 30 ottobre 1998 dal tribunale di Lamezia Terme
nel procedimento penale a carico di Taverna Antonio ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento sotto diversi profili - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 101, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel processo penale iscritto al n. 156/1996 r.g. trib. a carico di Taverna Antonio, Curcio Tonino e Trovato Franco, imputati in concorso tra loro e con Astuto Alessandro nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990;

Rilevato che, nel corso del dibattimento odierno, il sig. Astuto Alessandro, imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 in relazione all'art. 12, lett. a) c.p.p. in procedimento già definito mediante sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in data 1° ottobre 1996, si è avvalso della facoltà di non rispondere e che è mancato l'accordo del difensore dei coimputati Taverna e Trovato per dare lettura delle deposizioni rese dall'Astuto al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, e ciò in applicazione dell'art. 513, comma 2, come modificato dalla legge n. 267/1997;

Ritenuto che sulla base delle fonti di prova indicate nel decreto che dispone il giudizio e delle richieste di prova avanzate dal pubblico ministero ed ammesse dal tribunale, le dichiarazioni rese dall'Astuto potrebbero assumere carattere decisivo, per cui la questione di illegittimità costituzionale appare chiaramente rilevante;

Ritenuto che la disciplina contenuta nella suddetta norma appare costituzionalmente illegittima sotto vari profili, per cui il tribunale intende sollevare d'ufficio la relativa questione;

Ritenuto, in particolare, che la norma in esame contrasta:

a) con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 12 maggio 1982, in quanto il libero convincimento del giudice non può essere subordinato alla volontà o all'interesse dei singoli, il che avverrebbe qualora l'utilizzabilità delle dichiarazioni venga subordinata alla esclusiva valutazione del coimputato;

b) con l'art. 24 della Costituzione, nel senso che la facoltà concessa dalla norma processuale in esame a ciascuna parte di non prestare il consenso alla lettura di dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso paralizza o, comunque, riduce il diritto di difesa della parte civile e degli altri coimputati che vi abbiano consentito in previsione degli effetti favorevoli ottenibili dalla lettura;

c) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto i commi 1 e 2 dell'art. 513 c.p.p., pur contemplando situazioni sostanzialmente uguali (dichiarazioni rese dal coimputato e dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso), le disciplinano in materia diversa, nel senso che le prime sono utilizzabili nei confronti di ciascun coimputato consenziente, mentre le seconde sono utilizzabili solo con il consenso di tutti gli interessati; in quanto, inoltre, crea una ragionevole disparità di trattamento rispetto alla utilizzabilità di dichiarazioni rese da testimoni irriperti-

bili, deceduti o che si rifiutino di rispondere ovvero rendano dichiarazioni difformi da quelle rese in precedenza (v. artt. 512 e 500, quarto comma, c.p.p.); in quanto, infine, viene concessa una minore tutela al prossimo congiunto che nel dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere, aprendo così la possibilità alla lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (art. 512 c.p.p.; v. Corte costituzionale n. 179 del 1994), rispetto alla disciplina relativa alla lettura di precedenti dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso, che nel dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267;

Sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle Camere e del Parlamento della Repubblica;

Lamezia Terme, addì 30 ottobre 1998

Il presidente: FRONTERA

99C0007

N. 6

*Ordinanza emessa il 6 novembre 1998 dal pretore di Monza
nel procedimento penale a carico di Saitta Maria*

Processo penale - Dibattimento - Modifica dell'imputazione per fatto diverso emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere l'applicazione della pena - Preclusione per superamento del termine previsto per la formulazione della richiesta - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 40320/98 dib. a carico di Saitta, Maria imputata del reato di cui all'art. 1, legge n. 386/1990 per avere emesso l'8 agosto 1992, l'assegno bancario dell'importo di L. 11.600.000 tratto sul c/c n. 8484164401 presso la filiale di Mezzago, Banco Iariano senza l'autorizzazione del trattario;

Sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Rilevato:

che, con decreto di citazione regolarmente notificato, l'imputata è stata chiamata a rispondere del reato di cui sopra;

che, acquisiti la copia dell'assegno e il verbale di protesto avente la dicitura conto estinto, è stata disposta l'acquisizione di ulteriore documentazione bancaria dalla quale emergessero la data e la causa dell'estinzione;

che all'esito degli accertamenti disposti ex art. 507 c.p.p., essendo emerso, con riferimento alle date in cui l'assegno venne emesso e posto all'incasso, da un lato che non vi erano fondi e dall'altro lato che il conto non era ancora estinto e che neppure era stata ricevuta la lettera di revoca dell'autorizzazione inviata dalla banca, il p.m., esercitando il potere di cui all'art. 516 c.p.p., modificava l'imputazione contestando il reato di cui all'art. 2, legge citata;

che le fattispecie di cui agli artt. 1 e 2 legge in materia di assegni si trovano in un rapporto di eterogeneità e non di continenza, sicché il fatto diverso di cui all'art. 2 va contestato, come nella specie avvenuto (v., ad exemplum Cass. 23 novembre 1995, n. 11405, Cass. 14 gennaio 1994, n. 289);

che, concesso il termine a difesa, l'imputato formulava istanza di patteggiamento in relazione al reato di cui all'art. 2, legge citata;

O S S E R V A

È consentito all'imputato richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerna un fatto che già risultava dagli atti d'indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale. In altre parole, è consentito all'imputato formulare istanza di patteggiamento nei casi di contestazione originata da un errore dell'organo dell'accusa e non invece nei casi di contestazione suppletiva originata dall'istruttoria dibattimentale.

La questione appare rilevante.

Nel caso di specie la modifica dell'imputazione è stata invero causata dall'istruttoria dibattimentale ove è emerso che il conto fu estinto successivamente al protesto dell'assegno. Viceversa, risultava dagli atti d'indagine, al momento dell'esercizio dell'azione, che l'assegno era stato protestato per conto estinto e pertanto la contestazione suppletiva del p.m. non è stata determinata da un errore dell'organo dell'accusa.

La questione non è manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione: è ingiustamente discriminata la posizione degli imputati che nel corso del dibattimento si trovino a rispondere di fatti e reati diversi da quelli di cui all'originario capo d'imputazione; è compreso il diritto della difesa e specificamente la facoltà di avvalersi del patteggiamento.

L'avvenuto superamento del limite temporale, rappresentato dall'apertura del dibattimento, previsto per l'istanza di patteggiamento, non è riconducibile a libera scelta dell'imputato e ad inerzia a lui addebitabile poiché la facoltà in discussione sorge nel momento stesso in cui il reato è oggetto di contestazione. D'altra parte non si vede perché debba essere posta a carico dell'imputato, che ritiene di non essere responsabile del reato contestatogli, il rischio di una diversa imputazione senza dargli la facoltà di patteggiare. Si consideri soprattutto l'eventualità in cui il diverso fatto, contestato all'esito dell'istruttoria dibattimentale, integri un reato punito con sanzioni penali meno gravi rispetto quello originariamente contestato. In tale ipotesi, l'imputato, che non abbia presentato istanza di patteggiamento in relazione al reato originario, si trova di fronte all'ingiusta alternativa di patteggiare con riferimento a un'imputazione più grave o non potere più patteggiare se dall'istruttoria nasca una contestazione relativa a fatto diverso e meno grave. Si è ben consapevoli che la finalità del patteggiamento è quella di assicurare la rapida definizione dei processi e che per tale ragione è stata posta la barriera della dichiarazione di apertura del dibattimento, ma tale esigenza deve temperarsi con quella del diritto alla difesa dell'imputato.

Per inciso va rilevato che il patteggiamento, formulato dall'imputato dopo l'apertura del dibattimento, non frustra del tutto la finalità dell'istituto volta a realizzare un'economia processuale: infatti, da un lato, in caso di contestazione suppletiva, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove (v. Corte costituzionale 3 giugno 1992, n. 241) e deve altresì essere disposta la citazione della persona offesa (v. art. 519, ultimo comma) la quale ha la facoltà di costituirsi parte civile nonostante il superamento del termine di cui all'art. 79 c.p.p.; dall'altro lato, la sentenza di patteggiamento, non essendo appellabile, evita la celebrazione del secondo grado di giudizio.

Al riguardo due considerazioni si rendono necessarie: innanzitutto che la richiesta di nuove prove da parte dell'imputato e, ove consentita, da parte di altri soggetti, provoca ulteriore attività dibattimentale o meglio un nuovo dibattimento in relazione alla contestazione suppletiva. La richiesta di pena concordata a seguito di contestazione suppletiva è idonea ad eliminare il nuovo dibattimento e pertanto conserva la finalità che le è propria di accelerare la definizione del processo.

La seconda considerazione che s'impone è che nel caso di contestazione suppletiva questa Corte, con sentenza interpretativa di rigetto sollevata con riferimento agli artt. 79 e 519 c.p.p., ha affermato la facoltà della parte offesa, presente in giudizio o citata ex art. 519, di costituirsi oltre il termine di cui all'art. 79 c.p.p.; essa può esercitare i suoi diritti in relazione alle contestazioni suppletive a prescindere dalla circostanza che riguardino un reato già risultante dagli atti prima dell'inizio del dibattimento o emerso successivamente nel corso dell'istruzione dibattimentale (v. sentenza Corte 3 aprile 1996, n. 98).

Infine, vi è da osservare che il limite dell'apertura del dibattimento non è ostativo all'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di richiedere l'oblazione relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, anche in tale caso senza distinguere tra il fatto diverso che risulti dagli atti d'indagine o quello emerso in sede d'istruttoria dibattimentale. Al riguardo la Corte costituzionale (n. 530/1995), in applicazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e del diritto della difesa, ha affermato che la facoltà per l'imputato di richiedere l'oblazione deve potere essere esercitata allorché il reato è contestato, anche se ciò sia il frutto di contestazione suppletiva determinata dall'istruttoria dibattimentale.

I medesimi principi devono trovare applicazione anche per l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di patteggiamento.

In conclusione, la preclusione di cui all'art. 444 c.p.p., rappresentata dall'apertura del dibattimento, non può considerarsi vincolante per l'imputato che voglia patteggiare a seguito di contestazione suppletiva, dovendo egli essere messo in condizione di esercitare i suoi diritti e facoltà.

È ben consapevole questo pretore che analoga questione di legittimità costituzionale è stata rigettata da questa Corte con ordinanza n. 213/1992, ma ritiene che gli interventi successivamente avvenuti debbano fare rimediare sulla decisione, non contemperandosi più con i principi affermati dalla stessa Corte nelle pronunce sopra

richiamate. Anzi non appare condivisibile in senso assoluto che la richiesta di patteggiamento in seguito a contestazione suppletiva è incompatibile con le finalità di economia processuale sottese all'istituto proprio per le già indicate ragioni consistenti nell'evitare la prosecuzione del dibattimento in relazione al diverso fatto contestato e l'appellabilità della sentenza.

Sulla base delle considerazioni che precedono si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, e 23, legge 11 marzo 1953, n 37;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p., nella parte in cui non consente all'imputato di richiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento (allorché esso non concerna un fatto che risultava dagli atti d'indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale o l'imputato non abbia tempestivamente proposto la richiesta in ordine alle originarie imputazioni), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato a cura della cancelleria.

Monza, addì 6 novembre 1998

Il pretore: GIANI

99C0008

N. 7

*Ordinanza emessa il 26 novembre 1998 dal tribunale di Brescia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Scuola edile bresciana*

Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Domanda di condono, con o senza espressa riserva di ripetizione delle somme versate - Accertamento giudiziale dell'inesistenza dell'obbligo contributivo e ripetizione dell'indebito - Preclusione secondo il diritto vivente - Irrazionalità e ingiustificato identico trattamento del condono previdenziale e di quello tributario nonostante la diversa natura dei due istituti - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 15 gennaio 1993, n. 6, art. 4, commi 1, 2, 3, 6 e 4, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 18, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 23, 24, 38 e 53).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa d'appello iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 1998 al n. 6198 promossa con ricorso depositato in data 15 luglio 1998 dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Lauria, Giovanni Melluso, Oreste Manzi e Alfonso Faienza, in forza di procura generale alle liti per rogito notaio Lupo in Roma rispettivamente n. 22847 del 7 ottobre 1993, n. 22889 del 7 ottobre 1993, n. 22875 del 7 ottobre 1993 e n. 23541 del 3 gennaio 1994, tutte depositate in cancelleria, appellante;

Contro la Scuola edile bresciana, in persona del suo legale rappresentante geom. Donati Franco, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Mattia Persiani e Michele Tursi, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Brescia, via Corfù, 94, per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, appellato;

Avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 848/1997 del pretore di Brescia g.d.l. in materia di domanda di accertamento negativo di obbligazione contributiva e di condanna alla ripetizione di quanto a tale titolo corrisposto a seguito di procedura di regolarizzazione previdenziale.

F A T T O

Con verbale di accertamento del 7 aprile 1993, relativo alla visita effettuata presso la sede legale della Scuola edile bresciana, sita in Brescia, via Garzetta n. 51, l'INPS di Brescia ha contestato la posizione di lavoratore autonomo di una serie di lavoratori, legati alla Scuola da contratto di collaborazione continuativa e coordinata non subordinata, ritenendo che le caratteristiche e le modalità d'esecuzione della prestazione da loro effettuata dovessero ritenersi proprie del lavoro subordinato.

L'ente previdenziale ha perciò addebitato alla scuola una serie di importi, e precisamente:

a) per omesso versamento di contributi da lavoro subordinato per i lavoratori di cui sopra L. 710.114.000;

b) per trattenute sulla pensione di alcuni dei predetti lavoratori, non dovuta stante la permanenza di rapporto di lavoro subordinato in corso, la somma di L. 55.364.000, oltre quanto dovuto ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 488/1968;

c) per omesso versamento contributivo sull'imponibile relativo alle prestazioni assistenziali erogate, la somma di 9.769.000.

In totale, per contributi non versati, trattenute, sanzioni amministrative e somme aggiuntive ha così addebitato alla scuola l'importo di L. 1.857.257.000.

La Scuola edile bresciana, avvalendosi delle procedure di regolarizzazione contemplate nell'art. 4, d.-l. n. 6/1993, convertito in legge n. 63/1993 e nell'art. 18, legge n. 724/1994, ha versato all'INPS con riserva di ripetizione la somma di L. 1.082.225.310 (L. 1.079.824.500 + L. 2.400.810 per interessi).

Ha quindi convenuto in giudizio l'INPS innanzi al pretore di Brescia giudice del lavoro, chiedendo accertarsi nei confronti dell'ente l'inesistenza del debito preteso e condannarsi l'istituto convenuto alla restituzione della somma corrisposta.

L'INPS si è costituito resistendo alla domanda attorea.

Con sentenza n. 848/1997 il pretore, ritenendo irrilevante ai fini del decidere l'intervenuto condono contributivo, e ritenendo doversi configurare nei rapporti collaborativi considerati nel verbale di accertamento INPS altrettanti rapporti di lavoro autonomo e non subordinato, ha dichiarato non dovuti i contributi ed accessori addebitati dall'ente, condannando quest'ultimo, a spese compensate, alla restituzione in favore della ricorrente della somma di L. 1.137.589.310, indebitamente versata.

Avverso detta decisione ha interposto tempestivo appello l'INPS, ribadendo il carattere subordinato e non autonomo dei rapporti collaborativi considerati nel verbale ispettivo, invocando il principio di irripetibilità di quanto erogato a seguito di regolarizzazione previdenziale, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, ed assumendo perciò le conclusioni di cui in epigrafe.

Si è costituita la parte appellata anzitutto resistendo al gravame avversario sul presupposto del dissenso rispetto all'opzione ermeneutica adottata dalle sezioni unite ed in subordine eccependo il vizio di illegittimità costituzionale, sotto diversi profili, che deriverebbe dall'attuazione della regola interpretativa espressa nella sentenza n. 4918/1998 della Suprema Corte.

La causa è stata discussa e decisa alla pubblica udienza del 26 novembre 1998.

Il tribunale, all'esito di tale discussione, ritiratosi in camera di consiglio, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata ed a sua volta ravvisando profili ulteriori di possibile contrasto con alcuni articoli della Carta, ha emesso la presente ordinanza.

D I R I T T O

L'INPS ha riproposto all'esame del tribunale la questione degli effetti preclusivi della facoltà di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. della procedura di regolarizzazione contributiva; la scuola appellata ha, in conformità a quanto già riconosciuto dal giudice di *prime cure*, negato siffatto effetto preclusivo.

Com'è noto in ordine a tale dibattuta questione si sono fronteggiati due contrastanti orientamenti in seno alla Corte di cassazione: secondo l'orientamento prevalente (Cass. sentenze 25 maggio 1995, n. 5744, 16 aprile

1994, n. 3641, 10 giugno 1992, n. 7103, 27 dicembre 1991, n. 13958, 23 febbraio 1988, n. 1932, 5 ottobre 1996, n. 87309) la domanda di regolarizzazione ed il successivo pagamento dei contributi e delle minori sanzioni non incide sul contenzioso precedentemente instaurato, non implicando rinuncia tacita alla domanda giudiziale di accertamento; secondo l'orientamento minoritario (Cass. sentenze 20 ottobre 1987, n. 7739 e 26 marzo 1997, n. 2684) la normativa sulla regolarizzazione agevolata degli inadempimenti contributivi, non diversamente da quella analoga in materia tributaria, ha la finalità essenziale di consentire la pronta esazione delle somme dovute attinenti all'area della finanza pubblica e di eliminare il contenzioso, con i relativi aggravii economici ed organizzativi; quindi, pur in difetto di espressa previsione di legge al riguardo, deve escludersi la facoltà dell'interessato di apporre alla domanda di regolarizzazione una riserva relativa all'accertamento giudiziale sull'effettiva esistenza del debito contributivo: tale riserva, se di fatto apposta, resta priva di effetti, senza incidere sull'efficacia della domanda di ammissione ai benefici previsti dalla legge.

Con sentenza n. 4918/1998 le sezioni unite della Suprema Corte di cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo aderendo alle tesi espresse nella giurisprudenza minoritaria, facendo leva su una serie di argomenti, tra i quali, in sintesi, basta richiamare:

a) il valore letterale dell'espressione «regolarizzazione», secondo il canone ermeneutico di cui all'art. 12 disp. prel. C.c., che rimanda all'idea della definizione, della chiusura, della sistemazione della pendenza, di per sé incompatibile con qualsiasi tipo di strascichi giudiziari;

b) le finalità economiche del condono, giacché «non si comprende quale utilità possa avere l'ente creditore nel ricevere a tacitazione della sua pretesa una somma ridotta — e spesso in maniera notevole — rispetto a quella che sarebbe dovuta in mancanza di condono, se poi la somma dovrebbe (*rectius*: dovesse) essere restituita con l'aggiunta dei frutti e degli interessi legali dalla domanda di restituzione dell'indebito»;

c) il carattere «premiale» della legislazione di condono, finalizzata dall'«intento di offrire al soggetto obbligato la scelta tra il mantenersi nella posizione di inadempienza, comunque determinata o motivata, ovvero di avvalersi della facoltà di estinguere la propria posizione debitoria mediante un pagamento agevolato ed in tempi definiti», il che comporta la necessaria conseguenza della estinzione dei giudizi in corso (aventi ad oggetto l'esistenza o meno dell'obbligazione contributiva), e la carenza di interesse alla proposizione di nuovi giudizi, non impedita dalla mancanza di un'espressa previsione in tal senso nella legge, stante la natura «parafiscale» dell'obbligazione contributiva, in quanto «prestazione imposta dalla legge a favore di un ente pubblico, per la realizzazione di un pubblico interesse e, quindi, qualificabile come "imposta speciale"», posto che «in questa prospettiva di assimilazione dei due tipi di contributi è giustificata l'adozione di sistemi di riscossione simili a quelli propri del diritto tributario»;

d) la non configurabilità di un'ipotesi di indebito oggettivo nel pagamento effettuato in sede di regolarizzazione contributiva, traendo detto pagamento «la sua ragion d'essere proprio nell'opzione, da parte del soggetto, che si è fatto carico di tale pagamento».

e) la previsione della esclusione delle spese legali, nonostante la regolarizzazione estingua ogni onere accessorio, che risulterebbe del tutto superflua, tenuto conto della regola della soccombenza, ove si dovesse ipotizzare la permanenza anziché l'estinzione dei giudizi in corso.

La disciplina degli effetti del condono previdenziale, così come accolta dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione, ovviamente applicabile in ogni ipotesi di regolarizzazione contributiva, e quindi anche per quella considerata negli artt. 4, commi 1, 2, 3 e 4, d.l. 6/1993, convertito in legge n. 63/1993 e 18, commi 1, 2, 3 e 4, legge n. 724/1994, deve ritenersi applicabile anche al caso in esame, intendendo il tribunale uniformarsi all'impostazione interpretativa espressa nella sentenza n. 4918/1998, frutto di un'approfondita e ponderata considerazione della fattispecie, e resa a risoluzione di un contrasto interpretativo precedentemente manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità, e perciò nell'esercizio della funzione, propria della Cassazione, secondo il disposto dell'art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale (il cosiddetto potere-dovere di «nomofilachia» della Suprema Corte).

A ciò consegue che, non potendosi perciò condividere le diverse ipotesi interpretative prospettate dal giudice di prime cure e dalla parte appellata, l'applicazione del diritto oggettivo vigente non potrebbe che condurre al rigetto della domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e di condanna alla ripetizione di quanto corrisposto in attuazione del condono previdenziale.

Emergono tuttavia dubbi circa la legittimità costituzionale di tale soluzione, come esattamente eccepito da parte appellata per contrasto delle norme di cui agli artt. 4, commi 1, 2, 3 e 4 d.-l. 6/1993, convertito in legge 63/1993 e dell'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, legge n. 724/1994 con il disposto di cui agli artt. 3, 53, 24, 23, 38 e 97 della Costituzione, per i profili che seguono.

1. — Le disposizioni in materia di condono previdenziale, interpretate nel senso sopra riportato, appaiono anzitutto in contrasto col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, non essendovi alcuna ragionevole giustificazione per assimilare gli effetti del condono previdenziale a quelli del condono fiscale, sotto il profilo delle conseguenti preclusioni, pur in assenza di norme che tale equiparazione prevedano e pur in assenza di norme che sanciscano, anche per la regolarizzazione contributiva, l'estinzione dei giudizi in corso, nonostante la radicale diversità delle due ipotesi di condono, in quanto mentre il condono tributario prevede l'esonero dall'integrale adempimento dell'obbligazione impositiva, essendone consentita una riduzione rispetto all'imponibile accertato d'ufficio o consentendosi la determinazione di quest'ultimo a prescindere dall'obiettivo accertamento dell'effettiva capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), al contrario il condono previdenziale comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, il quale si avvalga di esso, di integralmente adempiere all'intera obbligazione contributiva, restando peraltro esposto alle eventuali ulteriori pretese contributive che l'ente previdenziale può vantare con riguardo alle stesse partite oggetto del condono, con riduzione delle sole sanzioni (cioè delle sole somme aggiuntive).

2. — Le anzidette disposizioni, intese nel senso espresso dalle sezioni unite, arrecano inoltre, per un verso, una lesione al diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione e, per altro verso, anche al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione: anzitutto l'impossibilità di accertare giudizialmente l'inesistenza del debito contributivo, una volta che quest'ultimo risulti soddisfatto in attuazione del condono, pare contrastare direttamente con la disciplina di cui all'art. 24 della Costituzione, per violazione del principio per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti e interessi; in secondo luogo determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra le due parti del rapporto obbligatorio previdenziale, in quanto ciò che viene negato al soggetto debitore risulta viceversa riconosciuto al creditore, dal momento che all'ente previdenziale resta pur sempre riconosciuto il diritto di far accertare al giudice l'esistenza di un debito maggiore di quello soddisfatto.

3. — Le disposizioni in considerazione, come interpretate dalle sezioni unite, appaiono altresì in contrasto col combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione, non potendosi trovare alcuna ragionevole giustificazione alla diversità di trattamento tra colui il quale chieda l'accertamento negativo e la condanna alla ripetizione dopo aver pagato integralmente quanto richiesto per capitale ed accessori e colui il quale, invece, scelga di avvalersi delle modalità solutorie previste nella legislazione relativa al condono previdenziale, potendo soltanto il primo, e non il secondo, richiedere ed ottenere l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione contributiva e la condanna dell'ente alla ripetizione.

Tale diversità di trattamento, tale da negare al soggetto che abbia adempiuto mediante il condono, l'esercizio del diritto di difesa, non può infatti trovare razionale giustificazione:

né nell'interesse dell'ente previdenziale, il quale potrebbe correlativamente vedersi obbligato ad effettuare le corrispondenti prestazioni pensionistiche (presumibilmente di importo superiore al vantaggio ricavato dall'acquisizione dei contributi), nonostante esse, in assenza dei relativi presupposti di legge, risultino in ipotesi non dovute;

né nella stessa possibilità del soggetto, non avvalendosi del condono, di mantenere integri i propri diritti processuali, giacché per un verso tale possibilità non giustifica da sola la diversità di trattamento tra le due situazioni, e per altro verso impone surrettiziamente al soggetto pretesamente obbligato una sorta di condizione, *solve et repete*, in contrasto con i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza 31 marzo 1961, n. 21.

4. — Le norme in tema di regolarizzazione contributiva, come sopra intese, sembrano altresì contrastare con la disciplina di cui all'art. 38 della Costituzione, che configura il diritto alle prestazioni previdenziali in connessione non alla libera volontà delle parti di costituirsi o meno una posizione assicurativa, bensì all'effettività della condizione (di lavoro) legittimante l'assoggettamento al regime delle assicurazioni sociali.

Ne consegue che l'irripetibilità delle somme versate con il condono, ove non risulti esistente il debito contributivo, può determinare l'erogazione di prestazioni previdenziali non dovute con ingiustificata disparità di trattamenti previdenziali per i lavoratori non in funzione della diversità delle corrispondenti prestazioni lavorative, bensì del differente comportamento del soggetto richiedente la prestazione, con conseguente violazione pure dell'art. 3 della Costituzione.

5. — Corrispondentemente le disposizioni sul condono previdenziale, così interpretate, appaiono anche contraddire al principio espresso nell'art. 23 della Costituzione, secondo il quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»: l'impossibilità di accertare in giudizio l'inesistenza dell'obbligo contributivo, per il quale è stato esercitato il condono, finisce infatti per attribuire all'ente previdenziale il potere di creare una situazione debitoria definitiva, ancorché inesistente, limitandosi a non respingere la domanda di condono ed omettendo di verificarne l'esistenza dei presupposti di legge.

D'altronde, non può presumersi che l'ente previdenziale, in quanto ente pubblico e come tale tenuto al principio di imparzialità (art. 97 della Costituzione) debba per ciò stesso sempre effettuare una valutazione corretta e quindi insindacabile dell'esistenza o no di un debito contributivo, non potendosi neppure ipotizzare che l'ente, a fronte del gran numero di domande di condono ricevute in un limitato lasso di tempo, possa eseguire un esame approfondito e tempestivo della fondatezza della richiesta di regolarizzazione.

In tal modo si finisce, peraltro, per attribuire all'ente previdenziale il potere-dovere di accertare i diritti del cittadino (tra i quali vi è certamente quello di non pagare contributi previdenziali non dovuti), che è per norma costituzionale (art. 24) riservato al giudice ordinario.

6. — Le disposizioni in tema di condono, come sopra interpretate, sembrano infine contrastare con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 e con il diritto di difesa di cui all'art. 24 nell'ipotesi in cui dovesse intervenire in seguito una disposizione di legge che, in sede di interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva avesse ad escludere l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale di una erogazione per la quale, fino ad allora, quell'assoggettabilità era controversa. Si verrebbe a verificare in tal caso un'ulteriore inammissibile discriminazione, non potendo il datore di lavoro, il quale aveva ritenuto di avvalersi del condono, ottenere la ripetizione di quanto versato, mentre chi avesse rifiutato di versare i contributi si vedrebbe definitivamente esentato da ogni responsabilità nei confronti dell'ente e chi, invece, avesse versato per intero i contributi, potrebbe comunque utilmente richiederne la restituzione.

Ai motivi di incostituzionalità sollevati con eccezione di parte, da ritenersi non manifestamente infondati, apparendo ragionevoli le obiezioni sopra riportate, il tribunale ritiene di poterne *ex art. 23*, legge costituzionale citata, aggiungere uno ulteriore, per contrasto delle disposizioni in tema di condono previdenziale, come interpretate nella sentenza n. 4918/1998 col combinato disposto degli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, per le ipotesi (tra cui quella di specie) in cui il condono sia destinato a chiudere la controversia tra ente previdenziale e soggetto gravato dall'addebito contributivo in relazione all'accertamento da parte dell'ente previdenziale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non denunciato, tra il soggetto pretesamente obbligato ed una terza persona (il preteso lavoratore subordinato).

Nell'ordinamento vigente è la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato che costituisce *ope legis* la correlativa posizione previdenziale a beneficio del lavoratore (come creditore dell'ente previdenziale da subito per le prestazioni assicurative ed in futuro per le prestazioni pensionistiche).

Tale posizione — si noti — prescinde, in virtù del principio di automatismo di cui all'art. 2116 c.c., addirittura dall'avvenuto adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi a suo carico.

Per contro, non può costituirsi a favore di un soggetto alcuna valida posizione previdenziale per il solo fatto dell'avvenuto versamento dei corrispondenti contributi da parte di altro soggetto che pretenda, contro la realtà e perciò fittiziamente, di esserne datore di lavoro, posto che ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 818/1957 i contributi indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni, ove è evidente che per contributi indebitamente versati ci si intende riferire ai contributi versati nonostante l'inesistenza del rapporto sostanziale di lavoro subordinato che ne costituisce il presupposto di validità e di efficacia.

L'obbligazione contributiva sorge perciò per effetto di legge a carico del datore di lavoro automaticamente a seguito della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.

L'adempimento dell'obbligazione contributiva trova perciò la sua unica causa, in ipotesi di lavoro subordinato, nel diritto del lavoratore *ex art. 38*, c.p.v., della Costituzione, a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Non può per contro ipotizzarsi alcuna altra funzione del contributo previdenziale che non sia quella di garantire al lavoratore, cioè al lavoratore per il quale viene effettuata, l'esercizio di quei diritti che la stessa Costituzione, ed in attuazione della stessa, le leggi previdenziali, prevedono come dovuti in suo favore.

Non può perciò darsi causa sufficiente per la giustificazione del sacrificio patrimoniale (per il datore di lavoro) derivante dall'assoggettamento all'obbligazione contributiva se non quella della correlativa costituzione (in favore del lavoratore subordinato) dei corrispondenti diritti previdenziali, in una parola, della corrispondente posizione assicurativa.

Se il pagamento del contributo non garantisce tale finalità, non assolve a tale funzione, esso non può che essere privo di causa, e perciò indebito, indipendentemente dal fatto che venga effettuato in forma ordinaria, ovvero mediante il ricorso alla procedura di regolarizzazione, che — giova ricordarlo — consente la riduzione delle somme aggiuntive, ma comunque postula il pagamento per intero del debito contributivo.

L'ente previdenziale mantiene infatti la facoltà di accertare, nei confronti del lavoratore, l'invalidità della sua posizione pensionistica per l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Nonostante l'intervenuta impossibilità per il preteso datore di lavoro di ottenere la ripetizione di quanto corrisposto a titolo di contribuzione obbligatoria (avendo beneficiato del condono), cionondimeno l'ente previdenziale può quindi pur sempre opporre al lavoratore l'accertamento (contrario rispetto a quello posto a fondamento dell'addebito al datore di lavoro) dell'invalidità della posizione previdenziale per inesistenza del rapporto di lavoro subordinato che ne costituisce il necessario presupposto.

Tale conclusione appare *ictu oculi* in contrasto sia col principio di cui all'art. 24 della Costituzione, non meno che con quello di cui all'art. 3 della Costituzione, realizzando un rovesciamento del principio dell'automatismo (cui sopra si è fatto cenno), tale per cui al lavoratore non spetterebbe la prestazione nonostante l'irreversibilità dell'adempimento contributivo da parte del datore di lavoro.

Il primo argomento addotto dalla Suprema Corte per negare fondatezza alla questione di costituzionalità nei termini sopra indicati pare infatti non condivisibile.

La sentenza n. 4918/1998 al fine sottolinea il valore non assoluto, in materia previdenziale, della regola secondo cui l'ente non può trattenere somme non dovute (ricavando l'inesistenza di tale valore assoluto dall'art. 8 d.P.R. n. 818/1957, laddove esso afferma che, trascorsi cinque anni dall'accertamento dell'addebito, le somme restano definitivamente acquisite alle gestioni dell'ente previdenziale): tale rilievo non coglie tuttavia nel segno: la disposizione richiamata non vale infatti a negare il legame inscindibile tra contribuzione e prestazione nell'unitario rapporto giuridico previdenziale, ma all'evidenza ha soltanto la ben diversa, e più circoscritta, funzione di dare certezza allo stesso rapporto giuridico previdenziale (ed al rapporto di lavoro subordinato che ne costituisce il presupposto), stabilendo che l'assenza di contestazioni da parte del preteso obbligato per un tempo ragionevolmente lungo (cinque anni) ne fa presumere *juris et de jure* la sussistenza.

La norma in considerazione ha perciò una funzione analoga a tutte le altre norme che nell'ordinamento collegano la permanenza in vigore di un diritto (nel nostro caso, all'accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione contributiva) al suo esercizio in un arco delimitato di tempo (come quelle in tema di prescrizione o di decadenza), norme che in nessun ambito dell'ordinamento valgono ad attribuire un minor valore giuridico al diritto soggettivo cui si riferiscono.

Poiché nel caso in esame la contestazione dell'addebito risulta essere stata tempestivamente e chiaramente espressa, e poiché il pagamento è stato effettuato con espressa riserva di ripetizione, non può utilmente farsi richiamo alla regola di consolidamento del pagamento per mancata contestazione dell'addebito nel termine di legge per inferirne l'impossibilità di un successivo accertamento negativo.

Il versamento all'ente previdenziale di somme di denaro a titolo di contributi previdenziali, in assenza di valida posizione giuridica previdenziale — a favore del terzo lavoratore subordinato — cui riferirlo, costituisce perciò comunque indebito oggettivo, non essendovi nell'ordinamento giustificazione alcuna per il corrispondente spostamento patrimoniale, e ciò anche se viene effettuato nel contesto della procedura di regolarizzazione.

La rinuncia all'accertamento della natura indebita dell'adempimento contributivo, che secondo la giurisprudenza delle sezioni unite deriverebbe, per effetto di legge, dalla domanda di condono previdenziale, finisce così col creare — nel rapporto giuridico previdenziale scaturente dall'addebito mosso dall'ente a carico di un soggetto in quanto datore di lavoro di altro soggetto — un notevole disequilibrio delle posizioni sostanziali e processuali tra le parti.

Nell'ambito, infatti, di tale pur unitario rapporto, nel quale — giova ripeterlo — la sussistenza di crediti ed obblighi tra beneficiario ed ente previdenziale, così come tra quest'ultimo e soggetto debitore, trae origine dall'effettività dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, per effetto del condono previdenziale permane il diritto all'accertamento di tale effettività (cioè della subordinazione del rapporto) soltanto a favore dell'ente previden-

ziale (e del lavoratore pretesamente subordinato) e non anche invece a favore del datore di lavoro, al quale solo è negata la possibilità dell'accertamento giudiziale relativo alla sussistenza o meno della sua obbligazione contributiva (in relazione al carattere subordinato o no del rapporto collaborativo intercorso con l'altro soggetto).

A parere del tribunale ciò comporta la violazione del principio di uguaglianza, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse parti del rapporto giuridico previdenziale, e nel contempo la violazione del diritto di difesa, essendo consentito all'ente l'accertamento giudiziale dell'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato (per opporre al lavoratore l'inesistenza dei correlativi crediti da lui corrispondentemente vantati), mentre è vietato al datore di lavoro il medesimo accertamento, per ottenere la restituzione dei contributi indebitamente versati.

Tale conclusione non può peraltro ritenersi inibita dal carattere volontario e non coattivo dell'adempimento a seguito di condono previdenziale, trattandosi di elemento — la volontarietà del pagamento — proprio di ogni ipotesi di pagamento indebito, e come tale non sufficiente di per sé a far ritenere razionalmente giustificata l'impossibilità dell'accertamento negativo dell'esistenza dell'obbligazione e della richiesta di ripetizione.

L'irripetibilità di quanto versato a titolo contributivo in sede di condono, con facoltà tuttavia per l'ente previdenziale di negare al preteso assicurato la prestazione previdenziale o pensionistica per carenza dei relativi presupposti sostanziali, realizza in realtà un'ipotesi di atto solutorio dotato in sé di propria esclusiva causa, costituita dalla soddisfazione delle esigenze di deflazione giudiziaria e di facilitazione del recupero dei crediti contributivi.

Tale causa, tuttavia, non può ritenersi sufficiente a sorreggere la definitività del pagamento per lo meno in tutte le ipotesi in cui non risulti possibile con esso cristallizzare il corrispondente rapporto giuridico previdenziale, consolidando a favore del correlativo beneficiario la conseguente posizione pensionistica.

Posto che siffatto risultato non pare raggiungibile, permanendo la facoltà dell'ente di ridiscutere quest'ultima, le disposizioni di legge in tema di condono contributivo, interpretate nel senso dell'impossibilità per il *solvens* di ottenere la ripetizione, appaiono in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione per le ragioni che precedono.

Tale situazione, infatti, si differenzia nettamente da quella del condono tributario, giacché con questo l'obbligazione fiscale risulta tra le parti del rapporto d'imposta definitivamente consolidata nei termini derivanti dall'adesione al beneficio.

Occorre soltanto aggiungere che la questione di costituzionalità, da ciò derivante, non può essere elusa con l'argomento proposto dalle sezioni unite, secondo cui non potrebbe darsi la situazione sopra considerata (di pagamento contributivo in assenza di lavoro subordinato e, quindi, di obbligazione previdenziale), posto che l'ente previdenziale può sempre opporre un rifiuto alla richiesta di condono proveniente dalla parte: a prescindere, infatti, dalla pur assorbente considerazione che tale argomento finisce inaccettabilmente con il presupporre l'effettuazione dell'accertamento in virtù della sua doverosità, va soprattutto fatto notare che assai di frequente l'addebito mosso col verbale di accertamento trae origine dalla decisione degli ispettori dell'ente previdenziale di negare il carattere autonomo assegnato dalle parti private ai rapporti collaborativi tra loro intercorsi; in conseguenza, ove il preteso datore di lavoro intendesse regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento agevolato, senza peraltro rinunciare all'accertamento giudiziale dell'inesistenza dei pretesi rapporti di lavoro subordinato, non sussisterebbe ragione alcuna per il rifiuto da parte dell'ente del pagamento di quanto accertato come dovuto proprio sulla base della sua qualificazione dei rapporti di lavoro in contestazione: in altre parole, per negare il beneficio del condono, l'ente previdenziale dovrebbe smentire se stesso, negando la fondatezza degli accertamenti compiuti nel verbale col quale aveva contestato l'addebito.

Ciò dimostra che, anche a prescindere dai rilievi a carattere formale circa la riserva della giurisdizione all'autorità giudiziaria ordinaria anche in tema di accertamento negativo dell'obbligazione previdenziale, cionondimeno la valutazione da parte dell'ente della sussistenza dell'obbligazione contributiva non può rappresentare una valida premessa per giustificare l'esclusione dell'accertamento giudiziale, giacché tale dato costituisce al contrario l'antecedente storico necessario (o di solito necessario) perché il soggetto che si ritiene obbligato decida di estinguere l'obbligazione contestatagli, pur con tutte le riserve del caso, valendosi delle agevolazioni derivanti dalla legislazione premiale del condono.

L'accettazione della domanda di condono, peraltro implicita nell'effettuazione senza contestazione dei relativi adempimenti, non può perciò, neppure sul piano di mero fatto, sostituire l'accertamento da parte del giudice della sussistenza o meno dell'obbligazione contributiva, per mezzo della verifica circa il carattere subordinato o meno dei rapporti collaborativi presi in considerazione nel verbale di accertamento a carico del preteso datore

di lavoro, ragion per cui l'interpretazione impostasi nella giurisprudenza di legittimità in ordine agli effetti preclusivi del condono previdenziale non può non lasciare seri dubbi circa la compatibilità con la costituzione, e soprattutto col diritto di difesa di cui all'art. 24, delle conseguenze che ne derivano.

L'eventuale accoglimento delle censure di incostituzionalità sopra esposte è all'evidenza di massimo rilievo ai fini del decidere, giacché costituisce il principale presupposto per poter verificare la fondatezza nel merito della domanda di accertamento negativo dell'esistenza dell'obbligazione contributiva e di condanna alla ripetizione di quanto a titolo contributivo ad esso corrisposto in esecuzione del condono.

Ne deriva, stante la non manifesta infondatezza dei rilievi di incostituzionalità, l'obbligo per il tribunale, ai sensi dell'art. 23, legge costituzionale n. 1/1953, di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di sospendere il giudizio in corso.

La presente ordinanza dovrà essere, a cura della cancelleria, notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 del d.-l. n. 6/1993, convertito in legge n. 63/1993 e dell'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 724/1994, ove interpretati nel senso che la presentazione della domanda di condono, con o senza espressa riserva di ripetizione delle somme versate, impedisce l'accertamento giudiziale dell'esistenza dell'obbligo contributivo per il quale il condono è stato esercitato, anche per effetto dell'estinzione dei giudizi pendenti, ed il conseguente rigetto della domanda di ripetizione delle somme stesse, per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 38 e 53 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Brescia, addì 26 novembre 1998

Il presidente: NORA

99C0009

N. 8

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dalla Corte Militare d'appello
sezione distaccata di Verona nel procedimento penale a carico di Balducci Marco*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di mancanza alla chiamata.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 103).

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di: Balducci Marco, nato a Frascati (Roma) il 6 giugno 1974 (atto n. 385 parte I, serie A) e residente a Grottaferrata (Roma) in viale S. Nilo n. 42. Recluta. Libero.

In seguito all'appello proposto dal difensore avverso la sentenza in data 18 novembre 1997 emessa dal tribunale militare di Verona.

Sentito il p.m., il quale ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 14, comma 3, della legge n. 230/1998, a tenore della quale appartiene alla competenza del pretore la cognizione del reato di rifiuto del servizio militare previsto dal comma 2 dell'anzidetta disposizione, con riferimento ai parametri costituiti dall'artt. 3 e 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione.

Sentita la difesa che, pur avendo richiesto con memoria pervenuta prima dell'udienza la declaratoria di giurisdizione ai sensi dell'art. 14, comma 3, legge n. 230/1998 e la trasmissione degli atti al p.m. presso la pretura di Pesaro, si è rimessa.

O S S E R V A

1. — Balducci Marco è stato rinviato a giudizio dinanzi al tribunale militare di Verona per rispondere del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, previsto e punito dall'art. 8, comma 2, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, «perché al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della legge sopra indicata, contrario all'uso delle armi per imprescindibili motivi di coscienza attinenti ad una concezione generale della vita basati su profondi convincimenti filosofici e morali, rifiutava il servizio militare di leva prima di assumerlo. Fatto commesso il 13 giugno 1995 in Pesaro.

Con sentenza in data 18 novembre 1997, il tribunale militare di Verona, dopo aver disatteso l'istanza con cui veniva chiesta la sospensione del processo allo scopo di attendere la definizione del giudizio amministrativo in ordine alla eccepita illegittimità del rigetto della domanda di ammissione al servizio civile sostitutivo presentata dall'imputato, ha dichiarato la penale responsabilità del predetto e lo ha condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, sostituita con la multa pari a lire sei milioni.

Avverso la predetta decisione ha interposto tempestivo appello la difesa dell'imputato, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza dibattimentale che aveva respinto la istanza di sospensione di cui sopra e della conseguente sentenza.

In data 31 luglio 1998 è entrata in vigore la legge n. 230/1998, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, che ha in parte ridisegnato la fisionomia del tradizionale reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza ed espressamente attribuito alla autorità giudiziaria ordinaria la competenza a conoscerne, con ciò radicalmente discostandosi dalla disciplina pregressa, che ne aveva attribuito la cognizione alla autorità giudiziaria militare.

In conseguenza di tale novazione legislativa ed a motivo della assoluta inesistenza di norme intese a disciplinare la sorte dei procedimenti pendenti, diventa ineludibile applicare il principio generale del *tempus regit actum* e ritenere, senza porsi in alcun modo il problema di quale sia la norma sostanziale più favorevole, che la nuova disciplina processuale si applichi anche ai procedimenti in corso e trasmetterne gli atti al giudice divenuto competente (Cass. sez. I, sentenze n. 02487 e 01737 del 25 e 24 giugno 1992, in C.E.D.)

2. — A parere di questo collegio, la norma processuale che deve trovare applicazione, e che costituisce l'indispensabile presupposto del provvedimento di declinatoria di giurisdizione, appare essere in contrasto con le disposizioni contenute negli artt. 3 e 103, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione.

È certo noto come in varie occasioni la Corte costituzionale abbia fornito una interpretazione dell'ultimo degli indicati parametri nel senso di escludere che con essa si sia inteso garantire la giurisdizione militare nella sua configurazione preesistente all'entrata in vigore della Carta fondamentale ed abbia di conseguenza rimarcato come la sua essenziale ragion d'essere vada ravvisata nella esigenza di circoscrivere i limiti massimi, soggettivi ed oggettivi, della suddetta giurisdizione, così da impedire che gli stessi possano essere superati a detrimento della competenza del giudice ordinario, espressamente considerato come l'organo su cui è incardinata la giurisdizione normale in tempo di pace.

La predetta linea giurisprudenziale nasce con la sentenza n. 29 del 1958 e trova modo di essere ulteriormente ribadita nell'arco del successivo periodo di tempo, per concludersi con la fondamentale sentenza 429 del 1992, che ha chiaramente espresso il concetto che la giurisdizione normalmente da adire è quella dei giudici ordinari ed ancora una volta affermato che la giurisdizione militare ha carattere eccezionale ed è circoscritta entro limiti rigorosi.

Nel periodo che collega le due sentenze, il giudice delle leggi ha avuto modo di affrontare una serie di questioni attinenti alle evenienze in cui si consumava una sottrazione alla competenza del giudice speciale di reati militari ed ogni volta ha concluso nel senso che costituiva insindacabile prerogativa del legislatore, entro i limiti della ragionevolezza, rinvenire e sottoporre a tutela preminenti ragioni di interesse generale ed optare in tali ipotesi per la giurisdizione ordinaria.

Lasciando da parte i casi in cui si è appurato che mancava il presupposto soggettivo, (sentenze 112 e 113 del 1986, 207 del 1987), torna in questa sede utile, per meglio impostare i termini della sollevata questione, soffermarsi sulle decisioni che hanno affrontato situazioni in cui era indubbia la ricorrenza di entrambi gli indicati presupposti e concluso per la legittimità delle norme di legge che avevano statuito la competenza in merito del giudice ordinario.

Buona parte degli anzidetti quesiti ruotavano attorno alla disciplina della connessione e miravano ad ottenere che venisse dichiarata la illegittimità delle disposizioni che in tali casi stabilivano la assorbente ed esclusiva competenza della Autorità giudiziaria ordinaria.

Come è noto, la Corte costituzionale ha in vario modo decretato la infondatezza delle medesime ed ogni volta sulla base del rilievo che la norma costituzionale invocata come parametro non consacrasse una assoluta riserva di giurisdizione a favore del giudice speciale, ma ponesse rigorosi limiti al suo legittimo delinarsi e fosse preordinata ad una funzione di garanzia contro la eventualità che essa ne valicasse i confini massimi.

3. — La valutazione d'insieme delle predette decisioni consente di enuclearne il motivo ispiratore e di intendere appieno il significato degli argomenti posti direttamente a base della conclusione cui sono pervenute. È agevole rilevare come il filo conduttore consista nel principio secondo cui la disposizione contenuta nell'art. 103, terzo comma, ultimo periodo, non configura una ineludibile riserva di giurisdizione a favore del giudice militare, ma detti soltanto una norma di carattere tendenziale, da calare nel contesto delle concorrenti disposizioni processuali e sostanziali e da temperare con le esigenze alla cui tutela quest'ultime risultano preordinate.

Da ciò deriva la conseguenza che, anche con limitato e stretto riferimento ai reati militari commessi da militari in servizio attivo, non potrà giammai sostenersi la esistenza di una invincibile riserva di giurisdizione, ma andrà di volta in volta stabilito se tali reati coinvolgano interessi ulteriori rispetto a quelli militari ed indi chiedersi se gli articolati interessi così affiorati manifestino una spiccata attitudine ad essere tutelati in forme o con congegni procedurali che comportano la attribuzione alla autorità giudiziaria ordinaria della competenza a conoscere dei fatti che li abbiano violati.

Esattamente questo è accaduto ed accade tuttora con riguardo alla disciplina del fenomeno della connessione di procedimenti e proprio questa argomentazione ha ispirato la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che sottrasse al giudice speciale la cognizione dei reati militari commessi da militari minorenni e la attribuì al tribunale dei minori. Venne in tale ultima evenienza detto che «non può essere impedito, per principio, alla giurisdizione ordinaria d'assumere la cognizione di reati militari allorché esistano preminenti ragioni d'interesse generale» e si sottolineò con intuizione che si rivela di determinante peso, che debba essere di «volta in volta stabilito se particolari esigenze, beni o valori (come ad es. quelli a garanzia dei quali è stato istituito il tribunale per i minorenni) possano essere considerati preminenti rispetto ad esigenze, beni e valori tutelati attraverso la speciale giurisdizione dei tribunali di pace».

4. — Come può dunque agevolmente notarsi, non è in realtà stato affermato, ancorché incomplete massime ne abbiano alimentato l'equivoco, che l'unico significato della norma costituzionale sulla giurisdizione dei tribunali militari sia rappresentato dalla rigorosa predisposizione di ciò che ad essi è precluso e come per contro si sia chiaramente asserito che esistono beni e valori tutelati dalla speciale giurisdizione militare. Va da sé che la suddetta tutela non assume carattere assoluto e che debba di volta in volta darsi rilievo alle concorrenti esigenze che si palesino meritevoli di particolare protezione, con la conseguenza che senza alcun dubbio potranno darsi deroghe al principio tendenziale e quindi previsioni che legittimamente sottraggano al giudice militare la competenza a conoscere dei reati militari commessi dai soggetti che pur abbiano i necessari requisiti soggettivi.

Sotto quest'ultimo profilo merita particolare attenzione la sentenza della Corte costituzionale n. 429 del 10 novembre 1992. A prima vista essa appare esaltare la sola funzione di limite massimo contenuta nella disposizione di cui all'art. 103 della Costituzione e quindi escludere che in questa sia ravvisabile anche una garanzia di

speciale giurisdizione per i militari che abbiano commesso reati lesivi di interessi militari. Ove le cose stessero in tali termini, la disposizione costituzionale avrebbe la connotazione di un mero divieto e l'unica sua funzione sarebbe quella di precludere la eventualità che la speciale giurisdizione sia attivata per la cognizione di reati non rientranti nella prefigurata tipologia. Con la singolare conseguenza che basterebbe una articolata sequela di leggi ordinarie per trasformare in un guscio vuoto la giurisdizione militare ed azzerare totalmente la sua competenza.

Ma se si va oltre la apparenza, non si tarderà a comprendere come la indicata sentenza non abbia affatto invertito la rotta delle precedenti, ma soltanto calibrato alla specificità del caso concreto la decisione adottata. In essa si esaminava se fosse conforme alla Costituzione la norma che assegnava al giudice militare la competenza ad occuparsi dei reati militari commessi da persone che, pur facendo parte delle Forze Armate, fossero cessate dal servizio attivo e si trovassero nella posizione intermedia tra questo ed il congedo assoluto (congedo illimitato, ausiliaria, riserva).

La Corte, muovendo dall'ispirazione che presiedette il processo formativo del parametro costituzionale invocato e sottolineando come la norma in esso racchiusa fosse nata con il più volte menzionato duplice limite oggettivo e soggettivo, espresse l'avviso che i militari ivi contemplati non potessero essere altri che coloro che avessero le stellette e quindi fossero in «servizio attuale alle armi» o legittimamente considerati tali al momento del commesso reato. In sede di motivazione asserì che la diversità di piani di giurisdizione e legge confortasse il principio che la giurisdizione normalmente da adire è quella dei giudici ordinari anche nella materia militare e ribadì che la giurisdizione ordinaria è da considerare, per il tempo di pace, come la giurisdizione normale.

Infine aggiunse che la indicata relazione logica tra regola ed eccezione verrebbe scompensata se si assumesse che la cognizione dei reati militari commessi da coloro che sono assoggettati alla legge penale militare spettasse esclusivamente ai giudici militari e, nel sottolineare il principio che essa spetta invece di regola ai giudici ordinari, espressamente pose la importante riserva «salvo che non si tratti di reati commessi «sotto le armi».

A parere di questa Corte remittente, dall'insieme delle indicate pronunce del giudice delle leggi può trarsi il seguente corollario, nel contempo misura e limite della disposizione contenuta nella norma di cui all'art. 103, terzo comma, Cost.

La giurisdizione militare contemplata e protetta dalla norma costituzionale concerne soltanto i reati militari commessi da militari in servizio attivo, o considerati tali, è circoscritta entro rigorosi confini soggettivi ed oggettivi e non ha carattere assoluto ed indeclinabile, potendo essere derogata da una legge ordinaria che risulti preordinata alla tutela di preminenti beni, interessi e valori. Ciò sta a significare che la giurisdizione militare, correttamente eccezionale rispetto al generico universo dei reati commessi da tutti coloro che appartengono alle Forze Armate, è invece da considerarsi normale rispetto ai reati militari commessi da militari in servizio attivo (o considerati tali). In riferimento a questa ristretta tipologia di reati, essa non solo è giurisdizione normale ma è anche giurisdizione di rango costituzionale.

5. — La recente legge 8 luglio 1998, n. 230, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1998 ed in vigore dal successivo 31 luglio 1998), contenente «nuove norme in materia di obiezione di coscienza» contempla, al secondo comma, dell'art. 14, una fattispecie penale che recupera l'intero contenuto di quella prevista dall'art. 8 della abrogata legge n. 772/1972 e configura altresì ulteriori ipotesi tipiche. Essa amplia lo spettro dei motivi di coscienza che possono porsi a base del rifiuto e consente che quest'ultimo possa intervenire anche nel corso dello svolgimento del servizio militare.

Il comma 3 del medesimo art. 14 attribuisce la competenza a giudicare del predetto reato al pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio militare.

A parere di questo collegio, la norma che stabilisce la competenza del pretore è in contrasto con le previsioni costituzionali contenute negli artt. 103, terzo comma, e 3, della Costituzione.

È indubbio che i militari chiamati a presentarsi alle armi siano militari in servizio attivo. Lo sono a partire dal momento stabilito per la loro presentazione e permangono in tale posizione fino al giorno in cui vengono inviati in congedo illimitato. La qualifica di militare in servizio attivo discende dalla oggettiva circostanza che risulta emanato un provvedimento che ne dispone la precettazione e stabilisce il giorno ed il luogo di presentazione. Essa è del tutto impermeabile rispetto all'ottemperanza a tale ordine ed in alcun modo subisce modifiche in dipendenza della mancata presentazione o delle particolari ragioni che possono averla determinata.

In ordine al suddetto profilo, è incontestabile che il giovane Balducci era stato chiamato alle armi, a seguito di regolare procedimento di arruolamento, ed aveva l'obbligo di presentarsi al reparto di assegnazione alla data del 13 giugno 1995.

Quanto alla natura del reato in tal modo commesso, è convincimento unanime che sia da qualificarsi come reato militare. Esso offende un interesse esiziale per un ordinamento incentrato sulla ferma di leva e si profila, come sottolineato nella fondamentale sentenza n. 409 del 1989 della Corte costituzionale, ontologicamente identico a quello di mancanza alla chiamata e come questo lesivo, con identiche modalità, dello stesso interesse, «quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione del servizio militare». Le ragioni di coscienza addotte a spiegazione del contegno di oggettiva omessa presentazione non intaccano la natura del bene giuridico leso e non attenuano in alcun modo i suoi connotati di fondamentale interesse delle Forze Armate dello Stato.

Questa Corte, allo scopo di sottolineare come i dubbi di costituzionalità investano le norma sulla giurisdizione nella totalità della sua efficacia e non solo nella parte in cui si presta a disciplinare i fatti pregressi, ritiene che anche il nuovo reato di rifiuto del servizio militare sia reato militare ed abbia una struttura sostanzialmente identica a quello di cui alla abrogata legge ed oggetto del presente giudizio di gravame.

Le uniche modifiche introdotte dalla nuova normativa sul punto specifico costituiscono puntuali riscontri di importanti decisioni rese dal giudice delle leggi con riguardo all'abrogato reato e l'impianto complessivo, soprattutto per il fatto di aver reso possibile il rifiuto dopo la assunzione del servizio, consente senza alcun dubbio di affermare che sono stati addirittura accentuati i connotati di militarità della fattispecie incriminatrice e che questa è diventata una variante applicativa non solo del reato di mancanza alla chiamata, ma anche di quello di diserzione.

Sia il vecchio reato, quindi, che quello delineato dalla nuova legge costituiscono tipici ed evidenti reati militari, tanto che in relazione ad entrambi è stata prevista e continua ad operare la particolare causa di estinzione rappresentata dall'accoglimento della domanda di prestare servizio nelle Forze Armate (art. 14, comma 6, ed 8, legge n. 230/1998), a definitiva conferma di come non solo l'interesse leso faccia capo all'ordinamento militare, ma addirittura sia stato considerato talmente importante e delicato da giustificare una previsione che assegna un radicale effetto estintivo ad un contegno che, risolvendosi in un fativo ed operoso ripensamento, annulli la lesione in un primo momento inflitta al bene protetto.

6. — Acclarato che è fuori discussione la rilevanza della questione prospettata dalla Procura generale militare e che in relazione ai fatti commessi sotto il vigore della abrogata legge non si ravvisa alcun ragionevole motivo per la brusca deroga alla giurisdizione del giudice militare, rimane da verificare se nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa la fisionomia del reato di rifiuto del servizio militare abbia per caso fatto emergere necessità di tutela che si prestano ad essere adeguatamente realizzate con la previsione della giurisdizione ordinaria. E ciò nella condivisibile prospettiva che assegna carattere relativo alla giurisdizione del giudice speciale e la espone alla soccombenza nel caso in cui il reato militare commesso coinvolga beni ed interessi di preminente valore e suscettibili di tutela per il tramite di una deroga alla giurisdizione militare.

Questa Corte ritiene che all'interrogativo debba darsi risposta negativa.

Nessun ruolo svolge la circostanza che la previsione delittuosa sia contenuta in un contesto normativo che si distingue dal precedente per il più ampio respiro assegnato al fenomeno dell'obiezione di coscienza e per la configurazione di un servizio civile in termini di sostanziale alternativa al servizio militare.

Ciò inerisce al diverso profilo delle condizioni in presenza delle quali può darsi una valida ed efficace scelta a favore del servizio civile, trasformate in presupposti rigorosamente delimitati e privi di qualsivoglia elemento di discrezionalità.

Ma in alcun modo ne sono derivate ripercussioni in ordine alla struttura del particolare reato di rifiuto, che è rimasto ancorato alle tradizionali formule di adduzione dei motivi e che continua a profilarsi come un illecito che si commette a prescindere dalla verosimiglianza e autenticità delle ragioni della obiezione e che non tollera in alcun modo disamine intese ad accertarne la eventuale natura strumentale e pretestuosa.

Soltanto in quest'ultimo caso, e cioè ove la norma incriminatrice avesse richiesto come elemento essenziale del reato la sincerità dei motivi di coscienza addotti a sostegno del rifiuto, si sarebbe potuto ipotizzare il coinvolgimento di un più ampio interesse, direttamente correlato alla manifestazione dei fondamentali diritti della personalità, e coerentemente concludere per la sottrazione della sua cognizione al giudice militare.

Ma questo non è accaduto ed il reato, oggi come nel passato, è rimasto del tutto agganciato alla mera adduzione dei rituali motivi e quindi continua a delinarsi come un oggettivo fatto di mancanza alla chiamata, accompagnato da espressioni che rilevano per il sol fatto di essere state pronunciate e rispetto alla cui veridicità ed attendibilità l'ordinamento rimane indifferente. Non solo non si richiede alcuna preliminare valutazione della verosimiglianza dei motivi adottati, ma è finanche possibile che il reato venga commesso da persone che risultino aver riportato condanna per reati commessi con l'uso delle armi o con contegni di violenza e quindi in presenza di quei rigorosi presupposti che rendono inammissibile la istanza di svolgimento del servizio civile.

7. — Per ragioni in parte coincidenti con quelle sopra esposte, non sembra altresì manifestamente infondata la questione sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La identità sostanziale tra il reato di rifiuto e quello di mancanza alla chiamata e la circostanza che entrambi ledono lo stesso interesse rendono del tutto priva di giustificazione la norma che li discrimina ai fini della giurisdizione e lasciano emergere profili di intrinseca ed insanabile contraddittorietà tra le diverse statuizioni in ordine al giudice competente. Anche a tacere delle non lievi ripercussioni che si avrebbero nel caso si ritenesse che la nuova normativa abbia trasformato in reato comune un tradizionale reato militare (si pensi alla conseguente impossibilità di concedere la attenuante prevista dall'art. 48, n. 2 c.p.m.p.), rimane priva di adeguate ragioni giustificatrici una disposizione che, a fronte della identità sostanziale delle fattispecie in raffronto, sottrae alla giurisdizione del giudice speciale e collegiale uno dei due identici reati e lo assegna al giudice ordinario.

In conclusione, la norma contenuta nell'art. 14, comma 3, della legge n. 230/1998 appare costituzionalmente illegittima in quanto, senza che sussista alcuna necessità di tutela di beni ed interessi di preminente valore e in difetto di qualsiasi ulteriore ragionevole motivo, sottrae alla cognizione del giudice costituzionalmente competente per i reati militari commessi da militari in servizio il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza.

P. Q. M.

La Corte, visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sentito il p.g.m. che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge 8 luglio 1998, n. 230, nella parte in cui sottrae alla giurisdizione militare la cognizione del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, ed in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione;

Sentito il difensore che si è rimesso;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, per contrasto con gli artt. 3 e 103, terzo comma, Cost.;

Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato Balducci Marco;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica;

Dispone altresì che sia notificata all'imputato ed al suo difensore.

Verona, addì 12 ottobre 1998

Il presidente: DIANA

Il consigliere est.re: SANTORO

N. 9

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dalla Corte militare d'appello
sezione distaccata di Verona nel procedimento penale a carico di Pelucchi Isacco Diego*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di mancanza alla chiamata.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 103).

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Pelucchi Isacco Diego, nato a Milano il 20 agosto 1978 (atto n. 8 parte I, serie A) e residente a Carpiano (Milano) in via Lazio n. 1. Recluta nel 26° Btg. "Castelfidardo" in Pordenone. Libero.

In seguito all'appello proposto dal difensore avverso la sentenza in data 23 maggio 1997 emessa dal g.i.p. presso il tribunale militare di Padova.

Sentito il pubblico ministero, il quale ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 14, comma 3, della legge n. 230/1998, a tenore della quale appartiene alla competenza del pretore la cognizione del reato di rifiuto del servizio militare previsto dal comma 2 dell'anzidetta disposizione, con riferimento ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione.

Sentita la difesa che si è rimessa.

O S S E R V A

1. — Con sentenza in data 23 maggio 1997 il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato la penale responsabilità di Pelucchi Isacco Diego in ordine al reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, commesso in Pordenone il 18 marzo 1997, e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con concessione di entrambi i benefici di legge.

Avverso tale decisione ha interposto appello il difensore, lamentando la eccessività della pena inflitta e chiedendone la riduzione ai minimi di legge.

In data 31 luglio 1998 è entrata in vigore la legge n. 230/1998, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, che ha in parte ridisegnato la fisionomia del tradizionale reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza ed espressamente attribuito alla autorità giudiziaria ordinaria la competenza a conoscerne, con ciò radicalmente discostandosi dalla disciplina pregressa, che ne aveva attribuito la cognizione alla autorità giudiziaria militare.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 8/1999).

N. 10

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dalla Corte militare d'appello
sezione distaccata di Verona nel procedimento penale a carico di Paladini Pierpaolo*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato di mancanza alla chiamata.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 103).

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Paladini Pierpaolo, nato a Copertino (Lecce) il 29 giugno 1978 (atto n. 500 parte I, serie A) e residente a Carmiano (Lecce) in via G. Leopardi n. 63. Recluta nel 7° Rgt. "Cuneo" in Udine. Libero.

In seguito all'appello proposto dal difensore avverso la sentenza in data 23 maggio 1997 emessa dal g.i.p. presso il tribunale militare di Padova.

Sentito il pubblico ministero, il quale ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 14, comma 3, della legge n. 230/1998, a tenore della quale appartiene alla competenza del pretore la cognizione del reato di rifiuto del servizio militare previsto dal comma 2 dell'anzidetta disposizione, con riferimento ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione.

Sentita la difesa che si è rimessa.

O S S E R V A

1. — Con sentenza in data 23 maggio 1997 il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato la penale responsabilità di Paladini Pierpaolo in ordine al reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, commesso in Udine il 19 marzo 1997, e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con concessione di entrambi i benefici di legge.

Avverso tale decisione ha interposto appello il difensore, lamentando la eccessività della pena inflitta e chiedendone la riduzione ai minimi di legge.

In data 31 luglio 1998 è entrata in vigore la legge n. 230/1998, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, che ha in parte ridisegnato la fisionomia del tradizionale reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza ed espressamente attribuito alla autorità giudiziaria ordinaria la competenza a conoscerne, con ciò radicalmente discostandosi dalla disciplina pregressa, che ne aveva attribuito la cognizione alla autorità giudiziaria militare.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 8/1999).

N. 11

Ordinanza emessa il 2 luglio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 gennaio 1999) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Napolitano Elena ed altro contro il comune di Barberino di Mugello

Procedimento civile - Interruzione del processo a causa di morte della parte costituita - Decorrenza del termine perentorio, per la riassunzione, dalla dichiarazione dell'evento in udienza o dalla sua notificazione, effettuata dal procuratore della parte stessa - Mancata previsione circa la decorrenza di detto termine, per i soggetti destinati a subentrare nel processo, dalla conoscenza dell'interruzione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(C.P.C. artt. 305, combinato disposto e 300).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 4909 del ruolo generale affari civili per l'anno 1997, proposto da Napolitano Elena, Napolitano Giuseppe, rappresentati e difesi, con procura speciale in calce al ricorso, notificato il 16 maggio 1997, dagli avv.ti Umberto Nidiaci e Walter Testa, domiciliatario in Roma alla via Achille Papa n. 21, ricorrenti;

Contro il comune di Barberino di Mugello, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso, con procura in calce al controricorso, notificato il 16 maggio 1997, dall'avv. Paolo Golini, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via delle Tre Madonne, 16, presso lo studio dell'avv. prof. Roberto Nania, controricorrente per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze del 3 novembre 1995, depositata col n. 187 il 1º marzo 1996;

Udita, nella pubblica udienza del 2 luglio 1998, la relazione del consigliere Enrico Papa;

Sentito l'avv. Casotti Contatore, delegato, che ha chiesto accogliersi il ricorso;

Sentito il p.m. dott. Ennio Attilio Sepe, che ne ha chiesto il rigetto.

PREMESSO IN FATTO

Con citazione del 30 marzo 1991, Caterina Cafulli convenne davanti alla Corte di appello di Firenze il comune di Barberino di Mugello, per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima di un suo fondo (in n.c.t. di quel comune al fol. 77, part. 42, 60, 61, 64, 65, 66, 94 e 95), già destinato a discarica comunale; sulla contestazione dell'Ente — che affermò la congruità delle somme offerte —, rimessa all'esito dell'istruzione la causa al collegio, il procuratore dell'attrice dichiarò, all'udienza del 18 marzo 1994, la morte della parte, ed il processo venne, con contestuale ordinanza, interrotto.

Riassunto dagli eredi Elena e Giuseppe Napolitano, con ricorso depositato il 18 novembre 1994, è stato dichiarato estinto con sentenza del 3 novembre 1995, depositata col n. 187 il 1º marzo 1996, avendo ritenuto, la Corte, l'eccezione ritualmente proposta e superato l'ulteriore difesa degli attori, circa la decorrenza del termine di sei mesi per la riassunzione, fissato nell'art. 305 c.p.c., da un momento successivo a quello della dichiarazione dell'evento interruttivo, ed, in particolare, dalla accettazione dell'eredità.

Per la cassazione della sentenza ricorrono i Napolitano, con due motivi.

Resiste il comune con controricorso, illustrato da memoria.

II — Considerate le posizioni difensive contrapposte:

col primo mezzo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 300, 301, 305, 307 c.p.c., e 3 e 24 Cost.

Sotto un primo profilo, lamentano l'erroneità della interpretazione dell'art. 305 c.p.c., seguita dal giudice *a quo*, che il termine per la riassunzione ha inteso far decorrere dalla data dell'interruzione: richiamando gli interventi della Corte costituzionale in ordine agli artt. 301 e 300, e, segnatamente, Corte costituzionale n. 159/1971, affermano ancora l'impossibilità di una decorrenza del termine anteriore al sorgere, in capo ai soggetti chiamati a proseguire il processo, «del potere di esperire validamente l'azione», che, coincidendo col momento della delazione dell'eredità, si sarebbe in realtà verificato in epoca successiva alla dichiarazione del procuratore (precisamente, con la pubblicazione del testamento, intervenuta il 16 aprile 1994).

Pertanto, dopo aver puntualizzato gli inconvenienti connessi ad una diversa interpretazione, lamentano la disparità di trattamento che si verificherebbe rispetto ai casi di morte della parte costituita personalmente, ovvero di morte del procuratore — nei quali il termine per la riassunzione decorre, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, dalla conoscenza legale del fatto interruttivo —, da ciò traendo la conclusione della mancanza di fondamento normativo ad un preteso obbligo, per il difensore, di «avvertire parti da lui non conosciute né, quanto meno, facilmente conoscibili ed in tempi non determinabili».

Onde, per il caso di mancato accoglimento dell'interpretazione proposta, dopo aver richiamato Corte cost. n. 220/1986, formulano eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 305 e 300 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ipotizzando disparità di trattamento fra situazioni simili nonché lesione del diritto di difesa.

Sotto un secondo profilo, richiamata la disciplina dell'art. 307, comma 4 c.p.c., deducono che è mancata l'eccezione di estinzione «prima di ogni altra istanza o difesa», avendo l'Ente appellato formulato il rilievo unicamente in via conclusiva, nella comparsa per il collegio (al punto 4, ove «infine si segnala all'ecc.mo collegio la tardività della riassunzione del processo» per di più «facendo riferimento alla data della notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, notifica avvenuta il 30 gennaio 1995 anziché alla data di presentazione del ricorso stesso», con la conseguenza che il giudice *a quo* sarebbe incorso in extrapetizione.

Col secondo motivo, deducono un corrispondente vizio di motivazione, in relazione ai riportati profili. Da un lato, lamentano che erroneamente il giudice *a quo* avrebbe riferito la prospettazione degli attori in riassunzione al momento dell'accettazione e non a quello della delazione dell'eredità, ed, ancor più, contestano la ritenuta congruità del termine semestrale per il compimento, da parte dei chiamati — i quali potrebbero addirittura ignorare la morte del dante causa —, di tutte le operazioni successive, comprensive della nomina del difensore, attraverso cui proseguire il processo interrotto.

Dall'altro, contestano l'affermazione della Corte, circa la richiesta «in via prioritaria» d'estinzione, che, nella parte dispositiva della comparsa, precede le altre unicamente perché trattasi di istanza «in rito», laddove, nella parte narrativa, l'andamento globale delle difese è quello già considerato.

Oppone il controricorrente comune l'infondatezza delle tesi difensive avversarie. Afferma infatti l'esattezza della interpretazione seguita dal giudice di merito in ordine all'art. 305 c.p.c., arricchendola di rilievi e richiami giurisprudenziali; ribadisce poi di aver formulato ritualmente l'eccezione di estinzione. In particolare, osserva che la disposizione «non può essere ragionevolmente interpretata nel senso che l'eccezione di estinzione debba essere formulata all'inizio del primo atto difensivo prodotto dalla parte interessata a farla valere»; puntualizza, inoltre, che l'eccezione è stata espressa dopo aver richiamato le date della dichiarazione dell'evento interruttivo, del deposito del ricorso e della notifica di esso col pedissequo decreto, senza riferirsi esclusivamente a quest'ultima. Esclude, conseguentemente, ogni collegato vizio di motivazione nella sentenza impugnata.

III. — Tanto premesso e considerato, ritiene il collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa richiamata, con le precisazioni che seguono, avuto riguardo alla prospettazione dei ricorrenti.

Invertendo, per ragioni di pregiudizialità logica, l'esame del duplice profilo del primo mezzo, è agevole osservare che il secondo non potrebbe essere accolto, giacché, ferma la natura di eccezione processuale in senso stretto, quella di estinzione del processo non richiede formule sacramentali, essendo necessario e sufficiente che risulti proposta in forma esplicita (Cass. n. 316/1992) ed in via pregiudiziale (Cass. n. 4286/1980), vale a dire prima di ogni altra difesa (v. anche Cass. nn. 6286/1995, 7323/1994).

Orbene, nella ricordata comparsa conclusionale, il convenuto dedusse (p. 5, n. 4) la tardività della riassunzione, puntualizzando le date delle singole attività processuali, a cui, espressamente, quella del deposito del ricorso, onde, fermo restando l'esplicito collegamento col termine perentorio per la riassunzione (in relazione al deposito stesso, e non alla successiva notifica), concluse poi, «in rito», vale a dire in via pregiudiziale, con la richiesta di dichiarazione d'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. (ivi, p. 6). Con la conseguenza, negativa per i ricorrenti, agevolmente arguibile.

Il restante (primo) profilo finisce per incentrarsi sulla questione di legittimità costituzionale, la cui soluzione soltanto, nel senso auspicato dai ricorrenti, potrebbe far sorgere, in una eventuale articolazione successiva, la problematica — agitata invece in via principale — circa la possibile incidenza, sulla fattispecie estintiva, del potere di proseguire il processo in capo a chi può «esperire validamente l'azione». Il sistema posto in discussione, infatti, è proprio quello della decorrenza del termine perentorio, per la riassunzione, dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo (art. 300 comma 2 c.p.c.), indipendentemente dalla statuizione — meramente dichiarativa — del giudice (Cass. nn. 5029/1998, 6721/1996), stante l'automaticità del corrispondente effetto, che non richiede la conoscenza — la quale verrebbe ad atteggiarsi invece come premessa necessaria della stessa problematica — da parte dei soggetti destinati a subentrare nel processo.

La questione medesima sembra, al collegio, oltre che rilevante — in virtù dei rilievi più sopra svolti —, non manifestamente infondata.

La Corte costituzionale, nell'occuparsi di tale questione (sent. n. 136/1992) con riguardo al fallimento di una parte, ha ritenuto l'art. 305 c.p.c. non in contrasto con l'art. 24 Cost., là dove fa decorrere il termine per la riasunzione dall'interruzione e non dall'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo ad opera del curatore fallimentare, argomentando dalla cd. ultrattività della rappresentanza processuale rispetto all'evento medesimo, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., cui ha considerato sotteso l'obbligo, non espresso nella regola processuale ma desumibile dagli artt. 1728, comma 1 e 1710, comma 2 c.c., di rendere noto ai soggetti, ai quali spetta proseguire il processo, l'evento medesimo, concordando con essi la correlativa dichiarazione.

Ha così ritenuto che l'eventuale inadempimento di quell'obbligo costituisca solo un inconveniente pratico, cui non è rapportabile un vizio d'incostituzionalità della norma — sotto l'aspetto della violazione del diritto di difesa —, poiché la legittimità costituzionale «va apprezzata in funzione della corretta osservanza dell'ordinamento giuridico complessivo e non delle possibili sue violazioni», laddove l'inconveniente medesimo risulta prevenuto e represso dal sistema sanzionatorio, nella sede disciplinare, a carico del procuratore inadempiente, nonché dalla risarcibilità del danno da lui eventualmente cagionato ai soggetti cui incombeva l'onere di prosecuzione del processo.

Pare al collegio che la verifica di costituzionalità in esame, nei limiti di rilevanza della questione proposta, sia stata condizionata dalla peculiarità dell'evento considerato (fallimento), che rende difficilmente ipotizzabile un curatore fallimentare ignaro dei processi in corso ed un procuratore del fallito che ometta ogni informativa circa gli sviluppi della vicenda processuale, in un contesto, oltre tutto, caratterizzato dalla persistente presenza dell'interessato, in grado di assumere iniziative dirette anche presso gli organi della procedura concorsuale. Ma la stessa peculiarità non sembra consentire il superamento delle difficoltà di una costruzione, in via generale, nei termini riportati, e consiglia di riproporre, con riferimento al caso della morte della parte costituita, la questione, sotto il duplice profilo del contrasto con l'art. 24 e, correlativamente, con l'art. 3 della Costituzione.

A) Sotto il primo profilo, appare dubbia l'effettività del diritto di difesa per coloro cui spetta proseguire il processo, in caso di intervenuta interruzione, trattandosi di soggetti estranei al processo stesso, tenuti nondimeno a compiere attività processuali entro un termine perentorio, la cui decorrenza risulterebbe garantita da posizioni subiettive esse pure estranee al processo.

Nell'ambito del rapporto processuale, che si potrebbe dire «esterno» siccome riguardante la parte, il giudice e le altre parti, l'evento interruttivo che colpisce la prima è, di per sé, irrilevante, poiché rientra nel diritto potestativo processuale del procuratore darne — con dichiarazione che, pur essendo di scienza, assume portata negoziale, richiedendo la volontà dell'effetto, appunto, interruttivo (così Cass. nn. 5391/1990, 2506/1989, 2837/1987, e, fra le più recenti, Cass. n. 3431/1998) — comunicazione all'udienza ovvero mediante notifica, ai sensi del comma 1 dell'art. 300 c.p.c. e con le conseguenze fissate nel comma 2, secondo valutazioni da compiere nell'esclusivo interesse della parte colpita dal ripetuto evento (Cass. nn. 5156/1998, 13041/1995).

Da ciò deriva che, mentre, nel caso di omessa dichiarazione, il rapporto esterno resta immutato (senza che quello interno venga in alcun modo ad incidere sulla dialettica del processo), allorché tale dichiarazione sia intervenuta, in assenza di qualsivoglia atto processuale riguardante i soggetti destinati a subentrare nel processo, nei cui confronti il termine perentorio inizia immediatamente a decorrere, risulta indispensabile l'aggancio al rapporto «interno», tra procuratore costituito e subentranti alla parte incisa dall'evento interruttivo. Aggancio indispensabile — che, nella prima alternativa, si ravvisa nella cd. ultrattività della procura (v. per tutte Cass. nn. 4237/1997, 7704/1996), secondo valutazioni tuttavia non incidenti sui concreti meccanismi del processo —, ma non per questo appagante.

Difatti, l'apprezzamento di legittimità della norma con riguardo all'ordinamento giuridico nel suo complesso, pur costituendo affermazione di un principio incontestabile, non sembra consentire la giustapposizione della disciplina sostanziale a quella processuale, attesa la peculiarità delle regole attinenti al processo, la cui caratteristica di norme «strumentali» ne comporta l'autosufficienza, trattandosi di disposizioni che (chiamate a regolare posizioni subiettive di onere), in caso di inosservanza, contengono in se stesse l'attuazione delle conseguenze giuridiche, di regola consistenti in preclusioni o — come appunto nel caso in esame — decadenze, senza percettibili modifiche del mondo «fenomenico», come invece normalmente avviene per le norme di diritto sostanziale — la cui attuazione (relativa invece a posizioni subiettive di obbligo), nel momento sanzionatorio, anche quando avvenga in forma specifica, implica pur sempre una qualche modifica di tal fatta —.

Talché, dal punto di vista processuale, non potrà negarsi che il procuratore della parte venuta a morte, resa la dichiarazione e provocato l'effetto interruttivo, non riveste più alcun ruolo, onde nel processo si verifica un evidente iato, che impedisce di dare (autosufficiente) ragione dell'inizio della decorrenza di un termine decadenziale

a carico di soggetti i quali non risultano tuttavia raggiunti da alcun atto processuale — aspetto, quest'ultimo, che nella citata Corte cost. n. 136/1992 appare superato col considerare la sola posizione del subentrante convenuto in riassunzione, in una prospettiva *ex post*, forse non idonea a superare il rilievo —.

Sotto l'aspetto sostanziale (del rapporto cd. interno), ad ulteriori perplessità dà luogo la soluzione prospettata, la quale, mentre relega al rango di inconveniente pratico la mancata informativa del procuratore verso coloro che dovrebbero subentrare all'originario mandante, fa assurgere (attraverso il richiamo all'art. 1728 c.c.) le ipotesi di prosecuzione del processo fra quelle in cui sarebbe per definizione configurabile il «pericolo nel ritardo», in definitiva confermando la tendenza a salvare la regolarità del rapporto esterno attraverso la disciplina dettata per quello interno (al qual proposito non va tralasciato che il mandato potrebbe intercorrere anche tra procuratore e terzo e che il procuratore medesimo, in base alle istruzioni ricevute, potrebbe aver agito, nel rendere autonomamente la dichiarazione dell'evento, nel rispetto degli obblighi impostigli dall'art. 1710 c.c.).

E, sotto tale ulteriore riguardo, il sospetto d'incostituzionalità appare semmai ricevere riscontro: sostenere che la tutela del soggetto chiamato a proseguire il giudizio è assicurata dalla responsabilità civile (per inadempimento) del procuratore-mandatario, oltre che da quella disciplinare di lui, significa far ricorso ad una forma di protezione per così dire indiretta, assicurata, cioè, non — come sembrerebbe dover essere — «nel» processo, bensì attraverso disposizioni volte a riequilibrare e sanzionare la (già intervenuta) lesione del diritto di difesa, resa possibile dallo stesso complessivo sistema delle norme processuali, che avrebbe dovuto autonomamente garantirlo.

B) Nella medesima prospettiva, sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, è agevole poi osservare che, mentre le parti non colpite dall'evento interruttivo, dal momento della dichiarazione o della notificazione, hanno legale conoscenza (per il contumace, arg. art. 292 comma 3 c.p.c.) dell'interruzione, e possono usufruire per intero del termine semestrale per la riassunzione, ciò non si verifica per colui (o coloro) cui spetta proseguire il processo.

Difatti, persino ipotizzando un previo accordo con il procuratore della parte venuta a morte, circa la dichiarazione *ex art.* 300 c.p.c., non potrà negarsi che, essendo la conoscenza legata alla dichiarazione medesima, l'informativa seguirà necessariamente in un momento successivo, col pericolo di consumazione parziale di un termine processuale, in posizione deteriore rispetto alle altre parti.

In tali termini rettificata la prospettazione dei ricorrenti nella formulazione della relativa eccezione, ritiene il collegio, sul premesso accertamento di rilevanza di essa, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 c.p.c., per violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione, là dove prevedono che, in caso di morte della parte costituita, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione decorra dalla interruzione, e, cioè, dalla dichiarazione o dalla notificazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore, e non dalla conoscenza dell'interruzione medesima in capo ai soggetti destinati a subentrare nel processo.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 c.p.c., nella parte in cui prevedono che, in caso di morte della parte costituita, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione decorra, per i soggetti destinati a subentrare nel processo, dalla interruzione — e quindi dalla dichiarazione o dalla notificazione dell'evento ad opera del procuratore — e non dalla conoscenza dell'interruzione medesima.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio.

Ordina che, a norma dell'art. 23 comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 2 luglio 1998

Il presidente: SGROI

N. 12

*Ordinanza emessa il 14 maggio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 gennaio 1999)
dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Ferrari Filippo ed altro e comune di Genova*

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Mancata previsione dell'inapplicabilità di detta riduzione nel caso, all'esito del giudizio di opposizione alla stima intervenuto dopo l'espropriazione, di indennità offerta a suo tempo inferiore a quella spettante per legge - Disparità di trattamento dei privati in base al comportamento della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa, sul diritto all'equo indennizzo e sul principio della tutela giurisdizionale.

**(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359).
(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, terzo comma, e 113, primo comma).**

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato nella causa promossa da Ferrari Filippo e ing. Piccardo Angelo entrambi elettivamente domiciliati in Genova, piazza della Vittoria n. 15/15 presso e nello studio dell'avv. Luisa Conti che, per procura speciale a margine dell'atto di citazione, li rappresenta e li difende unitamente all'avv. Roberto Vigotti, attori;

Contro comune di Genova, in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Morielli, in forza di procura generale *ad lites* not. M. Di Paolo 28 gennaio 1991, elettivamente domiciliato in via Garibaldi n. 9, Palazzo comunale - autorizzato al presente giudizio con deliberazione in atti, convenuto la seguente ordinanza;

La Corte di appello di Genova, rilevato che con atto di citazione notificato il 6 ottobre 1993 Ferrari Filippo e Piccardo Angelo convenivano in giudizio avanti a questa Corte il comune di Genova per sentir determinare in L. 105.250.021 l'indennità dovuta per l'espropriazione di un terreno di circa 2.740 mq sito in Genova-Pegli descritto al n.c.t. con il mappale 20 del foglio 15;

che gli attori chiedevano altresì di determinare l'indennità dovuta per l'occupazione di urgenza del predetto terreno, occupazione che aveva preceduto l'esproprio;

che, per l'indennità di espropriazione, il Ferrari ed il Piccardo insistevano perché gli atti fossero rimessi, se del caso, preliminarmente alla Corte costituzionale per consentire alla stessa di valutare se i primi due commi dell'art. 5-bis d.-l. 11 luglio 1992 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 contrastino o meno con gli artt. 3, 24, 113 e 42 della Costituzione nella parte in cui prevedono l'applicazione della riduzione del 40% anche nell'ipotesi in cui all'esito del giudizio di opposizione alla stima l'indennità di espropriazione offerta risulti inferiore a quella dovuta in base al medesimo primo comma dell'art. 5-bis;

che il comune di Genova si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice, previa riunione del presente giudizio ad altro pendente in grado di appello avanti a questa stessa Corte di appello ed avente per oggetto la liquidazione dell'indennizzo per l'occupazione d'urgenza ed il risarcimento del danno dovuto per il successivo periodo di occupazione illegittima;

che, pronunciata nelle more del presene processo la sentenza della Corte relativa a questo secondo giudizio e dandosi atto di ciò da parte degli espropriati, nonché disposta ed espletata c.t.u. per accertare il giusto indennizzo alla data di deposito della relazione scritta, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 1996 il comune di Genova produceva il decreto di esproprio emesso il 10 aprile 1996;

che, pertanto, con nuova ordinanza collegiale era disposto in causa un supplemento di consulenza tecnica di ufficio per determinare la misura dell'indennità di espropriazione alla data del decreto;

che la consulenza disposta concludeva, nelle sue due fasi, determinando in L. 149.710.535 il valore di mercato del bene ed in L. 178.100 il reddito dominicale dello stesso alla data del 2 marzo 1986 e stimando, perciò, ai sensi dell'art. 5-bis legge 8 agosto 1992, n. 359, previo il necessario aggiornamento dei valori, in L. 68.915.292 l'indennizzo dovuto al 30 giugno 1994, compresa la prescritta decurtazione del 40% per non essere stata concordata la cessione volontaria del bene, ed in L. 70.740.377 quello dovuto per la stessa ragione alla data del decreto di esproprio;

che il comune di Genova, nelle sue conclusive difese, insisteva perché, non essendovi stati ulteriori incrementi di valore del terreno dopo il 30 giugno 1994, l'indennizzo fosse riconosciuto esclusivamente nell'importo determinato dal C.T.U. con riferimento a tale data;

che, in ogni caso, tutte le parti in causa riconoscevano, quale dato pacifico, quello per il quale già alla data dell'offerta dell'indennità definitiva di espropriazione da parte del comune di Genova, e cioè in data 15 luglio 1993, la somma di L. 49.415.600, per l'appunto offerta a questo titolo, era inferiore alla media del valore venale del bene e del reddito dominicale stimato alla data del 2 marzo 1986 (pari a L. 149.715.535 + L. 178.100 = L. 149.893.635 - 2 = L. 74.946.817,5);

che, in sostanza, nel caso in esame, la somma offerta dal comune di Genova, in data successiva all'entrata in vigore del citato art. 5-bis, sulla base delle decisioni della competente commissione provinciale, risulta inferiore a quella accertata come legittimamente dovuta alla medesima data dal consulente tecnico di ufficio nel presente giudizio di opposizione alla stima e tale conclusione non è contestata dalle parti in causa;

che da questa situazione deriverebbe, secondo gli attori-opponenti, la necessità di interpretare il disposto dei primi due commi dell'art. 5-bis, legge n. 359/1992 nel senso che la decurtazione del 40% non si applichi nel caso in cui il giudizio di opposizione alla stima dimostri l'illegittimità dell'indennità definitiva a suo tempo offerta dall'ente espropriante;

che, però, l'art. 5-bis primo e secondo comma, legge n. 359/1992 nella sua attuale formulazione non consente di attribuire, in caso di opposizione alla stima e di impossibilità di stipulare la cessione volontaria per intervenuto decreto di esproprio, altro indennizzo che quello previsto dal primo comma con conseguente inderogabile applicazione della prevista riduzione del 40%;

che altre interpretazioni della norma, talvolta ipotizzate, appaiono infatti in insanabile contrasto con l'univoco tenore letterale della stessa, oltre che con il più volte affermato intento deflattivo del contenzioso posto a giustificazione della medesima;

che, in conseguenza, esistendo al tempo stesso un diritto soggettivo dell'espropriando ad ottenere la cessione volontaria del bene alle condizioni stabilite dalla legge (e cioè per un importo pari alla media del valore venale del bene e del reddito dominicale), come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in recenti pronunzie (Cass. 14 febbraio 1997, n. 1414, Cass. 23 maggio 1997, n. 4620, ecc.), ai sensi dello stesso art. 5-bis, appare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del menzionato primo comma dell'articolo per violazione delle norme costituzionali appresso indicate, competendo poi al giudice delle leggi la valutazione dei contrapposti interessi costituzionalmente rilevanti;

che, infatti, il predetto art. 5-bis, legge n. 359/1992, nella parte in cui stabilisce al primo comma la riduzione del 40% dell'importo dovuto per l'indennizzo senza escludere l'ipotesi in cui la cessione volontaria non sia stata convenuta per fatto e colpa ascrivibili a soggetti diversi dall'espropriando, ben potrebbe ritenersi in contrasto con il disposto degli artt. 3, 24, 113 e 42 Cost.;

che, infatti, tale disposizione in primo luogo irragionevolmente sottopone alle stesse conseguenze afflittive e cioè alla medesima disciplina, riduttiva di vantaggi economici, sia chi non ha accettato di stipulare la cessione volontaria pur in presenza di un'offerta legittimamente computata, sia chi non è stato posto in condizione di stipularla per un comportamento illegittimo della controparte (anche se dipendente dalle determinazioni della commissione provinciale) con conseguente fondato sospetto di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione primo comma;

che, in secondo luogo, come ritenuto più volte anche in dottrina, la previsione della riduzione del 40%, pur in presenza di giustificate esigenze deflattive in materia di indennizzi e più in generale in presenza di serie esigenze di bilanciamento degli interessi, finisce per menomare eccessivamente il diritto alla difesa, sottoponendo ad ingiustificati rischi ed, in alcune ipotesi, addirittura ad esiti opposti a quelli desiderati pur in caso di accoglimento della domanda, chi agisce in giudizio per tutelare il proprio violato diritto alla conclusione di una cessione volontaria alle condizioni di legge;

che costui finisce, così, per essere costretto indebitamente a rinunciare al giusto indennizzo previsto dall'art. 42 Cost.;

che, in conseguenza, non è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità della norma denunciata anche ai sensi dell'art. 24 primo comma, 113, primo comma e 42, comma terzo Cost.;

che, infine, non può affermarsi il difetto di rilevanza della questione di costituzionalità sollevata se si considera che ciò che l'opponente nel presente giudizio intende conseguire non è più una cessione volontaria, divenuta impossibile con l'emissione del decreto di esproprio, ma la somma che gli sarebbe spettata se il suo diritto alla cessione volontaria alle condizioni di legge fosse stato rispettato, somma certamente superiore a quella che allo stato può essergli riconosciuta, con conseguente ripristino per equivalente del diritto violato;

che, d'altra parte, un simile intervento additivo della Corte costituzionale consentirebbe di più agevolmente evitare disparità di trattamento con chi, in sostanzialmente analoga situazione, ha ottenuto, in quanto già espropriato, a salvaguardia del proprio diritto violato alla cessione volontaria con la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 5-bis, secondo comma, legge n. 359/1992 di cui alla sentenza n. 283 del 16 giugno 1993;

che, pertanto, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale e deve essere disposta la sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

La Corte di appello di Genova, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dagli attori in opposizione, di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma primo, d.-l. 11 luglio 1992, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui non dispone la inapplicabilità della riduzione del 40% dell'indennità di espropriazione nel caso in cui, all'esito del giudizio di opposizione alla stima, l'indennità offerta dall'espropriante risulti inferiore a quella che avrebbe dovuto essere offerta a quella medesima data in applicazione dei criteri di determinazione di cui alla prima parte dello stesso primo comma per contrasto con l'art. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma e 42, terzo comma della Costituzione della Repubblica italiana.

Sospende il giudizio in corso.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova il 14 maggio 1998.

Il presidente: ZINGALE

Il consigliere relatore: D'ARIENZO

99C0014

N. 13

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Pizzaia Mirko*

Servizio militare - Reato di rifiuto del servizio militare per motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre alcun motivo - Esonero dall'obbligo di leva per coloro che abbiano espiato la pena per tale rifiuto per un periodo non inferiore alla durata del servizio militare - Irragionevole disparità di trattamento sotto diversi profili rispetto a quanto previsto nel caso di reato di rifiuto per motivi di coscienza.

**(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 5, in relazione alla legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 2).
(Cost., art. 3).**

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Pizzaia Mirko, nato a Carlton (Australia) il 2 ottobre 1964, e residente in Lalor (Australia), 1 Kellerher St.; libero, censurato, contumace, imputato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) perché, perdurava nella arbitraria assenza anche posteriormente alla sentenza di condanna del tribunale militare di Torino del 14 gennaio 1993 e fino a tutt'oggi.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti del Pizzaia Mirko costituisce la prosecuzione di quello di medesima natura per cui lo stesso venne già giudicato e condannato dal tribunale militare di Torino con sentenza del 14 gennaio 1993, irrevocabile il 7 giugno 1993.

Ritenuto che è rilevante, nel presente giudizio, verificare se quanto disposto dall'art. 14, comma 5, legge n. 230/1998 sia costituzionalmente illegittimo dal momento che, risultando contestato all'imputato, mancante alla chiamata, un rifiuto immotivato deducibile anche dalla durata ultra decennale dell'assenza al servizio di leva, per la quale lo stesso ha già subito una precedente condanna, la diversa disciplina applicabile, quella cioè di cui al secondo o quella di cui al quinto comma dell'art. 14 citato, comportando la diversa riconducibilità dell'esonero dal servizio alla condanna o alla esecuzione delle pena, incide sulla sussistenza o meno del fatto di reato oggi contestato.

Considerato che le parti hanno così concluso: il p.m. chiedendo che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, legge n. 230/1998 e la difesa associandosi a tali richieste, il tribunale osserva quanto segue.

Il collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale della norma in relazione al secondo comma della medesima disposizione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sollevata dal p.m. non sia manifestamente infondata nei seguenti termini.

Preliminarmente occorre considerare che nel caso *de quo*, risulterebbe applicabile la disciplina di cui all'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 che prevede l'esonero dal servizio di leva per coloro che abbiano espiato una pena per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio di leva, avendolo rifiutato, prima o dopo l'assunzione, per motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre alcun motivo.

In merito, anche al fine di meglio ritenere l'applicabilità di tale disciplina la caso di specie, appaiono opportuni alcuni riferimenti ai principi indicati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 409/89 e 43/97.

Con la prima sentenza la Corte dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, legge n. 772/1972 nella parte in cui determinava la pena edittale, ivi comminata, nella misura minima di due anni, anziché di quella di sei mesi, e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni.

A tale conclusione la Corte giungeva osservando che «per quanto subiettivamente diversificati, i delitti di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di mancanza alla chiamata *ex art. 151 c.p.m.p.* ledono, con modalità oggettive analoghe, uno stesso interesse quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare».

Identificava, quindi, le due ipotesi ossia quella del «... militare che rifiuta il servizio militare adducendo motivi di coscienza» ... e quella del «...militare che, mancando alla chiamata sostanzialmente rifiuta lo stesso servizio militare senza addurre alcun motivo o per motivi futili» specificando, così, che la condotta del mancante alla chiamata, concretizza un rifiuto sostanziale al servizio di leva seppure effettuato in assenza di motivi o per motivi futili.

Premessa la identità tra le due fattispecie, la Corte, in merito all'esonero dagli obblighi di leva di cui poteva beneficiare l'imputato del reato di rifiuto per motivi di coscienza a seguito della espiazione della pena, come previsto dall'art. 8, terzo comma, legge n. 772/1972, affermava che «l'esonero in discussione, conseguenza di una libera, discrezionale scelta del legislatore non appare violare la Carta fondamentale (non essendo lo stesso legislatore costituzionalmente vincolato da alcun obbligo di criminizzazione dei fatti lesivi dell'interesse tutelato dal secondo comma dell'art. 52 della Costituzione) né è irrazionale non essendo ipotizzabili altre sanzioni adeguate al caso particolarissimo in discussione, il legislatore ritiene interrompere la spirale delle condanne a catena nella presunzione che, ormai, anche la sanzione penale non può più raggiungere gli effetti educativi di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione».

Così la Corte individuava nel previsto esonero a seguito della esecuzione della pena, l'unica soluzione adottabile al legislatore per evitare che lo stesso imputato subisse una pluralità di condanne nel caso di perdurante assenza dal reparto.

Con la seconda sentenza la Consulta, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, legge n. 772/1972 nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta in tempo di pace prima di assumere il servizio militare di leva adducendo i motivi di coscienza, affermava che «per tener ferma la esigenza di non consentire la spirale di condanne, la Corte, non potendo negare in generale la applicabilità degli istituti della sospensione e della estinzione della pena al reato previsto dall'art. 8, secondo comma, deve invece negare l'assolutezza della previa espiazione della pena come elemento condizionante la ragione d'essere delle norme in esame».

Con tale decisione la Corte, allo specifico scopo di scongiurare la spirale di condanne a cui sarebbe sicuramente sottoposto colui che rifiuta il servizio di leva per motivi di coscienza, e persiste in tale suo atteggiamento, e onde evitare la inapplicabilità di istituti quali la sospensione della pena e la estinzione della stessa, fa discendere l'esonero dalla condanna e non dalla espiazione della pena.

Ora, la nuova legge sulla obiezione di coscienza, nel riformulare la ipotesi di reato già prevista dall'art. 8 della legge n. 772/1972, disciplina in modo differente la fattispecie di rifiuto per motivi di coscienza, e quella di rifiuto immotivato o atipico ossia di rifiuto per motivi diversi da quelli di coscienza o effettuato senza la adduzione di motivi.

Mentre nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 14 della indicata legge, è previsto, per chi commette il reato di rifiuto per motivi di coscienza, l'esonero dal servizio di leva a seguito della condanna; al quinto comma, è previsto, per coloro che rifiutano immotivatamente o adducendo motivi diversi da quelli di coscienza, l'esonero dal servizio di leva solo a seguito della espiazione della pena.

Per gli elementi costitutivi e per la disciplina prevista, il secondo comma dell'articolo citato prevede la fattispecie del rifiuto del servizio di leva nei termini di cui all'abrogato art. 8, comma 2, legge n. 230/1998 seppure riletto alla luce degli interventi della Corte costituzionale con le sentenze nn. 409/89 e 43/97 citate.

Diversamente, il quinto comma, risulta introdotto al fine di disciplinare le ipotesi di rifiuto immotivato o atipico non espressamente previsto dalla precedente legge n. 772/1972 ma individuato dalla Corte costituzionale nelle ipotesi del mancante alla chiamata che con la sua condotta omissiva denota seppure tacitamente il suo rifiuto all'espletamento del servizio di leva.

Argomentando da quanto assunto dalla Corte con la sentenza n. 409/1989 citata, si può individuare in tale ultima condotta, suffragata da elementi significativi ulteriori, quale anche al lunga durata della assenza, un rifiuto tacito allo svolgimento del servizio.

La stessa Corte costituzionale, riprendendo tale principio, ha poi ritenuto con sentenza n. 343 del 1993 che, anche per coloro che rifiutano il servizio di leva senza addurre alcun motivo o adducendo motivi diversi, alla espiazione della pena consegue l'esonero dagli obblighi di leva.

Tanto induce a ritenere che la fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, anche attesa la assenza di una specifica sanzione, non costituisca una autonoma fattispecie di reato bensì indichi la disciplina applicabile nel caso di rifiuto codd. atipico in applicazione dei principi già indicati dalla Corte costituzionale con le sentenze citate in merito ai reati di assenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 5, legge n. 230/1998 il mancante alla chiamata che con la sua condotta omissiva perdurante nel tempo abbia sostanzialmente rifiutato il servizio militare, sia pure per motivi di varia natura o anche senza addurre alcun motivo, è esonerato dal servizio di leva se espia una pena di durata non inferiore a quella prevista per il servizio militare.

Tanto premesso, ritenuta la applicabilità di tale disciplina alla ipotesi di mancanza alla chiamata, il collegio non può che rilevare la incongruità di tale disposizione.

Se, infatti, la funzione del quinto comma di tale norma, anche in applicazione dei principi indicati dalla Corte costituzionale con le sentenze citate, è quella di evitare la spirale di condanne, inevitabile nel caso in cui pur a seguito di condanna l'imputato persista nel rifiutare formalmente o sostanzialmente il servizio di leva, non si può che evidenziare la discrasia tra tale funzione e la concreta efficacia della norma.

Infatti, subordinare l'esonero alla espiazione della pena, non esclude comunque la ulteriore sottoposizione a giudizio dell'imputato relativamente al periodo di assenza ingiustificata intercorrente tra la irrevocabilità della prima condanna e la materiale esecuzione della stessa.

Di talché ne verrebbe vanificata la funzione ribadita più volte dalla Consulta e assunta dallo stesso legislatore di evitare «la pressione morale continuativa della pluralità di condanne» che non può non assumere rilevanza anche nella ipotesi di cui al quinto comma.

D'altro canto, così come formulata, la norma in questione si pone in contrasto con il principio di cui l'art. 3 della Costituzione in relazione a quanto disposto dal secondo comma della medesima norma.

Ciò in quanto viene previsto un diverso trattamento per coloro che rifiutano il servizio di leva per motivi di coscienza per i quali, intervenuto l'esonero, non vi potrà essere che una sola sentenza di condanna, e coloro che rifiutano il servizio di leva per motivi diversi o senza motivi, per i quali intervenendo l'esonero solo a seguito della espiazione della pena non inferiore alla durata del servizio, ben possono esservi più sentenze di condanna. Tale disparità di trattamento non appare ragionevole soprattutto qualora si consideri che, seguendo l'assunto della Corte costituzionale, il legislatore opererebbe in maniera difforme in merito al disvalore di fatti «analoghi», violativi del medesimo bene interesse, ossia quello di cui al nuovo art. 14, secondo comma, legge n. 230/1998 e quello di cui all'art. 151, c.p.m.p., per cui si applicherebbe la disciplina di cui all'art. 14, comma 5, legge n. 230/1998.

Non appare, altresì, ragionevole anche considerando che il legislatore, con tale disciplina, crea una sproporzione sanzionatoria complessiva tra due fattispecie, entrambe relative a manifestazioni di rifiuto del servizio di leva che, di fatto, comporterebbe, solo nella seconda ipotesi, la pressione continuativa delle reiterate condanne.

D'altro canto non può neppure considerarsi ragionevole un diverso trattamento in relazione alla applicabilità della sospensione della pena.

Ciò in quanto colui che rifiuta adducendo motivi di coscienza potrà ottenere il beneficio di cui all'art. 163 c.p. nonché l'esonero dagli obblighi di leva; colui che comunque rifiuta il servizio di leva, seppure per motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre alcun motivo, potrà usufruire solo alternativamente del beneficio della sospensione o dell'esonero atteso che, qualora la pena venga sospesa, non sarà possibile l'espiazione della pena.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 5, legge n. 230/1998 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 14, comma 2, della stessa legge;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati e alle parti.

Padova, addì 7 ottobre 1998

Il presidente: BRUNELLI

Il giudice est.: TIZZANI

99C0015

N. 14

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Mayr Andreas*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Mayr Andreas, nato a Bressanone (BZ), il 10 gennaio 1975, e residente a Naz/Sciaves (BZ), fraz. Sciaves n. 25/A/1, imputato del reato p.e.p. dall'art. 8, secondo comma, legge n. 772/1972 e successive modifiche perché, con scritto pervenuto al 1° Rgt. «S. Giusto» di Trieste in data 8 maggio 1996, rifiutava prima di assumerlo, il 14 maggio 1996, il servizio di leva, adducendo motivi di coscienza attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti filosofici e morali.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti di Mayr Andreas, a seguito della entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230, deve inquadrarsi nella ipotesi di cui all'art. 14, secondo comma, della indicata legge, attesa la identità degli elementi costitutivi.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti di Mayr Andreas, a seguito della entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230, deve inquadrarsi nella ipotesi di cui all'art. 14, secondo comma, della indicata legge, attesa la identità degli elementi costitutivi.

Considerato che la nuova legge sull'obiezione di coscienza, al comma 3 del citato art. 14, attribuisce al prete del luogo ove il servizio di leva doveva essere svolto, la competenza a giudicare dei reati in questione e che, pertanto, in stretta applicazione del principio della immediata operatività delle disposizioni processuali e in assenza di norme transitorie derogatorie, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sia le fattispecie verificatesi in data successiva all'entrata in vigore della legge sia quelle realizzate in data antecedente per cui il procedimento penale risulti ancora pendente.

Valutato che è rilevante, nel giudizio in corso, verificare se quanto disposto dall'art. 14, comma 3, legge n. 230/1998 sia costituzionalmente illegittimo, per le evidenti conseguenze circa la individuazione della autorità giurisdizionale competente.

Considerato che le parti hanno così concluso: il p.m. chiedendo che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge n. 230/1998 e la difesa associandosi a tali richieste, il tribunale osserva quanto segue.

Il collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge n. 230/1998 sollevata dal p.m. non sia manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione nei seguenti termini.

Preliminarmente occorre rilevare che la ipotesi di reato di cui all'art. 14, secondo comma, della indicata legge, per i suoi elementi costitutivi e le modalità di esecuzione, nonché per la sanzione, non si differenzia sostanzialmente, da quella precedentemente prevista dall'art. 8, secondo comma, legge n. 772/1972 come specificata dagli interventi della Corte costituzionale.

Con la citata disposizione viene punito colui che rifiuta il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di sicurezza.

Tale fattispecie di reato, come quella di cui all'art. 8 citata, configura un'ipotesi di reato militare, che può essere commesso solo da soggetto appartenente alle Forze armate.

Quanto alla natura di reato militare della fattispecie in questione, ciò si sostiene in considerazione del fatto che la legge n. 230/1998 disciplina lo svolgimento di un servizio di leva, seppure diverso da quello armato, e prevede all'art. 14, una ipotesi di reato che intende impedire la realizzazione di una condotta violatrice di interessi militari.

In merito, in virtù di quanto disposto dall'art. 37 c.p.m.p., si considera reato militare ogni violazione della legge penale militare, dovendosi intendere per tale, seguendo anche le indicazioni fornite dal legislatore nei valori preparatori del codice, ogni fonte normativa, sia pure non codificata, che tuteli l'ordine giuridico militare prevedendo l'applicazione di una sanzione penale nel caso di sua violazione.

Orbene, la nozione fornita dall'art. 37 c.p.m.p., non può che imporre una attenzione anche agli elementi «contenutistici» della singola norma.

Ciò ha affermato la stessa Corte costituzionale allorché, al fine di specificare l'ambito applicativo dell'art. 103 della Costituzione, ha ritenuto che la nozione di carattere contenutistico del reato militare consente all'art. 103 citato di svolgere effettivamente la sua funzione limitatrice della giurisdizione militare (Corte costituzionale sent. n. 81 del 1980).

Nella medesima decisione ha altresì specificato che «... la definizione contenuta nell'art. 37 deve essere a sua volta valutata nel sistema in cui si colloca ... tanto ... da riscontrare che il legislatore non ha certo configurato ad arbitrio i reati militari bensì ha tenuto conto del fatto che nei loro elementi materiali costitutivi essi non sono previsti dalla legge penale comune o comunque offendono, accanto ad interessi tutelati dalla legge stessa, interessi aventi natura militare» (e nel medesimo senso anche sent. n. 298 del 6 luglio 1995).

Di talché, pur nell'ambito della cd. concezione formale di reato militare, non può prescindersi, sia pure attraverso valutazioni da effettuarsi caso per caso, dall'accertamento della effettiva violazione di beni-interessi di rilevanza militare a cui la singola norma, inserita in legge penale militare, è rivolta.

Tanto premesso, in applicazione dei principi esposti, non può considerarsi l'aspetto «contenutistico» del reato di rifiuto del servizio di leva per motivi di coscienza, al fine di comprenderne la natura.

La stessa Corte costituzionale ha individuato la oggettività giuridica di tale fattispecie nella tutela della regolare incorporazione. ...«Per quanto subiettivamente diversificati, i delitti di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di mancanza alla chiamata *ex art.* 151 c.p.m.p. ledono con modalità oggettive analoghe uno stesso interesse quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare» (sentenza n. 409 del 1989).

Quindi, il giudice delle leggi ha ritenuto che il reato di rifiuto per motivi di coscienza offende un interesse esclusivamente militare al pari della ipotesi di cui all'art. 151 c.p.m.p. riconoscendo, in tal modo, la natura di reato militare dello stesso deducibile da una valutazione contenutistica, quale appunto quella legata al bene-interesse tutelato.

Seppure tale intervento della Corte ha riguardato la abrogata ipotesi di cui all'art. 8, legge n. 772/1972, purtuttavia non si può porsi in dubbio che la valutazione sia applicabile anche alla nuova ipotesi delittuosa vista la identità del fatto di reato, come prima indicato.

Ciò posto, attesi anche i citati interventi della Consulta in merito al reato di cui all'art. 8, legge n. 772/1972, pacificamente ritenuto reato militare anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'ipotesi di cui all'art. 14, legge n. 230/1998 non può che considerarsi reato militare al pari di quello di cui all'art. 8, legge n. 772/1972.

Quanto al soggetto attivo del reato, va osservato che tale può essere solo colui che ha acquisito lo *status* di militare a seguito dell'arruolamento, nell'attualità dell'obbligo di leva.

Ciò in quanto lo stesso art. 14, valutato comparativamente con l'art. 1 della medesima legge, pur nel rivolgersi genericamente a «chi non ha chiesto o non ha ottenuto l'ammissione al servizio civile», delimita l'ambito applicativo della norma alle ipotesi di condotta posta in essere da coloro che risultino già arruolati atteso che, ai sensi dell'art. 1 legge citata, la presentazione della istanza di ammissione al servizio sostitutivo può concretizzarsi solo dopo tale momento.

Pertanto, lì dove l'art. 14 fa riferimento genericamente a chi non ha presentato la istanza o non ha ottenuto l'ammissione richiesta, si deve intendere che il soggetto attivo non può che essere colui che, in quanto già arruolato, ha assunto lo *status* di militare.

In definitiva, non essendo intervenuta alcuna modifica da parte del legislatore, il reato *de quo* può essere commesso solo da colui che, arruolato e chiamato alle armi, nella attualità del servizio, assume lo *status* di appartenente alle forze armate.

Ciò sia *ex art.* 3 c.p.m.p., nel caso di presentazione al reparto per dichiarare il proprio rifiuto, sia *ex art.* 5 c.p.m.p., nel caso di rifiuto concretizzatosi in arbitraria assenza dal servizio.

Ciò posto, il collegio non può che rilevare la diversità di disciplina prevista nel caso di reato militare *ex art.* 14 citato commesso dall'obiettore e di altro reato militare commesso da appartenente alle Forze armate.

Mentre nel primo caso la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario; nel secondo al giudice militare.

Tale disparità di trattamento determina la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Non appare ragionevole, infatti, il diverso trattamento riservato agli obiettori di coscienza soprattutto lì dove si consideri che, pur nella ormai quasi parificata disciplina dei processi penali comuni e quelli penali militari, si applicherebbe, comunque, una disciplina diversa per ipotesi di reato accomunate dalla natura militare della fattispecie delittuosa nonché dalla qualifica di appartenente alle Forze armate del soggetto agente.

La irragionevolezza di tale disposizione appare ancor più evidente qualora si faccia riferimento a specifici reati, quale quello di mancanza alla chiamata (reato militare, previsto dal codice penale militare di pace commesso da appartenente alle Forze armate) che, seguendo l'assunto della Corte costituzionale (sent. n. 409 del 1989), presentano il medesimo disvalore di quello di cui al nuovo art. 14, secondo comma, legge n. 230/1998 ma che, purtuttavia, vengono giudicati da diversa autorità giurisdizionale.

La norma in questione appare ulteriormente in contrasto con gli artt. 25 e 103, terzo comma, della Costituzione in quanto violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge.

L'art. 103, terzo comma, della Costituzione sancisce la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Orbene, questo collegio, non ignora che tale disposizione debba intendersi quale delimitazione della indicata giurisdizione e che la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito che quella militare è una giurisdizione «eccezionale», purtuttavia non può altresì ignorare che, il combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione individua, nei tribunali militari, il giudice naturalmente preposto a conoscere di reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Il tribunale ritiene che questa indicazione è derogabile da parte del legislatore solo in presenza di plausibili ragioni, per esempio la connessione con procedimenti per reati comuni (Corte costituzionale sent. n. 206/1987) o la qualità di minorenni del soggetto attivo militare (Corte costituzionale sent. n. 222/1983); in mancanza, come nel caso di specie, la deroga alla giurisdizione dei tribunali militari concreta una violazione degli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione.

Il legislatore, infatti, nell'intervenire discrezionalmente a regolare le fattispecie normative, non può disattendere il canone della ragionevolezza, come più volte ribadito dalla stessa Corte, né può ignorare il diritto, costituzionalmente garantito, di ciascun cittadino a non essere distolto dal suo giudice naturale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 3, legge n. 230/1998 in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati e alle parti.

Padova addì 7 ottobre 1998

Il presidente: BRUNELLI

Il giudice est.: TIZZANI

N. 15

*Ordinanza emessa il 14 ottobre 1998 dal Pretore di Brescia
nel procedimento penale a carico di Amadei Pierangelo*

Circolazione stradale - Commissione di reato comportante la comminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilità d'ufficio di tale sanzione, anche nell'ambito del rito di «patteggiamento» ex art. 444 cod. proc. pen. - Preclusione, per il giudice, di valutazioni nel merito, al fine di determinare la durata della sospensione, e, per l'imputato, di proporre, al riguardo, impugnazione nel merito - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di soggezione del giudice solo alla legge - Incidenza sul diritto di difesa.

(Nuovo codice della strada, art. 222, in relazione all'art. 218, commi 1, 2 e 5; c.p. art. 133; c.p.p. 1988, artt. 444 e 445).

(Cost. artt. 24, 101 e 111).

IL PRETORE

Sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 222 c.d.s., in relazione agli artt. 218, comma 1, 2 e 5, c.d.s., 133 c.p., 444 e 445 c.p.p., per violazione degli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione.

Premesso che con sentenza in data 14 febbraio 1997 il pretore di Brescia disponeva l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. della pena di mesi sei di reclusione nei confronti di Amadei Pierangelo, in ordine al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, recependo l'accordo formulato in tal senso dalle parti;

che la procura generale proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza ravvisando la violazione dell'art. 222 c.d.s. per l'omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;

che la s.c., seguendo il prevalente orientamento espresso dalle diverse sezioni, ha annullato la sentenza del pretore limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, affermando il conseguente principio di diritto.

Ritenuto che pertanto la questione di legittimità costituzionale appare rilevante ai fini della decisione, non potendo questo giudice disattendere nel giudizio *de quo* il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

Rilevato che il giudice è tenuto ad applicare la sanzione prevista dall'art. 222 c.d.s. anche nell'ambito del procedimento ex art. 444 c.p.p., d'ufficio, senza che il punto formi oggetto dell'accordo delle parti.

Rilevato che la misura della sanzione accessoria può variare fra un minimo e un massimo.

Ritenuto che il giudice del patteggiamento, non avendo cognizione del merito della causa, non ha alcun parametro di giudizio in base al quale determinare la durata della sospensione della patente, diversamente da quanto avviene perfino per l'autorità amministrativa.

Ritenuto che ciò potrebbe configurare una violazione del principio di giurisdizione e di legalità (artt. 101 e 111 della Costituzione).

Ritenuto che, essendo la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., suscettibile di impugnazione soltanto per motivi di legittimità mediante ricorso per cassazione, l'imputato, il quale non è posto in grado di interloquire circa la misura della sanzione, non rientrando nei termini dell'accordo fra le parti, è privato della possibilità di proporre impugnazione nel merito.

Ritenuto che ciò potrebbe configurare una violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione).

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti legge 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 222 c.d.s. in relazione agli artt. 218, comma 1, 2 e 5, c.d.s., 133 c.p., 444 e 445 c.p.p., per violazione degli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato.

Brescia, addì 14 ottobre 1998

Il Pretore: MORELLI

N. 16

Ordinanza emessa il 7 luglio 1998 dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale sul ricorso proposto dal comune di Cagliari contro il Ministero delle finanze ed altro

Riscossione delle imposte - Imposte comunali di consumo - Servizio di riscossione affidato all'I.N.G.I.C. (Istituto nazionale gestione imposte di consumo) mediante appalto - Controversie relative ai rapporti pendenti (nella specie: aggi di riscossione) tra detto ente e il comune - Definizione in via equitativa, anche in deroga alle disposizioni contrattuali, da parte di apposita commissione, su iniziativa di una sola delle parti senza il consenso dell'altra parte, in assenza di oggettiva impossibilità di definizione secondo diritto e indipendentemente dalla rilevanza economica dei rapporti stessi - Ingiustificata deroga ai principi in tema di decisione equitativa dei rapporti giuridici - Incidenza sul diritto di difesa e sul diritto di proprietà, nonché sul principio di libertà di iniziativa economica privata.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 3 e 4).

(Cost. artt. 3, 24, 41 e 42).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 507/1979, proposto dal comune di Cagliari, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Melis, ed elettivamente domiciliato presso l'avvocato Paolo Stella Richter, in Roma, via Mordini n. 14;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nonché contro l'I.N.G.I.C. (Istituto nazionale gestione imposte di consumo) in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spada, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via E. Gianturco n. 1, per l'annullamento della sentenza del t.a.r. per la Sardegna, 24 gennaio 1979, n. 14, resa tra le parti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle finanze e dell'I.N.G.I.C.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 7 luglio 1998 la relazione del consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l'avv. Paolo Stella Richter — su delega dell'avv. Melis per — l'appellante, l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Ministero delle finanze e l'avv. Giovanni Sciacca su delega dell'avv. Spada per l'I.N.G.I.C.;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — A seguito della soppressione delle imposte comunali di consumo l'I.N.G.I.C., appaltatore del servizio di riscossione di dette imposte nel comune di Cagliari, adiva la commissione di cui all'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, competente a definire i rapporti pendenti tra comuni e appaltatori in relazione alle imposte in parola. La commissione, con delibera adottata nelle sedute del 10 dicembre 1974 e del 21 maggio 1975, dichiarava dovuta all'I.N.G.I.C., da parte del comune di Cagliari, la somma complessiva di L. 233.533.146 milioni; tale delibera veniva approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1975.

Avverso la delibera della commissione e il decreto ministeriale il comune di Cagliari proponeva ricorso al t.a.r. per la Sardegna, deducendo: 1) violazione dell'art. 4 d.P.R. n. 649 del 1972, perché l'I.N.G.I.C. avrebbe omesso di notificare al comune l'istanza con cui adiva la commissione; 2) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e violazione del principio del contraddittorio, perché il comune, non avendo ricevuto la notifica dell'istanza, non sarebbe stato posto in condizioni di far valere le proprie ragioni innanzi alla commissione; 3) violazione dell'art. 78 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1639 e degli artt. 324 e 328 del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138, in quanto la commissione in violazione di dette norme, avrebbe aggravato la posizione debitoria del comune di Cagliari.

L'I.N.G.I.C., nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in tema di rapporti contrattuali fonti di diritti soggettivi; l'incompetenza del t.a.r. adito, dovendosi ritenere competente il t.a.r. Lazio; l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso.

Il t.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

Ha interposto appello il comune di Cagliari.

Si sono costituiti il Ministero delle finanze e l'I.N.G.I.C., chiedendo la reiezione del gravame.

La causa è passata in decisione all'udienza del 7 luglio 1998.

2. — La sentenza appellata ha affermato che nella specie i rapporti tra comune di Cagliari e I.N.G.I.C. in ordine al servizio di riscossione delle imposte di consumo erano regolati da un contratto di appalto, fonte di un rapporto paritetico e dunque di diritti soggettivi. L'attività della commissione di cui al d.P.R. n. 649 del 1972, volta a definire i rapporti pendenti relativi alle sopresse imposte comunali di consumo, non ha carattere autoritativo, ma meramente ricognitivo, mirando ad accertare l'esatta estensione e contenuto dei diritti delle parti derivanti dall'appalto di gestione delle imposte di consumo.

Tale attività ricognitiva non è idonea a degradare a interessi legittimi i diritti soggettivi che vengono accertati. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sia in ordine al sottostante rapporto privatistico di appalto, sia in ordine alle controversie che insorgano in relazione all'attività ricognitiva posta in essere dalla commissione.

3. — L'appellante critica la sentenza, osservando che l'attività della commissione di cui al d.P.R. n. 649 del 1972 non è meramente ricognitiva, ma ha carattere autoritativo, in quanto l'art. 3, d.P.R. n. 649, attribuisce alla commissione il potere di definire i rapporti pendenti «anche in deroga alle disposizioni contrattuali». In concreto, poi, la commissione, nella definizione dei rapporti pendenti, si è attenuta a propri criteri di massima, ampiamente discrezionali, con il risultato di non limitarsi all'accertamento dei rapporti, ma di modificare sostanzialmente i diritti delle parti. Tutto ciò comporta che la commissione ha speso poteri discrezionali e autoritativi, che hanno degradato i diritti soggettivi a interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

L'appellante prospetta, altresì, un palese vizio di illegittimità costituzionale delle norme in commento, in relazione agli artt. 25, 41 e 102 Cost., per violazione dei principi di immutabilità del giudice naturale, di libertà dell'iniziativa economica e della autonomia contrattuale.

4. — Nell'ordine logico delle questioni, occorre anzitutto esaminare la prospettata eccezione di illegittimità costituzionale.

4.1. — Non si può ritenere che la commissione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 649 abbia natura di giudice speciale, istituito in contrasto con l'art. 102 della Costituzione. Se così fosse, le decisioni della commissione dovrebbero avere autonoma rilevanza, e il procedimento innanzi alla commissione dovrebbe precludere la possibilità di adire altre autorità giurisdizionali: ma nulla di tutto ciò è nel d.P.R. n. 649. La decisione della commissione deve essere recepita con decreto ministeriale, che è un atto giustiziabile nelle sedi competenti.

Si deve perciò ritenere che la commissione non sia né un giudice speciale, né un collegio arbitrale, ma un organo amministrativo con compiti di carattere tecnico-estimativo, di natura preparatoria rispetto al provvedimento conclusivo che è di competenza del Ministro delle finanze (in tal senso v. Cass., s.u., 4 febbraio 1985, n. 643, secondo cui è da escludersi che gli interessati possano esperire avverso dette deliberazioni «il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, mentre la tutela giurisdizionale delle loro posizioni resta garantita nei confronti dell'indicato decreto ministeriale a norma dell'art. 113 della Costituzione»).

4.2. — Neppure sussiste violazione dell'art. 25 Cost., perché l'istanza alla commissione non impedisce di adire l'autorità giudiziaria, e perché la definizione dei rapporti pendenti da parte della commissione non è obbligatoria, né avviene di ufficio, ma si basa sulla iniziativa di parte, che ha carattere facoltativo. In difetto di istanza di parte (art. 4 d.P.R. n. 649/1972) la commissione non può attivarsi.

4.3. — Vi è, tuttavia, un aspetto della disciplina in commento che dà adito a perplessità: la commissione può essere adita sulla base dell'iniziativa di una sola delle parti del rapporto di gestione delle imposte di consumo, senza necessità del consenso anche dell'altra parte, e ciò basta ad attribuire alla commissione il potere di decidere anche in deroga alle disposizioni contrattuali.

In sostanza, si attribuisce alla commissione il potere di definire i rapporti tra le parti secondo criteri equitativi, ma il potere di decidere secondo equità è attribuito direttamente dalla legge sol che vi sia il consenso di una sola delle parti, e non di entrambe.

Tutto ciò rappresenta una indubbia anomalia.

4.3.1. — La disciplina sarebbe, ad avviso del collegio compatibile con la Costituzione se si limitasse a prevedere che la commissione può essere attivata su iniziativa di una sola delle parti, purché la commissione avesse il dovere di decidere secondo diritto: in tal caso si avrebbe una sorta di arbitrato obbligatorio, ovvero di definizione transattiva obbligatoria, che, sebbene ai limiti della legittimità costituzionale, potrebbe comunque essere giustificata in considerazione della transitorietà ed eccezionalità della disciplina, e in considerazione della circostanza che la parte non soddisfatta potrebbe sempre impugnare la deliberazione della commissione, che, se resa in base a diritto, sarebbe pienamente sindacabile in sede giurisdizionale.

4.3.2. — Ma quando la norma, oltre ad obbligare una delle due parti a sottostare alla definizione da parte della commissione attivata su iniziativa unilaterale dell'altra, la costringe anche a subire una definizione che può avvenire in deroga alle disposizioni contrattuali, allora si impone alla parte non consenziente una definizione del rapporto non secondo diritto, ma secondo equità, in relazione alla quale la parte non ha rimedi giurisdizionali.

Di fronte a una definizione equitativa, la parte può infatti sollevare contestazioni solo in ordine al procedimento seguito, ma non anche in ordine al merito del giudizio equitativo (arg. da artt. 339, comma 2 e 3, e 829, comma 2, c.p.c.).

Nel vigente ordinamento, in materia contrattuale la definizione equitativa, anziché secondo diritto, dei rapporti tra le parti, riposa di regola sul consenso di entrambe le parti: v. art. 114 c.p.c. (decisione del giudice secondo equità); 822 c.p.c. (arbitrato secondo equità); 1349 c.c. (determinazione dell'oggetto del contratto rimessa ad un terzo) e 1965 c.c. (transazione).

Quando non è richiesto il consenso delle parti, occorre, tuttavia, che vi sia una situazione di oggettiva impossibilità di definire il rapporto secondo diritto: art. 1226 c.c. (liquidazione equitativa del danno); ovvero la mancanza di usi o di patto delle parti in ordine alla misura della prestazione: 1733 c.c.; 1736 c.c.

La definizione secondo equità può, infine, essere imposta per legge in considerazione del modesto valore economico del rapporto (art. 113, comma 2, c.p.c., in ordine alla decisione secondo equità del giudice di pace, nella cause di valore non superiore a lire due milioni), ma non anche in relazione a rapporti di ingente valore. Mai è prevista una definizione secondo equità in difetto di accordo delle parti volto alla sostituzione dell'equità al diritto, o quando è oggettivamente possibile una definizione secondo diritto, o quando il rapporto tra le parti è già regolato dal loro accordo o dagli usi, o quando, come nella specie (si parla di circa 234 milioni secondo i valori del 1975) si tratta di liti di notevole valore economico.

4.3.3. — Nel caso di specie, invece, si attribuisce alla commissione il potere di definire i rapporti tra le parti, anche in deroga alle disposizioni contrattuali, e senza l'accordo di entrambe le parti, purché vi sia l'iniziativa di una sola di esse; si prescinde dall'esistenza del contratto, e da qualsiasi valutazione circa la possibilità o meno di definire il rapporto secondo diritto.

Appare, pertanto, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 d.P.R. n. 649 del 1972, nella parte in cui attribuisce il potere di definire i rapporti pendenti «anche in deroga alle disposizioni contrattuali» senza che vi sia il consenso di entrambe le parti a siffatta deroga, e senza che ricorra una situazione di oggettiva impossibilità di definire il rapporto secondo diritto, e a prescindere altresì dalla rilevanza economica del rapporto, in relazione agli artt. 3, 24, 41 e 42 Cost., per violazione:

del principio di parità tra le parti del rapporto, alterandosi l'equilibrio contrattuale, attraverso l'attribuzione ad una sola di esse del potere di scegliere di derogare al diritto a favore dell'equità;

del diritto di difesa delle parti, su cui si fonda la pretesa a che i propri interessi siano regolati e decisi secondo diritto, e possano essere regolati secondo equità solo in base ad una libera scelta dell'interessato, o quando vi sia l'oggettiva impossibilità di definizione secondo diritto;

del diritto di difesa sotto ulteriore profilo, in quanto la decisione secondo equità è insindacabile nel merito, non essendo controllabile secondo i parametri del diritto (artt. 339, commi 2 e 3 e 829, comma 2, c.p.c.); di talché l'opzione di definire i rapporti secondo una decisione insindacabile in diritto deve essere rimessa alla libera valutazione degli interessati, perché, ove imposta, si traduce in una menomazione del diritto di difesa;

del principio di libera iniziativa economica e di autonomia contrattuale, perché una volta che le parti abbiano dato, attraverso il contratto, un determinato assetto ai propri interessi, la definizione dei loro rapporti deve avvenire secondo i patti, e una definizione transattiva o equitativa che si discosti dai termini pattuiti non può che riposare sul consenso di entrambe le parti;

del principio di libera iniziativa economica e di autonomia contrattuale sotto altro profilo e del divieto di espropriazione senza indennizzo perché una definizione equitativa imposta, a fronte di interessi in gioco di ingente valore economico, può tradursi in una sensibile menomazione dell'autonomia privata e in una espropriazione senza indennizzo.

5. — Quanto alla rilevanza della questione, giova osservare che oggetto unico del presente grado di giudizio è il problema se vi sia o meno giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione degli atti (delibera della commissione e decreto ministeriale di approvazione di detta delibera) con cui vengono definiti i rapporti pendenti in tema di soppresse imposte comunali di consumo.

La soluzione della questione di giurisdizione è, ad avviso del collegio strettamente dipendente dall'esito del giudizio di costituzionalità.

5.1. — Va premesso che il ragionamento del giudice di primo grado è corretto nella parte in cui afferma che nel caso di specie la gestione del servizio di riscossione delle imposte di consumo è regolata, come risulta dagli atti di causa, da un contratto di appalto, da qualificare contratto di diritto pubblico, fonte, come tale, di diritti soggettivi, di cui non può conoscere il giudice amministrativo.

5.1.1. — La soluzione non cambierebbe se si qualificasse il rapporto di riscossione delle imposte in termini di concessione di funzione o servizio pubblico. Anche con siffatta qualificazione, andrebbe negata la giurisdizione del giudice amministrativo: e, invero, l'art. 5, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, pur attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di concessioni di beni e servizi pubblici, in cui, come è noto, coesistono diritti soggettivi e interessi legittimi, tuttavia fa salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Nel caso di specie, in cui i rapporti pendenti tra comune di Cagliari e I.N.G.I.C. attengono ai compensi dovuti dal primo al secondo (aggi di riscossione), vertendosi in tema di controversie su corrispettivi, si tratterebbe comunque di questioni sottratte al giudice amministrativo (salvo a vedere se spettino al giudice ordinario, ovvero alla Corte dei conti, ove si ritenga che le questioni attinenti all'aggio di riscossione rientrino nelle materie di contabilità pubblica (Cass., 27 febbraio 1985, n. 1721; Corte conti, sez. II, 11 gennaio 1993, n. 2).

5.2. — Ritenuto che siano sottratte in ogni caso alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni relative ai corrispettivi dovuti in base al servizio — appalto o concessione che sia — di riscossione delle imposte comunali di consumo, resta da stabilire se gli atti di definizione ai sensi del d.P.R. n. 649 del 1972 siano atti di mero accertamento e paritetici, o atti autoritativi.

Nel primo caso, vanno ritenuti inidonei a degradare i diritti soggettivi a interessi legittimi, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; ragionamento contrario vale nel secondo caso.

5.3. — La sentenza appellata ha senz'altro ritenuto che la delibera della commissione e il conseguente decreto di approvazione ministeriale siano atti di natura ricognitiva, privi di carattere autoritativo.

L'appellante replica che avendo la commissione il potere di definire i rapporti anche in deroga alle disposizioni contrattuali, e avendo la stessa in concreto deciso sulla base di criteri di massima ampiamente discrezionali, si è in presenza di atti autoritativi che degradano i diritti soggettivi a interessi legittimi.

5.4. — Sulla base dei termini della questione di giurisdizione sin qui esposti, appare evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della soluzione di quella di giurisdizione.

Ove la norma censurata venisse dichiarata costituzionalmente legittima, e restasse perciò in vita nei suoi termini attuali, sarebbe inevitabile la conclusione che, potendo la commissione definire i rapporti pendenti in deroga al contratto, secondo valutazioni tecnico-discrezionali, non sindacabili nel merito, gli atti impugnati vanno qualificati come atti autoritativi, in relazione ai quali vi sono situazioni soggettive di interesse legittimo, e possono farsi valere solo vizi di legittimità (violazione del procedimento previsto dalla legge per la definizione dei rapporti pendenti; eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, erroneità dei presupposti di fatto, in relazione ai criteri di definizione dei rapporti, e quant'altro).

Dalla affermazione della legittimità costituzionale della norma deriverebbe, pertanto, una pronuncia di sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente necessità di accoglimento dell'appello e di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Ove, invece, la norma censurata venisse dichiarata incostituzionale (ovvero venisse pronunciata una sentenza interpretativa di rigetto che ritenesse la norma legittima a condizione che vada interpretata nel senso che la deroga alle disposizioni contrattuali può avvenire, da parte della commissione, solo con il consenso di entrambe le parti o in caso di oggettiva impossibilità di definire i rapporti secondo diritto), ne conseguirebbe che gli atti di definizione dei rapporti pendenti hanno natura ricognitiva e paritetica, e, vertendosi perciò in tema di diritti soggettivi, andrebbe negata la giurisdizione del giudice amministrativo. Ne conseguirebbe una pronuncia di rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.

6. — Per quanto esposto, va ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 3 e 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, nella parte in cui consentono alla commissione ivi prevista di definire i rapporti pendenti in tema di soppresse imposte comunali di consumo «anche in deroga alle disposizioni

contrattuali» che regolano il servizio di gestione di dette imposte, sulla base dell'iniziativa di una sola delle parti, e dunque senza il consenso di entrambe ad una definizione del rapporto in deroga alle pattuizioni contrattuali, e anche quando non vi è l'oggettiva impossibilità di definire i rapporti pendenti secondo diritto, e a prescindere altresì dalla rilevanza economica del rapporto, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 42 Cost., nei termini suesposti.

Gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, con sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dell'incidente.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 3 e 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, nella parte in cui consentono alla commissione ivi prevista di definire i rapporti pendenti in tema di soppresse imposte comunali di consumo «anche in deroga alle disposizioni contrattuali» che regolano il servizio di gestione di dette imposte, sulla base dell'iniziativa di una sola delle parti, e dunque senza il consenso di entrambe ad una definizione del rapporto in deroga alle pattuizioni contrattuali, e anche quando non vi è l'oggettiva impossibilità di definire i rapporti pendenti secondo diritto, e a prescindere, altresì, dalla rilevanza economica del rapporto, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 42 Cost., nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 1998.

Il presidente: CATALLOZZI

L'estensore: DE NICTOLIS

99C0022

N. 17

Ordinanza emessa il 20 novembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di Guardalà Giampiero ed altra

Processo penale - Incidente probatorio - Esame delle persone imputate in procedimento connesso - Ricorrenza di particolari condizioni di necessità ed urgenza - Esclusione - Conseguente lamentato automatismo del ricorso all'incidente probatorio - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

[(C.P.P. 1988, art. 392, lett. d)].

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza;

Nel procedimento penale n. 855/98 g.i.p pendente nei confronti di Guardalà Giampiero e Calabrese Rosaria, indagati per i reati di cui agli artt. 479, 361, 328 e 378 c.p.;

Rilevato che in data 27 ottobre 1998 il p.m. chiedeva procedersi, nelle forme dell'incidente probatorio, all'esame di Quinci Giuseppe, Lo Voi Saverio e Cucchiara Giuseppe, sul contenuto delle dichiarazioni accusatorie dai predetti rese nei confronti dell'ispettrice e dell'agente scelto della Polizia di Stato Calabrese Rosaria e Guardalà Giampiero ed afferenti i fatti verificatisi nella notte tra il 27 ed il 28 gennaio 1995, allorquando alcuni individui, tra cui i suddetti dichiaranti, appartenenti al medesimo gruppo criminale, assalirono la discoteca Baccanò di Mazara del Vallo, sfondandone con un camion lanciato a tutta velocità la porta di ingresso, esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco e provocando la precipitosa fuga degli avventori;

Considerato che dalle dichiarazioni rese al p.m. dal Quinci, dal Cucchiara e dal Lo Voi emerge che l'ispettrice Calabrese e l'agente Guardalà, entrambi in servizio all'epoca dei fatti presso il commissariato di Mazara del Vallo, furono casualmente presenti a tali fatti e, nonostante ebbero modo di notare i responsabili delle condotte criminose sopra sommariamente descritte e addirittura di tenere sotto il tiro dell'arma di ordinanza del Guardalà alcuni di essi, omisero di procedere all'arresto dei predetti, di denunciarne l'operato e di riferire nella successiva relazione di servizio quanto da loro effettivamente visto, con ciò aiutando di fatto gli autori dei reati ad eludere le investigazioni della polizia giudiziaria; e che per tali episodi i due appartenenti alla Polizia di Stato sono stati sottoposti alla misura interdittiva della sospensione dal servizio;

Ritenuto che i suddetti dichiaranti, già rinviati a giudizio per le vicende sopra descritte, rivestono la qualifica di imputati di procedimento connesso rispetto agli odierni indagati, per essere stati commessi i reati rispettivamente attribuiti, gli uni in occasione degli altri (art. 12, lett. C), c.p.p. in riferimento all'art. 210, comma 1, c.p.p.) e di reato collegato, in quanto la prova di alcuni dei reati influisce su quella degli altri e comunque le stesse prove derivano, anche in parte, dalle stesse fonti (art. 371, comma 2, lett. B) e C), in relazione all'art. 210, comma 4, c.p.p.).

Rilevato che il p.m., nel chiedere l'esame degli imputati di procedimento connesso, ha ommesso, di indicare l'esistenza di qualsivoglia condizione o circostanza che renda indifferibile l'assunzione della prova nella sede propria del (l'eventuale) dibattimento;

O S S E R V A

Come è noto con la legge n. 243/1997, il legislatore aveva profondamente innovato il sistema della valutazione delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 210, c.p.p. (imputati di procedimenti connessi o collegati) e dall'indagato/imputato su fatti concernenti la responsabilità di altri, prevedendo un complesso normativo che sostanzialmente impedisse in via generale agli atti aventi contenuto dichiarativo, assunti in assenza di contraddittorio, di assumere rilevanza probatoria piena nei confronti dei chiamati in correità, salvo il meccanismo di recupero degli stessi atti disciplinato dall'art. 512 c.p.p., cui ricorrere, previa lettura, nel caso di effettiva impossibilità di effettuare l'esame in dibattimento, dovuta a circostanze imprevedibili.

Fulcro centrale della riforma disegnata dal legislatore era senz'altro l'art. 513 c.p.p. che, come già detto, al fine di garantire la formazione della prova in dibattimento, o comunque di non costringere il chiamato in correità a «subire» le dichiarazioni rese dal presunto correo in assenza di contraddittorio, in caso di rifiuto di rispondere del chiamante nel corso del giudizio, subordinava la rilevanza delle dichiarazioni rese durante le indagini, all'accordo delle parti, impedendo, conseguentemente, la rilevanza automatica delle stesse, mediante il meccanismo delle letture, previsto dal previgente art. 513 c.p.p., così come modificato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 254/1992 e 60/1995.

Preoccupato, tuttavia, dalla eventualità che da tale modifica legislativa potesse derivare un sistema per effetto del quale i dichiaranti divenissero in molti casi arbitri del giudizio, con il rischio di paralizzare, con il proprio rifiuto di rispondere, il processo di accertamento della verità, spesso dagli stessi attivato con precedenti dichiarazioni accusatorie, il legislatore aveva specularmente modificato l'art. 392 c.p.p. (in dottrina si è parlato di meccanismo risarcitorio per il p.m.) che consente tuttora alle parti (accusa e difesa) di chiedere l'esame dell'indagato/imputato su fatti concernenti la responsabilità di altri (lett. C) e dell'imputato/indagato di procedimento connesso o collegato (lett. D), in assenza di quelle circostanze di economia processuale o ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto al dibattimento, che caratterizzarono la stessa previsione dell'istituto dell'incidente probatorio (vedasi art. 2, n. 40 della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e che continuano a condizionare il ricorso agli altri mezzi istruttori previsti dallo stesso art. 392 (punti A), B), E), F) e G).

L'intervento modificativo è stato realizzato mediante la soppressione, nei punti C) e D) dell'art. 392, dell'inciso «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. A) e B)» sicché si ritiene allo stato pacificamente che, come sopra evidenziato, il ricorso all'incidente probatorio, relativamente ai casi di chiamata in correità, sia oggi sottratto all'esistenza di qualsiasi vaglio giudiziale, che non sia quello della rilevanza ai fini della decisione dibattimentale ed al rispetto dei requisiti di forma della richiesta.

Si è cioè costruito un sistema di automatico ricorso all'incidente probatorio, in deroga alla natura stessa dell'istituto previsto come eccezionale momento anticipatorio del dibattimento, in presenza di particolari ragioni di urgenza o necessità, praticamente condizionato alla sola iniziativa di una delle due parti, rispetto alla quale il giudice (g.i.p. o g.u.p.) può solamente prendere atto della richiesta e fissare la relativa udienza.

Nè può costituire elemento ostativo all'interpretazione sopra adottata dell'art. 392 lett. C) e D), il fatto che l'art. 393 lett. C) c.p.p. prevede che nella richiesta debbano essere esposte le circostanze che a norma dell'art. 392 rendono la prova non differibile in dibattimento, e che tale norma non sia stata toccata dalla riforma del 1997; ed infatti, proprio il richiamo all'art. 392 c.p.p. rende evidentemente la norma in questione inapplicabile alle richieste di incidente probatorio sulle chiamate in correità, proprio perché i punti C) e D) della norma richiamata non prevedono oggi alcuna condizione di urgenza o indifferibilità necessaria per il ricorso all'istituto processuale in argomento e conseguentemente nessuna giustificazione della richiesta deve essere esposta nell'istanza.

Del resto, anche la suprema Corte ha ritenuto che dopo la modifica delle lett. C) e D) dell'art. 392 c.p.p., possa procedersi all'esame dei chiamanti in correità «senza che sia necessario dimostrare (e quindi indicare nella relativa richiesta) che la persona non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento o che per elementi concreti e specifici vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non renda dichiarazioni o dichiarare il falso» (Cassaz. sez. 1^a n. 748/1998, in motivazione).

Tale dunque essendo la disciplina dell'istituto in questione, dopo la riforma introdotta con la legge n. 243/1997, si pone oggi come elemento di novità la sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998 che dichiarando la parziale incostituzionalità dell'art. 513 c.p.p., così come modificato dalla suddetta legge, ha ridisegnato il meccanismo della valutazione delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 210 e dal dichiarante su fatti concernenti le responsabilità di altri soggetti, prevedendo in tali casi, e nell'ipotesi di rifiuto di rispondere in dibattimento da parte del dichiarante, il ricorso al meccanismo delle contestazioni ed il successivo recupero delle dichiarazioni precedentemente rese, secondo lo schema già previsto dal legislatore nell'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., per le dichiarazioni rese dai testimoni che in tutto o in parte omettano di confermare quanto dichiarato in istruttoria.

La sentenza della Corte, intervenendo sull'art. 513 come modificato dal legislatore del '97, ha sicuramente alterato il meccanismo che da quella riforma scaturiva, lasciando in vita solo quella parte del complesso di norme introdotte al fine di riequilibrare il sistema, che sarebbe viceversa risultato fortemente squilibrato in senso ostativo all'accertamento della verità, risultato cui ogni processo deve necessariamente tendere.

Deve quindi verificarsi se il sistema che è sopravvissuto alla sentenza costituzionale n. 361/1998 sia solamente inopportuno o non conferente ai principi di economia processuale, necessitando quindi di un auspicabile intervento del legislatore che, per ipotesi potrebbe anche non arrivare, oppure giungere con estremo ritardo, o se viceversa l'art. 392 lett. C) e D) nel prevedere l'automatismo del ricorso all'incidente probatorio in assenza di particolari condizioni che ne giustificano la richiesta, ed alla luce della possibilità introdotta dal giudice delle leggi di recuperare le dichiarazioni rese in istruttoria dai chiamanti in correità mediante l'istituto delle contestazioni previsto dall'art. 500 c.p.p., presenti profili di sospetta costituzionalità e richieda l'intervento della Corte costituzionale.

Ritiene questo giudice non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 392, comma 1, lett. D) c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non subordina l'ammissibilità della richiesta di esame del chiamante in correità, alla ricorrenza di una delle circostanze previste dalle lett. A) e B) dello stesso articolo.

Rileva innanzitutto la possibile violazione del principio di uguaglianza, previsto dall'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che l'uguaglianza formale implica per il legislatore la necessità di distinguere la regolamentazione di situazioni analoghe solo in relazione ad una finalità legislativamente apprezzabile.

A tal proposito, non può omettersi di evidenziare che tra le dichiarazioni dei chiamanti in correità e quelle dei testimoni non sono rilevabili differenze essenziali, trattandosi in entrambi i casi di contributi a contenuto dichiarativo, aventi ad oggetto la descrizione della condotta posta in essere da terze persone, caratterizzandosi le prime unicamente per la qualifica soggettiva dei propalanti (imputati/indagati di procedimenti connessi o collegati o nello stesso procedimento), dalla quale deriva il particolare meccanismo di valutazione della prova previsto dall'art. 192 c.p.p..

A conferma di quanto sopra sostenuto, va detto che già il legislatore aveva avvicinato la disciplina processuale dei testimoni a quella degli imputati di procedimento connesso, prevedendo la citazione di questi mediante le norme per i testimoni, l'obbligo di presentazione al giudice e l'accompagnamento coattivo e che la Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 361/1998, si esprime nei seguenti termini «Tali simmetrie (tra la disciplina dei testimoni e quella degli imputati dichiaranti) trovano appunto spiegazione e giustificazione nell'analogia tra le posizioni processuali di soggetti le cui dichiarazioni sono contraddistinte dall'essere rivolte e dall'essere destinate a valere, nei confronti di altri»; e la stessa Corte giunge a ritenere compatibile con il vigente ordinamento costituzionale la pressoché totale sovrapposizione delle due discipline, dichiarando l'art. 513 c.p.p., incostituzio-

nale nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto di precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., ovvero la disciplina processuale originariamente prevista per il recupero delle dichiarazioni rese dai testi in istruttoria.

Se, dunque, alla fine del percorso effettuato dal legislatore e dal giudice delle leggi, le discipline processuali relative ai testi ed agli imputati dichiaranti sulla responsabilità di altri soggetti risultano praticamente sovrapponibili (con l'unica differenza, peraltro non rilevante ai fini della valutazione della prova, che l'imputato ha pur sempre il diritto di non rispondere), vi è da chiedersi perché mai alle parti sia consentito l'accesso automatico all'incidente probatorio, nei casi previsti dall'art. 392, lett. C) e D), con conseguente emarginazione del giudice da ogni decisione sull'ammissibilità sostanziale della richiesta e, quindi, sulla presenza di quelle condizioni di indifferibilità ed urgenza che giustificano negli altri casi, e quindi anche nell'ipotesi in cui si chieda l'esame del teste [lett. A) e B)], l'anticipazione del mezzo istruttorio rispetto alla sede naturale del dibattimento.

Ne consegue il rilievo, sotto il profilo della valutazione teleologica della normativa in questione, dell'inesistenza di alcuna finalità apprezzabile della disciplina che da tale normativa scaturisce, e dunque di un evidente elemento di irragionevolezza del sistema, e più precisamente di una irragionevole discriminazione tra situazioni analoghe. Ciò comporta la possibile lesione del principio di uguaglianza, inteso come canone di coerenza dell'ordinamento giuridico, cui devono uniformarsi pure gli istituti processuali, tenuto anche conto del fatto che la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto la piena discrezionalità del legislatore nella individuazione delle scansioni processuali, tuttavia nel rispetto del principio di ragionevolezza, sì da evitare istituti o regole che possano prestarsi ad uso distorto, recando in tal modo lesione all'efficiente svolgimento dell'attività giurisdizionale, come ad esempio nel caso in cui il ricorso ad un istituto processuale quale l'incidente probatorio, studiato come eccezionale e limitato momento anticipatorio dell'attività di acquisizione probatoria, sia sostanzialmente lasciato, nei casi di cui ai punti C) e D) dell'art. 392 c.p.p., ad una mera scelta di convenienza di una delle parti e non ancorato all'esistenza di precise condizioni che ne legittimino il ricorso, sottoposte alla valutazione del giudice.

Rileva, inoltre, la possibile violazione del diritto di difesa previsto dall'art. 24 della Costituzione, inteso come facoltà per il singolo individuo di curare nell'ambito del procedimento penale la valorizzazione dei propri interessi.

Ed infatti, se è evidente che spetta poi al legislatore ordinario dare materiale attuazione alla norma programmatica contenuta nell'art. 24 della Carta costituzionale e che pertanto il riconoscimento di tale diritto non impedisce allo stesso legislatore di regolarne diversamente l'esercizio nelle varie fasi del procedimento, quando ciò serva per compensare la garanzia di altri interessi costituzionali, è altrettanto vero che la disciplina del diritto di difesa non può essere disegnata in modo tale da impedire in concreto, ed in assenza di finalità da tutelare o di interessi primari da garantire, l'effettiva attuazione di tale diritto, inteso anche come facoltà di illustrare le argomentazioni giuridiche al fine di opporsi ad una richiesta istruttoria dell'organo dell'accusa.

In sostanza, l'imputato/indagato, stante la disciplina dell'art. 392, lett. C) e D) attuale, è costretto a «subire» l'esame del coimputato o dell'imputato di procedimento connesso/collegato in una sede che non è quella naturale del dibattimento, senza potere esaminare o contro esaminare il dichiarante alla luce delle prove eventualmente già acquisite nel corso del dibattimento o, comunque, nel caso in cui la richiesta di incidente probatorio sia presentata dal p.m. nel corso delle indagini preliminari, sulla base di quanto acquisito definitivamente in esito all'attività istruttoria; ed ancora non consentendo alla difesa di far valere le proprie eccezioni od opposizioni innanzi al giudice che dovrà adottare la decisione finale, che è quello del dibattimento.

E ciò in assenza di qualsiasi interesse che sia degno di tutela, sì da giustificare una parziale compressione del diritto di difesa, attesa la possibilità, prevista dalla Corte costituzionale di procedere al recupero delle dichiarazioni rese al p.m. dagli imputati dichiaranti, mediante il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500 c.p.p..

Ciò posto, la questione dedotta appare di assoluta rilevanza nel procedimento in argomento, avendo il p.m. richiesto, come già detto, l'esame degli imputati di procedimento connesso Quinci Giuseppe, Lo Voi Saverio e Cucchiara Giuseppe, con riferimento all'art. 392 lett. D) e, dunque, essendosi limitato a dedurre sulla rilevanza ai fini della decisione dibattimentale, ma non avendo esposto alcuna ragione che giustifichi l'anticipazione del mezzo di prova richiesto; né potendo questo giudice, sulla base dell'esistente normativa a riguardo, valutare l'esistenza di condizioni o circostanze che non consentano l'acquisizione della prova richiesta nella naturale sede dibattimentale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 392, lett. D), nella parte in cui non subordina l'ammissibilità della richiesta di esame del chiamante in correità, nei casi suddetti, alla ricorrenza di una delle circostanze previste dalle lett. A) e D) dello stesso articolo;

Dispone la sospensione del procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando altresì che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Marsala, addì 20 novembre 1998

Il giudice per le indagini preliminari: CORLEO

99C0023

N. 18

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Martini Alessandro*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Martini Alessandro nato il 4 luglio 1976 a Livorno ed ivi residente in via Felicks Bikonacki n. 17, imputato del reato p.e.p. dall'art. 8, secondo comma, legge n. 772/1972 e successive modifiche perché, recluta nel 7° Rgt. «Cuneo» in Udine, il giorno 16 luglio 1997, nella caserma sede del predetto reparto, rifiutava prima di assumerlo, il servizio militare di leva, omettendo di indossare l'uniforme adducendo imprescindibili motivi di coscienza, basati su profondi convincimenti morali e filosofici.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti di Martini Alessandro, a seguito della entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230, deve inquadrarsi nella ipotesi di cui all'art. 14, secondo comma, della indicata legge, attesa la identità degli elementi costitutivi;

Considerato che la nuova legge sull'obiezione di coscienza, al comma 3 del citato art. 14, attribuisce al pretore del luogo ove il servizio di leva doveva essere svolto, la competenza a giudicare dei reati in questione e che, pertanto, in stretta applicazione del principio della immediata operatività delle disposizioni processuali e in assenza di norme transitorie derogatorie, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sia le fattispecie verificatesi in data successiva all'entrata in vigore della legge sia quelle realizzate in data antecedente per cui il procedimento penale risulti ancora pendente;

Valutato che è rilevante nel giudizio in corso, verificare se quanto disposto dall'art. 14, comma 3, legge n. 230/1998 sia costituzionalmente illegittimo, per le evidenti conseguenze circa la individuazione della autorità giurisdizionale competente;

Considerato che le parti hanno così concluso: il p.m. chiedendo che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge n. 230/1998 e la difesa associandosi a tali richieste, il tribunale osserva quanto segue.

Il collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge n. 230/1998 sollevata dal p.m. non sia manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione nei seguenti termini.

Preliminarmente occorre rilevare che la ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 2, della indicata legge, per i suoi elementi costitutivi e le modalità di esecuzione, nonché per la sanzione, non si differenzia, sostanzialmente, da quella precedentemente prevista dall'art. 8, secondo comma, legge n. 772/1972 come specificata dagli interventi della Corte costituzionale.

Con la citata disposizione viene punito colui che rifiuta il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza.

Tale fattispecie di reato, come quella di cui all'art. 8 citata, configura un'ipotesi di reato militare, che può essere commesso solo da soggetto appartenente alle Forze armate.

Quanto alla natura di reato militare della fattispecie in questione, ciò si sostiene in considerazione del fatto che la legge n. 230/1998 disciplina lo svolgimento di un servizio di leva, seppure diverso da quello armato, e prevede all'art. 14, una ipotesi di reato che intende impedire la realizzazione di una condotta violatrice di interessi militari.

In merito, in virtù di quanto disposto dall'art. 37 c.p.m.p., si considera reato militare ogni violazione della legge penale militare, dovendosi intendere per tale, seguendo anche le indicazioni fornite dal legislatore nei lavori preparatori del codice, ogni fonte normativa, sia pure non codificata, che tuteli l'ordine giuridico militare prevedendo l'applicazione di una sanzione penale nel caso di sua violazione.

Orbene, la nozione fornita dall'art. 37 c.p.m.p., non può che imporre una attenzione anche agli elementi «contenutistici» della singola norma.

Ciò ha affermato la stessa Corte costituzionale allorquando, al fine di specificare l'ambito applicativo dell'art. 103 Cost., ha ritenuto che la nozione di carattere contenutistico del reato militare consente all'art. 103 citato di svolgere effettivamente la sua funzione limitatrice della giurisdizione militare (Corte cost. sent. n. 81 del 1980).

Nella medesima decisione ha altresì specificato che "... la definizione contenuta nell'art. 37 deve essere a sua volta valutata nel sistema in cui si colloca (...) tanto (...) da riscontrare che il legislatore non ha certo configurato ad arbitrio i reati militari bensì ha tenuto conto del fatto che nei loro elementi materiali costitutivi essi non sono previsti dalla legge penale comune o comunque offendono, accanto ad interessi tutelati dalla legge stessa, interessi aventi natura militare" (e nel medesimo senso anche sent. n. 298 del 6 luglio 1995).

Di talché, pur nell'ambito della cd. concezione formale di reato militare, non può prescindersi, sia pure attraverso valutazioni da effettuarsi caso per caso, dall'accertamento della effettiva violazione di beni-interessi di rilevanza militare a cui la singola norma, inserita in legge penale militare, è rivolta.

Tanto premesso, in applicazione dei principi esposti, non può non considerarsi l'aspetto «contenutistico» del reato di rifiuto del servizio di leva per motivi di coscienza, al fine di comprenderne la natura.

La stessa Corte costituzionale ha individuato la oggettività giuridica di tale fattispecie nella tutela della regolare incorporazione. ... "Per quanto subiettivamente diversificati i delitti di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di mancanza alla chiamata *ex art.* 151 c.p.m.p. ledono con modalità oggettive analoghe uno stesso interesse quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare" (sentenza n. 409 del 1989).

Quindi, il giudice delle leggi ha ritenuto che il reato di rifiuto per motivi di coscienza offende un interesse esclusivamente militare al pari della ipotesi di cui all'art. 151 c.p.m.p. riconoscendo, in tal modo, la natura di reato militare dello stesso deducibile da una valutazione contenutistica, quale appunto quella legata al bene-interesse tutelato.

Seppure tale intervento della Corte ha riguardato la abrogata ipotesi di cui all'art. 8 legge n. 772/1972, purtuttavia non può porsi in dubbio che la valutazione sia applicabile anche alla nuova ipotesi delittuosa vista la identità del fatto di reato, come prima indicato.

Ciò posto, attesi anche i citati interventi della Consulta in merito al reato di cui all'art. 8 legge n. 772/1972, pacificamente ritenuto reato militare anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'ipotesi di cui all'art. 14 legge n. 230/1998 non può che considerarsi reato militare al pari di quello di cui all'art. 8, legge n. 772/1972.

Quanto al soggetto attivo del reato, va osservato che tale può essere solo colui che ha acquisito lo *status* di militare a seguito dell'arruolamento, nell'attualità dell'obbligo di leva.

Ciò in quanto lo stesso art. 14, valutato comparativamente con l'art. 1 della medesima legge, pur nel rivolgersi genericamente a "chi non ha chiesto o non ha ottenuto l'ammissione al servizio civile", delimita l'ambito applicativo della norma alle ipotesi di condotta posta in essere da coloro che risultino già arruolati atteso che, ai sensi dell'art. 1 legge citata, la presentazione della istanza di ammissione al servizio sostitutivo può concretizzarsi solo dopo tale momento.

Pertanto, lì dove l'art. 14 fa riferimento genericamente a chi non ha presentato la istanza o non ha ottenuto l'ammissione richiesta, si deve intendere che il soggetto attivo non può che essere colui che, in quanto già arruolato, ha assunto lo *status* di militare.

In definitiva, non essendo intervenuta alcuna modifica da parte del legislatore, il reato *de quo* può essere commesso solo da colui che, arruolato e chiamato alle armi, nella attualità del servizio, assume lo *status* di appartenente alle forze armate.

Ciò sia *ex art.* 3 c.p.m.p., nel caso di presentazione al reparto per dichiarare il proprio rifiuto, sia *ex art.* 5 c.p.m.p., nel caso di rifiuto concretizzatosi in arbitraria assenza dal servizio.

Ciò posto, il collegio non può che rilevare la diversità di disciplina prevista nel caso di reato militare *ex art.* 14 citato commesso dall'obiettore e di altro reato militare commesso da appartenente alle forze armate.

Mentre nel primo caso la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario; nel secondo al giudice militare.

Tale disparità di trattamento determina la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Non appare ragionevole, infatti, il diverso trattamento riservato agli obiettori di coscienza soprattutto lì dove si consideri che, pur nella ormai quasi parificata disciplina dei processi penali comuni e quelli penali militari, si applicherebbe, comunque, una disciplina diversa per ipotesi di reato accomunate dalla natura militare della fattispecie delittuosa nonché dalla qualifica di appartenente alle Forze armate del soggetto agente.

La irragionevolezza di tale disposizione appare ancor più evidente qualora si faccia riferimento a specifici reati, quale quello di mancanza alla chiamata (reato militare, previsto dal codice penale militare di pace commesso da appartenente alle forze armate) che, seguendo l'assunto della Corte costituzionale (sent. n. 409 del 1989), presentano il medesimo disvalore di quello di cui al nuovo art. 14, comma 2, legge n. 230/1998 ma che, purtuttavia, vengono giudicati da diversa autorità giurisdizionale.

La norma in questione appare ulteriormente in contrasto con gli artt. 25 e 103, terzo comma, Cost. in quanto violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge.

L'art. 103, terzo comma, della Costituzione sancisce la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Orbene, questo collegio, non ignora che tale disposizione debba intendersi quale delimitazione della indicata giurisdizione e che la stessa Corte Costituzionale ha più volte ribadito che quella militare è una giurisdizione "eccezionale", purtuttavia non può altresì ignorare che, il combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, e 25, primo comma, Cost. individua, nei tribunali militari, il giudice naturalmente preposto a conoscere di reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Il tribunale ritiene che questa indicazione è derogabile da parte del legislatore solo in presenza di plausibili ragioni, per esempio la connessione con procedimenti per reati comuni (Corte sent. n. 206/1987) o la qualità di minorenni del soggetto attivo militare (Corte sent. n. 222/1983); in mancanza, come nel caso di specie, la deroga alla giurisdizione dei tribunali militari concreta una violazione degli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, Cost.

Il legislatore, infatti, nell'intervenire discrezionalmente a regolare le fattispecie normative, non può disattendere il canone della ragionevolezza, come più volte ribadito dalla stessa Corte, né può ignorare il diritto, costituzionalmente garantito, di ciascun cittadino a non essere distolto dal suo giudice naturale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 3, legge n. 230/1998 in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, Cost.;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati e alle parti.

Padova, addì 7 ottobre 1998

Il presidente: BRUNELLI

Il giudice est.: TIZZANI

99C0024

N. 19

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Ciarrocchi Luca*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Ciarrocchi Luca nato il 13 dicembre 1978 a Bergamo ed ivi residente in via Loreto n. 2, imputato del reato p.e.p. dall'art. 8, secondo comma, legge n. 772/1972 e successive modifiche perché, recluta nel 7° Rgt. «Cuneo» in Udine, il giorno 3 luglio 1997, nella caserma sede del predetto reparto, rifiutava prima di assumerlo, il servizio militare di leva, omettendo di indossare l'uniforme adducendo imprescindibili motivi di coscienza, basati su profondi convincimenti morali e filosofici.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti di Ciarrocchi Luca, a seguito della entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230, deve inquadrarsi nella ipotesi di cui all'art. 14, secondo comma, della indicata legge, attesa la identità degli elementi costitutivi;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 18/1999).

99C0025

N. 20

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Sudano Daniele*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Sudano Daniele nato il 10 gennaio 1978 a Roma e residente in Ariccia (Roma) in via Delle Sorbe n. 7, imputato del reato p.e.p. dall'art. 8, secondo comma, legge n. 772/1972 e successive modifiche perché, recluta nel 7° Rgt. «Cuneo» in Udine, il giorno 10 luglio 1997, nella caserma sede del predetto reparto, rifiutava prima di assumerlo, il servizio militare di leva, omettendo di indossare l'uniforme adducendo imprescindibili motivi di coscienza, basati su profondi convincimenti morali e filosofici.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti di Sudano Daniele, a seguito della entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230, deve inquadrarsi nella ipotesi di cui all'art. 14, secondo comma, della indicata legge, attesa la identità degli elementi costitutivi;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 18/1999).

99C0026

N. 21

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Pettener Andrea*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Pettener Andrea nato a Monfalcone (Gorizia) il 16 novembre 1977, e residente a Trieste in via Valmura n. 69, imputato del reato p.e.p. dall'art. 8, secondo comma, legge n. 772/1972 e successive modifiche perché, tenuto a presentarsi per l'espletamento degli obblighi di leva il 18 giugno 1997, presso il 7° Rgt. F. «Cuneo» di Udine, rifiutava prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo imprescindibili motivi di coscienza, basati su profondi convincimenti morali e filosofici.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti di Pettener Andrea, a seguito della entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230, deve inquadrarsi nella ipotesi di cui all'art. 14, secondo comma, della indicata legge, attesa la identità degli elementi costitutivi;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 18/1999).

99C0027

N. 22

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Lauria Giancarlo*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Lauria Giancarlo nato a Ciriè (Torino) il 1° marzo 1977, e residente a Grumento Nova (Potenza) in via C. da Campestrini; libero, incensurato, contumace, imputato del reato p.e.p. dall'art. 8, secondo comma, legge n. 772/1972 e successive modifiche perché, recluta nel 1° Rgt. Ftr. «San Giusto», il giorno 16 luglio 1997, nella caserma sede del predetto reparto, rifiutava prima di assumerlo, il servizio di leva, omettendo di indossare l'uniforme adducendo imprescindibili motivi di coscienza, basati su profondi convincimenti morali e filosofici.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti di Lauria Giancarlo, a seguito della entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230, deve inquadrarsi nella ipotesi di cui all'art. 14, secondo comma, della indicata legge, attesa la identità degli elementi costitutivi;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 18/1999).

99C0028

N. 23

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Castrovinci Alfredo Maria Roberto*

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Reato di rifiuto di prestare servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata soggezione alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ogni «altro reato militare commesso da appartenenti alle forze armate», in particolare rispetto al reato di mancanza alla chiamata - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 3).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Castrovinci Alfredo Maria Roberto, nato a Milano l'8 marzo 1977, ed ivi residente in Delle Leghe n. 23, imputato del reato p.e.p. dall'art. 8, secondo comma, legge n. 772/1972 e successive modifiche perché, con scritto pervenuto a questa Procura Militare in data 14 maggio 1996, rifiutava prima di assumerlo, il servizio di leva presso il 1° Rgt. Ftr. «San Giusto» di Trieste il 15 maggio 1996, adducendo motivi di coscienza attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti filosofici e morali.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti di Castrovinci Alfredo, a seguito della entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230, deve inquadrarsi nella ipotesi di cui all'art. 14, secondo comma, della indicata legge, attesa la identità degli elementi costitutivi;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 18/1999).

99C0029

N. 24

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Mazzon Antonio Angelo*

Servizio militare - Reato di rifiuto del servizio militare per motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre alcun motivo - Esonero dall'obbligo di leva per coloro che abbiano espiato la pena per tale rifiuto per un periodo non inferiore alla durata del servizio militare - Irragionevole disparità di trattamento sotto diversi profili rispetto a quanto previsto nel casodi reato di rifiuto per motivi di coscienza.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 5, in relazione alla legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 2).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Mazzon Antonio Angelo, nato a Johannesburg (Sudafrica) il 28 dicembre 1965, ed elettivamente domiciliato ex art. 169 c.p.p. presso lo studio dell'avv. C. Vendramini in Padova; libero, censurato, contumace, imputato di diserzione (art. 148, n. 1, c.p.m.p.) perché, perdurava nella arbitraria assenza anche posteriormente alla sentenza di condanna del tribunale militare di Padova del 20 aprile 1995 e fino a tutt'oggi.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti di Mazzon Antonio Angelo costituisce la prosecuzione di quello di medesima natura per cui lo stesso venne già giudicato e condannato dal tribunale militare di Padova con sentenza del 20 aprile 1995, irrevocabile il 15 giugno 1995, nonché di quello precedentemente giudicato dallo stesso tribunale, con sentenza del 4 marzo 1992, irrevocabile il 21 maggio 1993;

Ritenuto che è rilevante, nel presente giudizio, verificare se quanto disposto dall'art. 14, quinto comma, della legge 230/1998 sia costituzionalmente illegittimo dal momento che, risultando contestato all'imputato, disertore, un rifiuto immotivato deducibile anche dalla durata ultra decennale dell'assenza al servizio di leva, per la quale lo stesso ha già subito precedenti condanne, la diversa disciplina applicabile, quella cioè di cui al secondo o quella di cui al quinto comma dell'art. 14 citato, comportando la diversa riconducibilità dell'esonero dal servizio alla condanna o alla esecuzione della pena, incide sulla sussistenza o meno del fatto di reato oggi contestato;

Considerato che le parti hanno così concluso: il p.m. chiedendo che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, della legge n. 230/1998 e la difesa associandosi a tali richieste, il tribunale osserva quanto segue.

Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale della norma in relazione al secondo comma della medesima disposizione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sollevata dal p.m. non sia manifestamente infondata nei seguenti termini.

Preliminarmente occorre considerare che nel caso *de quo*, risulterebbe applicabile la disciplina di cui all'art. 14, quinto comma, della legge 8 luglio 1998, n. 230 che prevede l'esonero dal servizio di leva per coloro che abbiano espiato una pena per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio di leva, avendolo rifiutato, prima o dopo l'assunzione, per motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre alcun motivo.

In merito, anche al fine di meglio ritenere l'applicabilità di tale disciplina al caso di specie, appaiono opportuni alcuni riferimenti ai principi indicati dalla Corte costituzionale con le sentenze numeri 343/1993; e 43/1997.

Con la prima sentenza la Corte dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772/1972, in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso senza aver addotto motivi diversi da quelli di coscienza o senza aver addotto alcun motivo, abbiano espiato per quel comportamento la pena di misura non inferiore alla durata del servizio di leva.

A tale conclusione la Corte giungeva in virtù di quanto già dichiarato nella sentenza n. 409 del 1991 osservando che ... «l'eccessiva sproporzione del trattamento sanzionatorio dei reati di rifiuto del servizio militare diversi da quello disciplinato nell'art. 8, comma 2, della legge n. 772 del 1972 deriva dal fatto che la clausola di esonero prevista dal comma 3 del ricordato art. 8 costituisce una sorta di garanzia della proporzionalità della

pena nel senso che, in mancanza della stessa di fronte alla manifestazione di un rifiuto totale del servizio di leva, la sanzione penale, pur determinata nella stessa misura editale stabilita per il reato di cui all'art. 8 è destinata ad applicazioni reiterate fino all'esaurimento del correlativo obbligo di leva».

Così la Corte ribadiva che l'esonero previsto a seguito della esecuzione della pena, costituisce l'unica soluzione adottabile dal legislatore per evitare che lo stesso imputato subisca una pluralità di condanne nel caso di perdurante assenza dal reparto. Peraltro, il giudice delle leggi si esprimeva in tal senso anche con la sentenza n. 422 del 1993 con cui, oltre ad affermare che l'esonero consegue alla esecuzione della pena anche nel caso di rifiuto immotivato realizzatosi «dopo» la assunzione del servizio, chiariva che la sentenza n. 343 del 1993 «... ha evidentemente una portata generale nel senso che estende i suoi effetti a tutti i militari imputati di reati comportanti forme di rifiuto del servizio militare che si vengano a trovare assoggettati alla spirale delle condanne». In definitiva la Corte costituzionale con le indicate sentenze individuava, nella condotta di colui che, con l'adduzione di motivi diversi o senza alcuna motivazione, omette di svolgere il servizio di leva, un rifiuto sostanziale.

Inquadrando entrambe le ipotesi, rifiuto per motivi di coscienza e per motivi diversi o immotivato, estendeva la disciplina dell'esonero, seppure solo a seguito della espiazione della pena, a tutte le ipotesi di rifiuto del servizio di leva diverse da quelle di cui all'art. 8 citato, anche se concretizzatosi dopo l'assunzione del servizio, come nel caso del disertore, in virtù della esigenza di evitare una serie di condanne così lunga e pesante che distrugga «la sua intima personalità umana e la speranza di una vita normale» (Corte cost. sent. n. 467 del 1991).

Con la seconda sentenza la Consulta, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772/1972 nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta in tempo si pace prima di assumerlo il servizio militare di leva adducendo i motivi di coscienza, affermava che «per tener ferma la esigenza di non consentire la spirale di condanne, la Corte, non potendo negare in generale la applicabilità degli istituti della sospensione e della estinzione della pena al reato previsto dall'art. 8, secondo comma, deve invece negare l'assolutezza della previa espiazione della pena come elemento condizionante la ragione d'essere delle norme in esame».

Con tale decisione la Corte, allo specifico scopo di scongiurare la spirale di condanne a cui sarebbe sicuramente sottoposto colui che rifiuta il servizio di leva per motivi di coscienza, e persiste in tale suo atteggiamento, e onde evitare la inapplicabilità di istituti quali la sospensione della pena e la estinzione della stessa, fa discendere l'esonero dalla prestazione dalla condanna e non dalla espiazione della pena.

Ora, la nuova legge sulla obiezione di coscienza, nel riformulare la ipotesi di reato già prevista dall'art. 8 della legge n. 772/1972, disciplina in modo differente la fattispecie di rifiuto per motivi di coscienza, e quella di rifiuto immotivato o atipico ossia di rifiuto per motivi diversi da quelli di coscienza o effettuato senza la adduzione di motivi.

Mentre nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 14 della indicata legge, è previsto, per chi commette il reato di rifiuto per motivi di coscienza, l'esonero dal servizio di leva a seguito della condanna; al quinto comma, è previsto, per coloro che rifiutano immotivatamente o adducendo motivi diversi da quelli di coscienza, l'esonero dal servizio di leva solo a seguito della espiazione della pena.

Per gli elementi costitutivi e per la disciplina prevista, il secondo comma dell'articolo citato prevede la fattispecie del rifiuto del servizio di leva nei termini di cui all'abrogato art. 8, secondo comma della legge n. 230/1998, seppure riletto alla luce degli interventi della Corte costituzionale.

Diversamente, il quinto comma, risulta introdotto al fine di disciplinare le ipotesi di rifiuto immotivato o atipico non espressamente previsto dalla precedente legge n. 772/1972 ma individuato dalla Corte costituzionale nelle ipotesi in cui la sua condotta omissiva dell'agente denoti, seppure tacitamente, il suo rifiuto all'espletamento del servizio di leva.

Argomentando da quanto assunto dalla Corte con le sentenze n. 422/1993 e n. 343 del 1993 citate si può individuare nella condotta del disertore, suffragata da elementi significativi ulteriori, quale anche la lunga durata della assenza, un rifiuto tacito allo svolgimento del servizio dopo averlo assunto.

Tanto induce a ritenere che la fattispecie di cui all'art. 14, quinto comma, anche attesa la assenza di una specifica sanzione, non costituisca una autonoma fattispecie di reato bensì indichi la disciplina applicabile nel caso di rifiuto ccdd. atipico in applicazione dei principi già indicati dalla Corte costituzionale con tali sentenze in merito ai reati di assenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14, 5 comma, della legge n. 230/1998 il disertore che con la sua condotta omissiva, perdurante nel tempo abbia sostanzialmente rifiutato il servizio militare, dopo averlo assunto, sia pure per motivi di varia natura o anche senza addurre alcun motivo, è esonerato dal servizio di leva se espia una pena di durata non inferiore a quella prevista per il servizio militare.

Tanto premesso, ritenuta la applicabilità di tale disciplina alla ipotesi di diserzione, il collegio non può che rilevare la incongruità di tale disposizione.

Se, infatti, la funzione del quinto comma di tale norma, anche in applicazione dei principi indicati dalla Corte costituzionale con le sentenze indicate, è quella di evitare la spirale di condanne, inevitabile nel caso in cui pur a seguito di condanna l'imputato persista nel rifiutare formalmente o sostanzialmente il servizio di leva, non si può che evidenziare la discrasia tra tale funzione e la concreta efficacia della norma.

Infatti, subordinare l'esonero alla espiazione della pena, non esclude comunque la ulteriore sottoposizione a giudizio dell'imputato relativamente al periodo di assenza ingiustificata intercorrente tra la irrevocabilità della prima condanna e la materiale esecuzione della stessa.

Di talché ne verrebbe vanificata la funzione ribadita più volte dalla Consulta assunta dallo stesso legislatore di evitare «la pressione morale continuativa della pluralità di condanne» che non può non assumere rilevanza anche nella ipotesi di cui al quinto comma.

D'altro canto, così come formulata, la norma in questione si pone in contrasto con il principio di cui l'art. 3 della Costituzione in relazione a quanto disposto dal secondo comma della medesima norma.

Ciò in quanto viene previsto un diverso trattamento per coloro che rifiutano il servizio di leva per motivi di coscienza per i quali, intervenuto l'esonero, non vi potrà essere che una sola sentenza di condanna, e coloro che rifiutano il servizio di leva per motivi diversi o senza motivi, per i quali intervenendo l'esonero solo a seguito della espiazione della pena non inferiore alla durata del servizio, ben possono esservi più sentenze di condanna.

Tale disparità di trattamento non appare ragionevole soprattutto qualora si consideri che il legislatore, con tale disciplina, creerebbe una sproporzione sanzionatoria complessiva tra due fattispecie, entrambe relative a manifestazioni di rifiuto del servizio di leva che, di fatto, comporterebbe, solo nella seconda ipotesi, la pressione continuativa delle reiterate condanne.

D'altro canto non può neppure considerarsi ragionevole un diverso trattamento in relazione alla applicabilità della sospensione della pena.

Ciò in quanto colui che rifiuta adducendo motivi di coscienza potrà ottenere il beneficio di cui all'art. 163 c.p. nonché l'esonero dagli obblighi di leva; colui che comunque rifiuta il servizio di leva, seppure per motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre alcun motivo, potrà usufruire solo alternativamente del beneficio della sospensione o dell'esonero atteso che, qualora la pena venga sospesa, non sarà possibile l'espiazione della pena.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalità dell'art. 14, quinto comma, della legge n. 230/1998 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 14, secondo comma, della stessa legge;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati e alle parti.

Padova, addì 7 ottobre 1998

Il presidente: BRUNELLI

Il giudice est.: TIZZANI

N. 25

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Bua Michel*

Servizio militare - Reato di rifiuto del servizio militare per motivi diversi da quelli di coscienza o senza addurre alcun motivo - Esonero dall'obbligo di leva per coloro che abbiano espiato la pena per tale rifiuto per un periodo non inferiore alla durata del servizio militare - Irragionevole disparità di trattamento sotto diversi profili rispetto a quanto previsto nel casodi reato di rifiuto per motivi di coscienza.

(Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 5, in relazione alla legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 2).
(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 ottobre 1998 la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Bua Michel, nato a Gosselies (Hainaut - Belgio) il 5 marzo 1960, ed elettivamente domiciliato *ex art.* 169 c.p.p., presso lo studio dell'avv. G. M. Balduin; libero, censurato, contumace, imputato di diserzione (art. 148, c.p.m.p.) perché, perdurava nella arbitraria assenza anche posteriormente alla sentenza di condanna del tribunale militare di Padova del 4 maggio 1993 e fino a tutt'oggi.

Rilevato che il reato per cui si procede nei confronti di Bua Michel costituisce la prosecuzione di quello di medesima natura per cui lo stesso venne già giudicato e condannato dal tribunale militare di Padova con sentenza del 4 maggio 1993, irrevocabile il 7 giugno 1993, nonché di quello precedentemente giudicato dalla Corte militare di appello sez. di Verona, con sentenza del 14 gennaio 1993, irrevocabile l'8 febbraio 1993.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 18/1999).

99C0031

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 0 4 0 9 9 *

L. 9.000